

**1ª SERIE SPECIALE**

PRODUZIONE EDITORIALE  
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI  
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**BIBLIOTECA**  
**Anno 131° — Numero 43**

**GAZZETTA**



**UFFICIALE**

**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 31 ottobre 1990**

**SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**CORTE COSTITUZIONALE**

# SOMMARIO

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

### N. 468. Sentenza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Magistrati - Responsabilità civile - Fatti anteriori al 16 aprile 1988 e proposti successivamente al 7 aprile 1988 - Ammissibilità delle domande - Verifica della non manifesta infondatezza della domanda con rito camerale - Mancata previsione - Conseguente esclusione dell'applicazione degli ordinari reclami ed impugnazioni - Illegittimità costituzionale.**

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 19, secondo comma).

**Magistrati - Responsabilità civile - Giudice funzionalmente competente a giudicare delle domande di risarcimento - Fatti commessi da soggetti in concorso con magistrati e intimamente connessi con le condotte dei magistrati - Inclusionione nella competenza - Mancata previsione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.**

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 4).

(Cost., artt. 24, 25 e 101).

**Magistrati - Responsabilità civile - Necessaria permanenza dell'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia - Condizione di proponibilità delle domande relative a fatti anteriori alla caducazione referendaria - Impossibilità di verifica della legittimità costituzionale di norme abrogate - Inammissibilità.**

(C.P.C., artt. 55 e 74).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 104) . . . . . **Pag. 13**

### N. 469. Sentenza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reati militari - Diserzione e mancanza alla chiamata - Non consentito procedimento in contumacia - Eliminazione degli effetti perversi della sentenza n. 503/1989 della Corte - Incongruenza e irrazionalità della disposizione denunciata - Illegittimità costituzionale.**

(C.P.M.P., art. 377) . . . . . **» 20**

### N. 470. Sentenza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Proprietà - Occupazione d'urgenza di aree da espropriare - Scadenza del termine - Indennità di occupazione - Determinazione - Mancanza della valutazione dell'apposita commissione - Diritto di agire in giudizio - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 67/1990, 47, 64 e 87 del 1969, 130/1970, 57/1972, 24 e 97 del 1973, 530/1989) - Irrazionalità - Privazione della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale.**

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, quarto comma, così come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) . . . . . **» 22**

N. 471. Sentenza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Salute - Accertamento tecnico od ispezione giudiziale sulla propria persona - Divieto - Ammissibilità di atti di accertamento preventivo finalizzato all'esercizio dell'*onus probandi* nel rispetto di modalità compatibili con la dignità della figura umana - Ilegittimità costituzionale.**

(C.P.C., art. 696, primo comma) . . .

Pag. 25

N. 472. Sentenza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Impiego pubblico - Regione Sicilia - Personale tecnico - Assunzioni di idonei ad altri concorsi non riferibili ad effettive esigenze dell'amministrazione regionale - Giustificazione dello speciale sistema di reclutamento - Non fondatezza.**

(Legge della regione Sicilia 6 luglio 1990, n. 11, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 97) . . . . .

» 27

N. 473. Sentenza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reati militari - Modifiche apportate all'art. 314 del c.p. - Feculato per distrazione - Trattamento sanzionatorio penale deteriore per il pubblico ufficiale militare - Richiamo alla giurisprudenza dalla Corte (sentenza n. 4/1974) - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità del legislatore - Auspicio di sollecita emanazione di un provvedimento già prospettato nei lavori preparatori della legge n. 86/1990 - Inammissibilità.**

(C.P.M.P., art. 215).

(Cost., art. 3)

» 30

N. 474. Ordinanza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Università - Personale non docente dirigenziale e direttivo del ruolo ad esaurimento - Trattamento economico differenziato tra docenti e non docenti - Non equiparabilità delle due categorie di personale - Non invocabilità del principio della parità retributiva - Funzioni diversificate - Manifesta infondatezza.**

(D.-L. 10 maggio 1986, n. 154, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1986, n. 341).

(Cost., artt. 3 e 36) . . . . .

» 33

N. 475. Ordinanza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Ammissione al rito abbreviato - Consenso o dissenso del p.m. - Criteri - Preclusione al giudice della valutazione sulla fondatezza del rifiuto - Censura di norme di non diretta applicazione nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P. artt. 438, 439, 440 e 442).

(Cost., artt. 3, 24, 102 e 111) . . . . .

» 35

n. 476. Ordinanza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Possibilità di valutazione da parte del giudice - Applicazione della diminuzione di pena - Esclusione norme non direttamente applicabili nei giudizi *a quibus* - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., artt. 438, 439, 440 e 442).

(Cost., artt. 3 e 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 111) . . . . . Pag. 36

n. 477. Ordinanza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Norme di attuazione - Procedimenti già in corso - Richiesta di giudizio abbreviato - Compimento o meno delle formalità di apertura del dibattimento - Termine ultimo - Questione già decisa con declaratoria di non fondatezza (sentenza n. 177/1990) - Manifesta infondatezza**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).

(Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 37

n. 478. Ordinanza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Impossibilità di valutazione da parte del giudice - Norma non direttamente applicabile nel giudizio *a quo* - Richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 183/1990) - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., artt. 452, secondo comma, 438 e 439).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, secondo comma, 111 e 112) . . » 38

n. 479. Ordinanza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Norme di attuazione - Arresto in flagranza per violazione dell'art. 152 del t.u.l.p.s. - *Jus superveniens*: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39 - Abrogazione espressa dell'art. 152 del t.u.l.p.s. - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo comma) . . . . . » 40

n. 480. Ordinanza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Impossibilità di valutazione da parte del giudice - Incertezza nell'individuazione del *petitum* - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., artt. 438, primo comma, 440, primo comma, 442, secondo comma, 458, primo e secondo comma, 491, primo comma, e 533).

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 111) . . . . . » 41

N. 481. Ordinanza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Trasferimento di potere giurisdizionale alle parti - Valutazione della congruità della pena da parte del giudice - Condanna dell'imputato alle spese processuali in favore della parte civile - Mancata previsione - Questioni già decise con declaratorie di illegittimità costituzionale e di infondatezza (sentenze nn. 313 e 443 del 1990) - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 444).

(Cost., artt. 13, 24, 25, 101, 102 e 111) . . . . .

Pag. 42

N. 482. Ordinanza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Pena - Ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale del condannato anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione della pena o per presofferta custodia cautelare - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 303/1990) - Inammissibile sindacato nel merito delle statuizioni della Corte adottate con la sentenza n. 569/1989 - Arbitrario esercizio del giudizio incidentale di legittimità costituzionale - Elusione della forza cogente della pronunciata declaratoria d'illegittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, terzo e quarto comma, come risultante a seguito della sentenza n. 569/1989 della Corte costituzionale) . . . . .

» 43

N. 483. Ordinanza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Commercio - Autorizzazioni all'esercizio - Disciplina differenziata per il rilascio - Adozione o meno del piano di commercio e sviluppo - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.**

(D.-L. 1° ottobre 1982, n. 697, art. 8, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887).

(Cost., artt. 3, 27 e 97). . . . .

» 45

N. 484. Ordinanza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Commercianti, artigiani e coltivatori diretti - Contributi sociali di malattia - Determinazione in misura fissa - Norma non soggetta al sindacato della Corte - Richiamo alla sentenza n. 167/1986 - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, art. 1).

(Cost., artt. 3, 35 e 53). . . . .

» 47

N. 485. Ordinanza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Elusione fiscale - Trattamento sanzionatorio penale - Sanatoria in materia di Irpef, Iva e tasse sulle concessioni governative - Richiamo all'ordinanza n. 275/1990 e alla sentenza n. 369/1988 - Norma non riconducibile agli ambiti propri dell'amnistia - Manifesta infondatezza.**

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 14, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154).

(Cost., art. 79). . . . .

» 48

n. 486. Ordinanza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Espropriazione - Mancanza della determinazione, comunicazione e pubblicazione dell'indennità di stima - Possibilità di adire la corte d'appello - Preclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 67/1990) - Questione analoga già dichiarata inammissibile (ordinanza n. 235/1990) - Manifesta inammissibilità.**

**(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).**

**(Cost., art. 24) . . . . . Pag. 49**

n. 487. Ordinanza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Locazione - Diritto di riscatto del conduttore - Trasferimento della proprietà - Onere di periodica ispezione dei registri immobiliari - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 228/1990) - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, primo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 50**

n. 488. Ordinanza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Docenti supplenti annuali della scuola secondaria ed artistica abilitati non di ruolo - Immissione nei ruoli - Mancata previsione - *Jus superveniens*: d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

**(Legge 20 maggio 1982, n. 270, artt. 34 e 57) . . . . . » 51**

n. 489. Ordinanza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. - Applicazione di sanzioni sostitutive per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice - Esclusione - Inesatta individuazione da parte del giudice *a quo* delle disposizioni da censurare - Manifesta inammissibilità.**

**(C.P.P., art. 444).**

**(Cost., art. 3) . . . . . » 52**

n. 490. Ordinanza 15-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Mutilati ed invalidi civili - Pensione di invalidità o inabilità - Diritto degli eredi - Condizione che la morte del *de cuius* sia avvenuta successivamente all'accertamento dello stato d'invalidità - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 61, 264, 475 e 486 del 1989 e 391/1990) - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, ultimo comma, come interpretato in via autentica dell'art. 1, primo comma, della legge 12 dicembre 1986, n. 912).**

**(Cost., artt. 3, 24 e 113) . . . . . » 54**

N. 491. Ordinanza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Dipendenti statali - Indennità integrativa speciale - Esclusione anche dalla base di calcolo contributiva oltre che da quella della buonuscita - Richiamo a precedenti statuizioni della Corte (ordinanze nn. 143, 189 e 306 del 1990) - Rinnovo al legislatore dell'invito ad una rivisitazione organica della materia del trattamento di fine rapporto del pubblico impiego - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38).

(Cost., art. 3) . . . . .

Pag. 56

N. 492. Ordinanza 9-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Espropriazione forzata - Individuazione dei beni pignorabili - Apparecchio televisivo - Inclusione - Insindacabile scelta del legislatore - Prospettiva di una revisione dell'elenco dei beni impignorabili in sede legislativa - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.C., art. 514).

(Cost., artt. 2, 3 e 9) . . . . .

» 58

N. 493. Sentenza 15-22 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Edilizia residenziale pubblica - Regione Sicilia - Risanamento delle aree degradate di Messina - Graduatorie per l'assegnazione degli alloggi costruendi e costruiti - Requisito del limite massimo del reddito - Esclusione - Principio in via generale non presente nell'ordinamento - Ragionevolezza - Non fondatezza.**

(Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 24 maggio 1990, artt. 5 e 10) . . . . .

» 59

N. 494. Sentenza 15-22 ottobre 1990

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Opere pubbliche - Regione Lombardia - Dighe sul rio Boatti - Valutazione della loro stabilità - Pericolo per la incolumità pubblica - Riconoscimento da parte dello Stato della propria competenza esclusiva - Cessazione della materia del contendere . . . . .**

» 62

N. 495. Ordinanza 15-22 ottobre 1990).

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Gratuito patrocinio - Creditore procedente ammesso - Spese per il compimento di opere - Anticipazione a carico dell'erario - Mancata previsione - *Jus superveniens*: legge 30 luglio 1990, n. 217 - Necessità di un riesame sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti del giudice *a quo*.**

(R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, in relazione all'art. 612 del c.p.c.).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, terzo comma) . . . . .

» 65

N. 496. Sentenza 15-26 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. presso la pretura - Richiesta di giudizio abbreviato - Partecipazione al giudizio dello stesso giudice che abbia emesso ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p. - Incompatibilità - Mancata previsione - Necessità di rigorosa tutela del principio di terzietà (cfr. sentenza n. 268/1986) - Illegittimità costituzionale.**

(C.P.P., art. 34, secondo comma) . . . . . Pag. 66

N. 497. Sentenza 15-26 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Aziende industriali e case di cura - Esercizio di attività economica nello stesso settore - Sgravi contributivi e fiscali - Trattamento di differenziato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 12/1987) - Carattere di specialità della disciplina in materia - Inammissibilità.**

(Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 41) . . . . . » 69

N. 498. Sentenza 15-26 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Esattore - Regione Sicilia - Concessione in esclusiva del servizio riscossione tributi - Nomina di un commissario governativo delegato - Conflitto con i principi della legislazione statale - Difetto di rilevanza rispetto alla situazione processuale del giudizio *a quo* - Richiamo alla sentenza n. 579/1989 - Inammissibilità.**

(Legge regione Sicilia 29 dicembre 1989, n. 19, art. 3, primo comma).

(Statuto regione Sicilia, art. 17) . . . . . » 72

#### ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 63. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 ottobre 1990 (dalla regione toscana).

**Sanità pubblica - Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990 - Accollo alla regione dell'onere economico della relativa spesa, cui la regione è dallo Stato autorizzata a provvedere mediante alienazione di beni od utilizzazione del provento di tributi - Indebita invasione della sfera di competenza regionale e lesione dell'autonomia finanziaria della regione nonché dei principi della copertura finanziaria e del buon andamento della p.a.**

(D.-L. 15 settembre 1990, n. 262).

(Cost., artt. 81, quarto comma, 97, 118, terzo comma, e 119) . . . . . Pag. 77

- n. 64. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 ottobre 1990 (della regione Liguria).

**Sanità pubblica - Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990 - Accollo alla regione dell'onere economico della relativa spesa, cui la regione è dallo Stato autorizzata a provvedere mediante alienazione di beni od utilizzazione del provento di tributi - Indebita invasione della sfera di competenza regionale e lesione dell'autonomia finanziaria della regione.**

(D.-L. 15 settembre 1990, n. 262).

(Cost., artt. 3, 117, 118 e 119) . . . . .

Pag. 80

- n. 648. Ordinanza del pretore di Genova del 19 giugno 1990.

**Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori del settore siderurgico - Prendipensionamento delle lavoratrici di età inferiore a cinquanta anni e non inferiore a quarantasette anni con diritto a trattamento di quiescenza sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quello di compimento dei cinquantacinque anni - Mancata previsione del riconoscimento di anzianità contributiva aumentata fino a dieci anni di anzianità contributiva come per i lavoratori di sesso maschile - Ingiustificato deteriore trattamento delle lavoratrici rispetto ai lavoratori - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 137/1986, 498/1988 e 371/1989.**

(Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 16; legge 31 maggio 1984, n. 193, art. 1; legge 29 febbraio 1988, n. 48, art. 5, quinto comma, di conversione del d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536).

(Cost., artt. 3 e 37) . . . . .

» 82

- n. 649. Ordinanza della Corte di cassazione del 14 dicembre 1988.

**Sanità pubblica - Rimborso delle spese sanitarie sostenute dall'assistito presso strutture private convenzionate - Mancata previsione del diritto al rimborso di spese sostenute per interventi chirurgici presso strutture private in caso in cui non sussistano strutture pubbliche o private convenzionate in grado di eseguire detti interventi - Incidenza sul diritto alla salute del cittadino - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 184/1986, 559/1987 e 992/1988.**

(D.-L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33).

(Cost., artt. 32) . . . . .

» 84

- n. 650. Ordinanza della Corte di cassazione dell'11 luglio 1989.

**Procedimento civile - Impugnazione per revocazione - Mancata previsione nei riguardi delle sentenze di cassazione affette da errore di fatto (nel caso di specie: errore sulla data della notifica del ricorso) rese su ricorsi non basati sulla nullità della sentenza e del procedimento - Irragionevole prevalenza del principio della non impugnabilità delle sentenze di cassazione su quello della revocabilità di tutte le sentenze inficiate da errore di fatto - Violazione del diritto di difesa.**

(C.P.C., art. 395, prima parte, e n. 4).

(Cost., artt. 3 e 24) . . . . .

» 87

- n. 651. Ordinanza del tribunale di Milano del 16 maggio 1990.  
**Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.**  
 (D.-L. 1° febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).  
 (Cost., artt. 3 e 36) . . . . . Pag. 90
- n. 652. Ordinanza del tribunale di Milano del 16 maggio 1990.  
**Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.**  
 (D.-L. 1° febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).  
 (Cost., artt. 3 e 36) . . . . . » 94
- n. 653. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Perugia del 24 luglio 1990.  
**Processo penale - Incidente probatorio - Richiesta del p.m. - Notifica all'indagato - Omessa previsione per il difensore - Termine di due giorni da tale incombente per presentare deduzioni - Compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega.**  
 (C.P.P. 1988, art. 395).  
 (Cost., artt. 24 e 76) . . . . . » 95
- n. 654. Ordinanza del pretore di Rovigo del 30 agosto 1990.  
**Inquinamento - Smaltimento di rifiuti tossico-nocivi mediante scarico in acque superficiali dopo procedimento di depurazione in base alla legge regionale n. 33/1985 - Sanzioni penali - Asserito contrasto con la normativa statale in materia di cui al d.P.R. n. 915/1982 e alle norme comunitarie che vietano tale forma di smaltimento in assenza di preventiva autorizzazione - Violazione delle norme di diritto internazionale, del principio di legalità in materia penale e della competenza regionale per la non consentita legislazione in materia penale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 43/1990.**  
 (Legge regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, art. 35, lett. c), come modificato dalla legge regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, art. 11).  
 (Cost., artt. 10, 11, 25 e 117) . . . . . » 97
- n. 655. Ordinanza del pretore di Ravenna del 22 giugno 1990.  
**Servizio sanitario nazionale - Partecipazione alla spesa sanitaria - Beneficiari dell'esenzione dal pagamento dei c.d. «tikets» - Esclusione dei titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito previsti, non abbiano ancora raggiunto l'età pensionabile - Ingiustificata disparità di trattamento.**  
 (D.-L. 25 novembre 1989, n. 382, art. 3, n. 1, lett. b), come convertito in legge 25 gennaio 1990, n. 8).  
 (Cost., art. 3) . . . . . » 110

- n. 656. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia del 14 maggio 1990.  
**Processo penale - Nuovo codice - Indagini preliminari - Costituzione di parte civile - Richiesta di provvisoria - Omessa previsione di udienza *ad hoc* avanti al g.i.p. - Impossibilità, per l'obbligo del segreto vigente in tale fase, di trasmissione del fascicolo del p.m. al g.i.p. - Limitazione del diritto di agire in giudizio - Preclusione dell'esercizio di funzione giurisdizionale - Disparità di disciplina rispetto ad analoghe situazioni.**  
 (C.P.P. 1988, art. 79; legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24, in relazione al c.p.p. 1988, artt. 329 e 335).  
 (Cost., artt. 3, 24 e 102) . . . . . Pag. 111
- n. 657. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 29 marzo 1990.  
**Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Richieste istruttorie delle parti - Possibilità di proporre solo su impulso del giudice dell'udienza preliminare - Non consentita autonomia ai soggetti processuali in violazione del diritto di difesa.**  
 (C.P.P. 1988, art. 422).  
 (Cost., art. 24) . . . . . » 113
- n. 658. Ordinanza del pretore di Firenze del 19 luglio 1990.  
**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Impignorabilità - Sussistenza (affermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 231/1989) di un «regime generale» dell'impignorabilità delle pensioni - Ingiustificata disparità di trattamento fra percettori di retribuzioni (per le quali è prevista la pignorabilità - sentenza n. 878/1988) ed i percettori di pensioni - Prospettata limitazione della tutela giurisdizionale per chi vanta crediti pecuniari nei confronti di percettori di pensioni.**  
 (Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69).  
 (Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 114
- n. 659. Ordinanza del pretore di Firenze del 19 luglio 1990.  
**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni statali - Impignorabilità - Sussistenza (affermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 231/1989) di un «regime generale» dell'impignorabilità delle pensioni - Ingiustificata disparità di trattamento fra percettori di retribuzioni (per le quali è prevista la pignorabilità - sentenza n. 878/1988) ed i percettori di pensioni - Prospettata limitazione della tutela giurisdizionale per chi vanta crediti pecuniari nei confronti di percettori di pensioni.**  
 (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2).  
 (Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 115
- n. 660. Ordinanza del tribunale di Venezia dell'8 maggio 1990.  
**Processo penale - Rito abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Mancata previsione della possibilità, per il giudice, una volta ritenuto ingiustificato il dissenso, di procedere immediatamente nelle forme del rito abbreviato - Disparità di trattamento rispetto ai coimputati giudicabili con il rito abbreviato - Riferimento alle sentenze nn. 66/1990 e 1983/1990.**  
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247, terzo comma).  
 (Cost., art. 3) . . . . . » 116

N. 661. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Termini Imerese del 19 luglio 1990.

**Processo penale - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente impossibilità per il giudice di ammettere il rito ove ritenga ingiustificato il dissenso del p.m.**

(C.P.P. 1988, art. 438).

(Cost., artt. 3, 24 e 101) . . . . . Pag. 118

N. 662. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria del 9 novembre 1989.

**Impiego pubblico - Personale della carriera di concetto ordinaria - Previsione della decorrenza dei benefici di cui alla legge n. 319/1972 dal 1° luglio 1952 - Mancata previsione sotto il profilo economico della decorrenza da detta data anche sotto il profilo giuridico - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli impiegati della carriera di concetto speciale per i quali i detti benefici hanno decorrenza dal 1° luglio 1952 sia dal punto di vista economico che da quello giuridico - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.**

(Legge 17 dicembre 1986, n. 890, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 97) . . . . . » 119

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 468

Sentenza 9-22 ottobre 1990**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Magistrati - Responsabilità civile - Fatti anteriori al 16 aprile 1988 e proposti successivamente al 7 aprile 1988 - Ammissibilità delle domande - Verifica della non manifesta infondatezza della domanda con rito camerale - Mancata previsione - Conseguente esclusione dell'applicazione degli ordinari reclami ed impugnazioni - Illegittimità costituzionale.****(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 19, secondo comma).****Magistrati - Responsabilità civile - Giudice funzionalmente competente a giudicare delle domande di risarcimento - Fatti commessi da soggetti in concorso con magistrati e intimamente connessi con le condotte dei magistrati - Inclusione nella competenza - Mancata previsione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.****(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 4).****(Cost., artt. 24, 25 e 101).****Magistrati - Responsabilità civile - Necessaria permanenza dell'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia - Condizione di proponibilità delle domande relative a fatti anteriori alla caducazione referendaria - Impossibilità di verifica della legittimità costituzionale di norme abrogate - Inammissibilità.****(C.P.C., artt. 55 e 74).****(Cost., artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 104).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 19 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), e degli artt. 55 e 74 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse l'8 novembre 1989 dal tribunale di Napoli, il 24 novembre e il 18 dicembre 1989, il 10 gennaio, il 19 aprile e il 4 maggio 1990 dal Tribunale di Roma, iscritte rispettivamente ai nn. 72, 230, 231, 438, 454 e 498 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nn. 9, 15, 28, e 31, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti gli atti di costituzione di Polichetti Renato, Leoni Pier Paolo, Scopelliti Francesca erede di Tortora Enzo, Dente Gattola Orazio, Vitalone Wilfredo, Clò Alberto, Ambrosio Albino e Nebbia Marisa, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Giuseppe Zupo per Polichetti Renato, Enrico Guidi per Leoni Pier Paolo, Claudio Chiola per Scopelliti Francesca, Giovanni Giacobbe per Dente Gattola Orazio, Francesco S. Pettinari e Wilfredo Vitalone per Vitalone Wilfredo, Renata Bergonzoni per Clò Alfredo, Ambrosio Albino e Nebbia Marisa e l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1.1. — Nel corso di un giudizio in cui l'attore, con atto notificato il 15 giugno 1988, aveva convenuto in giudizio un magistrato con funzioni di Pretore del lavoro presso la Pretura di Roma, la Repubblica italiana in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché quest'ultimo ed il Ministro di grazia e giustizia nella qualità di firmatario della legge n. 117 del 1988, chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito all'esito di una controversia di lavoro — conclusasi con una conciliazione (che riteneva essere a lui pregiudizievole a causa delle asserite violazioni, da parte del Pretore, della legge processuale) — il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 24 novembre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 13 aprile 1988, n. 117.

Il giudice *a quo* prospetta violazione degli artt. 3, 28 e da 101 a 113 della Costituzione, censurando la norma là dove essa, nell'escludere l'applicabilità della legge ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato anteriormente alla sua entrata in vigore, non prevede che i giudizi introdotti in relazione a tali fatti siano sottoposti a condizioni di proponibilità.

Rileva il Tribunale come la fattispecie sia disciplinata, sul piano sostanziale, dall'abrogato art. 55 del codice di procedura civile, ma ritiene altresì che la correlativa norma di cui all'art. 56 — che prevedeva l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia per poter proporre la domanda — non sia più applicabile in quanto «essenzialmente processuale».

Pertanto la denunciata normativa risulterebbe viziata là dove omette di conferire efficacia ultrattiva al citato art. 56 con la conseguenza che le domande risarcitorie per fatti anteriori alla legge, per le quali non è neppure applicabile il preventivo giudizio di ammissibilità di cui all'art. 5 della legge medesima, resterebbero prive di quel «filtro», viceversa ritenuto indispensabile dalla stessa Corte costituzionale.

1.2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha richiesto la declaratoria d'infondatezza per erroneità del presupposto da cui muove il giudice *a quo*.

L'Avvocatura esclude infatti che la norma denunciata abbia inteso far venir meno le disposizioni preposte a costituire una remora ad azioni temerarie e pretestuose e prospetta, in via alternativa, l'applicabilità alle fattispecie *de quibus* del giudizio preliminare previsto dall'art. 5 legge n. 117 del 1988 (pur rappresentando la difficoltà di estendere tale meccanismo, previsto per un giudizio in cui lo Stato è l'unico legittimato passivo), ovvero ipotizza un'ultrattività dell'art. 56 del codice di procedura civile, più in coerenza con la logica di quel sistema.

1.3. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata Polichetti Renato insistendo per la declaratoria d'illegittimità della norma denunciata.

Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la parte ha prospettato la possibilità che nel processo *a quo* siano applicabili le disposizioni procedurali di cui alla legge n. 117 del 1988, in quanto la limitazione dell'irretroattività della nuova normativa riguarderebbe esclusivamente l'aspetto sostanziale.

2.1. — Nel corso di un procedimento per il risarcimento danni proposto nei confronti di alcuni magistrati, componenti delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (con atti notificati il 16 aprile ed il 28 giugno 1988) per l'asserita difformità di giudizio in questioni identiche che avrebbe cagionato pregiudizio all'attore, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1989, ha sollevato questione analoga a quella illustrata *sub* 1, richiamando anche il parametro costituito dall'art. 97 della Costituzione.

Il giudice *a quo*, richiamandosi alla *ratio* della norma impugnata, osserva come, nella specie, dovrebbe farsi necessariamente applicazione dell'art. 56 del codice di procedura civile, in quanto saldamente legato agli artt. 55 e 74 del codice di procedura civile in un contesto normativo unitario, là dove l'art. 19 precluderebbe tale soluzione in quanto dettato nel presupposto che la legge n. 117 del 1988 sarebbe stata approvata entro i centoventi giorni di posticipazione dell'effetto abrogativo del referendum disposto — sino al 7 aprile 1988 — dal d.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497.

Viceversa la nuova normativa era entrata in vigore il 16 aprile 1988 ed appunto in tale lasso di tempo erano stati notificati gli atti di citazione (ad eccezione del convenuto Cassata). Ne conseguirebbe che per tutti i magistrati, nei cui confronti fossero stati introdotti procedimenti quale quello in esame, dovrebbe ammettersi un incontrollato giudizio di responsabilità, mentre per tutti gli altri opererebbero invece il meccanismo dell'autorizzazione ovvero il giudizio di ammissibilità. La rilevanza della questione — analogamente a quanto *sub* 1 — risulta, a parere del Tribunale, dall'omessa richiesta di autorizzazione da parte dell'attore.

2.2. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte attrice chiedendo la declaratoria di manifesta infondatezza della questione sull'assunto dell'applicabilità, nel lasso di tempo considerato, dell'art. 23 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come conseguenza della valenza immediatamente precettiva dell'art. 28 della Costituzione.

Si assume in particolare nella memoria che una pronuncia di fondatezza della questione determinerebbe «una ingiustificata ed ingiustificabile posizione di privilegio in favore dei magistrati» e che un «filtro» all'azione sarebbe comunque costituito dallo stesso giudizio in corso davanti al Tribunale di Roma.

3.1. — Nel corso di un giudizio in cui l'attore aveva richiesto il risarcimento dei danni asseritamente cagionatigli da due magistrati rispettivamente in servizio presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Roma, convenendo i medesimi, unitamente al Presidente del Consiglio, al Ministro di grazia e giustizia ed alla Repubblica italiana, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 10 gennaio 1990, ha sollevato la medesima questione di cui alle precedenti ordinanze con riguardo agli stessi parametri (escluso l'art. 97 della Costituzione), sinteticamente svolgendo considerazioni analoghe a quelle sviluppate nei suddetti provvedimenti di rimessione.

3.2. — È intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, richiamando le conclusioni e gli argomenti di cui all'atto d'intervento relativo all'ordinanza n. 230 del 1990, prodotto in copia.

4.1. — Nel corso di un giudizio in cui Tortora Enzo aveva richiesto a due sostituti procuratori della Repubblica, al giudice istruttore ed ai componenti il collegio del Tribunale penale, nonché all'amministrazione dello Stato, i danni cagionatigli dall'ingiusta detenzione, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 19 aprile 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, 101, primo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 74 del codice di procedura civile.

Dette norme vengono censurate sulla premessa dell'inapplicabilità dell'art. 56 del codice di procedura civile, in quanto disposizione processuale, nella parte in cui non prevedono anche per il periodo successivo all'abrogazione referendaria, la necessità dell'autorizzazione ministeriale di cui al citato art. 56 e della conseguente designazione del giudice competente — quale condizione di proponibilità della domanda — volta ad ottenere la dichiarazione di responsabilità del magistrato — proposta successivamente al verificarsi dell'effetto abrogativo, ma in relazione a fatti risalenti ad epoca anteriore.

Osserva il giudice *a quo* come gli artt. 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, costituissero un sistema organico, volto a filtrare, attraverso la preventiva autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, l'abuso dell'azione di responsabilità, esigenza riconosciuta come imprescindibile anche dal legislatore del 1988 con la previsione di un giudizio di ammissibilità, onde la mancanza di un qualsivoglia meccanismo di controllo nel lasso di tempo corrente tra abrogazione e nuova disciplina parrebbe «il frutto di una incompleta raffigurazione della esigenza di dettare norme intertemporali, piuttosto che il risultato di positivo esercizio di sciente discrezionalità».

Tuttavia, prosegue l'ordinanza, soltanto questa Corte potrebbe avallare un'interpretazione che affermasse la permanente applicabilità dell'art. 56: soltanto l'autorevolezza di una decisione interpretativa di rigetto in tal senso potrebbe infatti evitare un potenziale conflitto tra poteri dello Stato (ipotizzabile là dove il giudice ritenesse la domanda improponibile per difetto di autorizzazione ed il Ministro ritenesse per converso non esservi luogo ad alcuna attività autorizzatoria).

D'altra parte sostenere che fattispecie sostanzialmente inquadrabili *ex art.* 55 del codice di procedura civile debbano essere processualmente disciplinate dall'art. 5 della legge n. 117 del 1988 darebbe luogo ad un «*monstrum* giuridico, con problemi ermeneutici davvero irrisolvibili».

La censura va prospettata, a parere del remittente, per la disparità di trattamento conseguente al diverso momento cronologico della *vocatio in ius*, sotto il profilo della possibilità per l'attore di sottrarre il processo al giudice che sarebbe stato designato *ex art.* 56 del codice di procedura civile, per l'effetto d'inutile ed indeterminabile proliferazione di domande risarcitorie, ed infine per la potenziale attitudine ad incidere negativamente sull'indipendenza del giudice.

4.2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza della questione, qualificata come sostanzialmente identica a quelle sollevate negli altri giudizi.

4.3. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito Dente Gattola Orazio il quale ha anzitutto sostenuto l'inammissibilità di un'azione proposta contro i singoli componenti di un collegio in relazione ad una manifestazione di volontà, qual è la decisione, essenzialmente unitaria e non scindibile in una pluralità di atti individuali, a meno di concretare una forma di responsabilità oggettiva. La parte convenuta, atteso il vincolo del segreto, non sarebbe comunque in grado di apprestare un'adeguata difesa, onde si prospetterebbe un contrasto con l'art. 24 della Costituzione, secondo un profilo che, si sostiene, non sarebbe incompatibile con quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 18 del 1989.

4.4. — Si è altresì costituita Scopelliti Francesca chiedendo la declaratoria d'inammissibilità, ovvero d'infondatezza della questione, che riguarderebbe la stessa norma abrogativa referendaria, avendo il giudice *a quo* nella sostanza richiesto «un'ulteriore ultrattività» del regime di cui all'art. 56 del codice di procedura civile.

Sempre con riguardo alla dedotta inammissibilità, si obietta che la stessa competenza del Tribunale di Roma verrebbe posta in dubbio là dove si ritenesse applicabile l'art. 56 citato, in quanto diverrebbe nuovamente operante il meccanismo di designazione del giudice da parte della Suprema Corte. Parimenti irrilevante risulterebbe la denuncia dell'art. 19 della legge n. 117 del 1988, inapplicabile nel giudizio *a quo*.

Riaffermata la natura processuale dell'art. 56 del codice di procedura civile ed escluso che una disparità di trattamento possa mai scaturire dalla successione delle leggi nel tempo, la difesa della parte privata contesta che la scelta legislativa circa il filtro di ammissibilità rappresenti una risposta alla volontà referendaria e che possa essere assunta a parametro (si osserva altresì come nessuna condizione sia richiesta per promuovere l'azione penale nei confronti del magistrato e come, in definitiva, il meccanismo di cui all'art. 56 del codice di procedura civile, prevedesse l'intervento di un organo politico, quale il Ministro).

Quanto al richiamo agli artt. 25 e 97 della Costituzione, si sostiene in memoria che nell'art. 56 del codice di procedura civile vi era la negazione stessa del principio del giudice naturale e che il buon andamento dell'amministrazione non potrebbe mai passare attraverso una limitazione della domanda di giustizia, né sarebbe in alcun modo conferente l'argomento riguardante la presunta proliferazione di domande risarcitorie.

Nel concludere sottolineando la necessità che i principi d'imparzialità ed indipendenza vengano bilanciati con altri valori costituzionali, la parte prospetta, in subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 del codice di procedura civile, ove ritenuto applicabile, sia alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che ha sanzionato le condizioni di procedibilità affidate alla discrezionalità della stessa Amministrazione interessata al giudizio, sia in rapporto all'art. 25 della Costituzione, per la mancanza di criteri predeterminati che guidino la scelta del giudice competente da parte della Corte di cassazione.

Nell'imminenza dell'udienza la parte ha poi depositato ulteriore memoria insistendo sulla natura processuale dell'art. 56 del codice di procedura civile, che priverebbe di fondamento la tesi della sopravvivenza di tale norma, ed escludendo per converso ogni possibile applicabilità della normativa di cui alla legge n. 117 del 1988. La difesa di Scopelliti Francesca ribadisce altresì le proprie considerazioni negative circa la possibilità di intervenire con una sentenza additiva per colmare un vuoto processuale che, anche in mancanza di «filtro», si asserisce essere compatibile con i principi costituzionali.

5.1. — Nel corso di un giudizio promosso da Vitalone Wilfredo nei confronti di alcuni magistrati del Tribunale di Modena che, nell'esercizio delle loro funzioni reagenti e giudicanti, gli avrebbero cagionato pregiudizio in un procedimento conclusosi nel 1983, il Tribunale di Roma ha sollevato la medesima questione di cui *sub* 4.1, concernente gli artt. 55 e 74 del codice di procedura civile, in riferimento ai medesimi parametri (ad esclusione dell'art. 25 della Costituzione), svolgendo sinteticamente motivazioni del tutto analoghe.

5.2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza richiamando le considerazioni svolte nel giudizio di cui all'ordinanza n. 230 del 1990 e producendo copia del relativo atto d'intervento.

5.3. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti i magistrati Ambrosio Albino, Clò Alfredo, Nebbia Marisa, tutti chiedendo l'accoglimento della prospettata denuncia d'illegittimità.

Si è altresì costituito l'attore Vitalone Wilfredo escludendo che la domanda proposta dovesse essere assoggettata a qualsivoglia «filtro» attesa la asserita rilevanza penale della condotta ascritta ai convenuti ovvero, in subordine, in considerazione dell'inquadrabilità dell'azione stessa tra quelle che regolano la responsabilità dei pubblici funzionari.

6.1. — Il Tribunale di Napoli, nel corso di un giudizio per risarcimento del danno analogo ai precedenti e relativo sempre a fatti anteriori alla legge n. 117 del 1988, ha sollevato, con ordinanza emessa l'8 novembre 1989, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge predetta in relazione agli artt. 24, 25 e 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che al giudice competente a giudicare sulle domande proposte contro lo Stato per fatti commessi da magistrati, vengano devolute anche le domande relative a fatti commessi da altri soggetti in concorso con i magistrati o comunque connessi alle condotte dei magistrati stessi.

A parere del giudice *a quo* le disposizioni processuali della legge n. 117 del 1988 devono trovare applicazione anche se le azioni proposte si riferiscono a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (e ciò sarebbe confermato, oltre che dai lavori preparatori, anche dal tenore dell'inciso contenuto nell'art. 19: «nei casi previsti dagli articoli 2 e 3»).

Richiamati alcuni momenti salienti del processo penale dal quale l'attore assume essere stato danneggiato, il Tribunale osserva che la domanda proposta avverso la pubblica Amministrazione di appartenenza dei magistrati, non risultando introdotta nella Corte d'appello viciniora *ex* art. 4 della legge n. 117 del 1988, dovrebbe essere dichiarata inammissibile. Ma poiché la norma citata non prevede che analoghe domande per fatti intimamente connessi posti in

essere da altri soggetti — ovvero da questi ultimi in concorso con magistrati — siano attratte dalla competenza funzionale suddetta, il Tribunale osserva che un giudice della medesima Corte d'appello può finire per pronunciarsi sui comportamenti di un collega del distretto, in violazione del principio del giudice naturale e del diritto alla difesa.

Rileva infine il giudice *a quo* come nell'omessa previsione oggetto della denuncia sia anche ravvisabile una lesione del principio dell'indipendenza del giudice, sotteso ai meccanismi di spostamento di competenza nei procedimenti riguardanti i magistrati. In conclusione si sottolinea come un'eventuale separazione dei giudizi comprometterebbe l'economia processuale comportando altresì il rischio di giudicati contrastanti.

6.2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, eccependo anzitutto l'inammissibilità della questione in quanto sarebbe da escludere l'applicabilità delle disposizioni processuali di cui alla più volte citata legge n. 117 del 1988 per fatti non regolati dalla normativa sostanziale della stessa, in quanto antecedenti la sua entrata in vigore. La stessa struttura del giudizio e la esclusiva legittimazione passiva dello Stato non consentirebbero infatti di scindere la disciplina processuale *ex artt. 4 e 5* della legge citata dal complesso unitario cui appartiene.

Conclude l'Avvocatura osservando, nel merito, come, nell'ipotesi di cause inscindibili, operi comunque la *vis attractiva* dello speciale foro per le domande connesse, analogamente a quanto accade nel caso del foro erariale.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le ordinanze dei Tribunali di Roma e di Napoli propongono questioni di contenuto analogo ovvero sostanzialmente identico, onde possono essere riunite, contestualmente trattate e decise con unico provvedimento.

2. — Il Tribunale di Napoli, con ordinanza dell'8 novembre 1989 (R.O. n. 72/1990), in relazione agli artt. 24, 25 e 101 della Costituzione, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui «non prevede che il giudice ivi indicato, funzionalmente competente a giudicare delle domande di risarcimento contro lo Stato per fatti dei magistrati, sia funzionalmente competente anche in relazione alle domande relative a fatti commessi da altri soggetti in concorso con magistrati, ovvero relative a fatti posti in essere da altri soggetti, ma intimamente connessi con le condotte dei magistrati».

Il giudizio *a quo* concerne fatti anteriori all'entrata in vigore della legge citata.

2.1. — La questione è inammissibile.

Come si dirà più diffusamente in seguito, la legge 13 aprile 1988, n. 117, in forza della irretroattività sancita dal suo art. 19, secondo comma, non si applica per fatti accaduti anteriormente alla data della sua entrata in vigore (16 aprile 1988) in alcuna sua parte, né sostanziale né processuale, trattandosi di un insieme organico e non scindibile, fondato su una *ratio* radicalmente innovativa del regime precedente, nel senso che, per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, risponde ora lo Stato e in via di rivalsa il magistrato.

L'estraneità della legge n. 117 del 1988 rispetto al fatto e al rito del giudizio *a quo* rende del tutto irrilevante ai fini della decisione di merito la questione sollevata.

3. — Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 19 aprile 1990 (R.O. n. 454/1990), in relazione agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, 101, primo comma, 104, primo comma, della Costituzione, e con altra ordinanza del 4 maggio 1990 (R.O. n. 498/1990), in relazione agli artt. 3, 97, 101 e 104 della Costituzione, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 74 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevedono; dopo l'abrogazione referendaria, la permanente necessità dell'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, *ex art. 56*, primo comma, del codice di procedura civile, quale condizione di proponibilità della domanda nel giudizio di responsabilità civile del magistrato per fatti commessi anteriormente alla caducazione referendaria, nonché la designazione del giudice competente da parte della Corte di Cassazione, *ex art. 56*, secondo comma, del codice di procedura civile.

3.1. — La questione è inammissibile.

Non possono essere sottoposte a verifica di legittimità costituzionale norme abrogate se non quando si tratti di cancellarne effetti residuali, non invece allorché si chieda di richiamarne in vigore altre ad esse collegate e parimenti abrogate.

Sotto un profilo di mera logica ordinamentale, al fine di individuare il diritto transitorio tra due normative che si succedono nel tempo, non è censurabile la legge che precede per non avere previsto il regime applicabile dopo la propria abrogazione, ma semmai la legge recenziore, dato che sono prerogative del legislatore, che riforma o innova, la scelta e la statuizione delle norme regolatrici dei rapporti non esauriti o definitivamente decisi sotto l'impero della disciplina abrogata.

4. — Il Tribunale di Roma, con tre ordinanze, rispettivamente del 24 novembre 1989 (R.O. n. 230/1990), del 18 dicembre 1989 (R.O. n. 231/1990), del 10 gennaio 1990 (R.O. n. 438/1990), in relazione agli artt. 3, 28, 101 a 113, nonché nella seconda anche 97 della Costituzione, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in quanto non prevede condizioni di proponibilità della domanda di risarcimento e, più in particolare, l'autorizzazione ministeriale di cui all'abrogato art. 56, primo comma, del codice di procedura civile.

4.1. — Questa Corte ha riconosciuto il rilievo costituzionale di un meccanismo di «filtro» della domanda giudiziale, diretta a far valere la responsabilità civile del giudice, perché un controllo preliminare della non manifesta infondatezza della domanda, portando ad escludere azioni temerarie e intimidatorie, garantisce la protezione dei valori di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale, sanciti negli artt. da 101 a 113 della Costituzione nel più ampio quadro di quelle «condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati» che «la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono» (v. sentenze n. 2 del 1968 e n. 26 del 1987).

Tale filtro, nell'ordinamento introdotto nel 1940, era rappresentato dall'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, che si configurava come condizione di proponibilità della domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice, ex art. 56, primo comma, del codice di procedura civile.

Gli articoli del vigente codice di procedura civile 55 (Responsabilità civile del giudice) e 74 (Responsabilità del pubblico ministero) costituivano insieme all'art. 56 (Autorizzazione) un sistema coerente di tutela della funzione giurisdizionale, sia nella limitazione dei titoli di responsabilità del giudice — dolo, frode o concussione, omissione o ritardo di provvedere su istanze o domande delle parti o di compiere atti del suo ministero — sia nella valutazione discrezionale dell'autorità politica titolare di potere autorizzatorio.

Questo sistema è stato caducato con referendum popolare, i cui effetti abrogativi sono stati posticipati di 120 giorni dalla pubblicazione del d.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497: un differimento, sino al 7 aprile 1988, dell'efficacia dell'abrogazione referendaria, giustificato nel preambolo del citato d.P.R. n. 497 del 1987 con «la necessità di evitare che, a seguito del risultato del referendum, la materia della responsabilità civile dei magistrati resti priva di disciplina specifica», donde la proroga dell'entrata in vigore degli effetti abrogativi nella misura massima prevista dalla legge data la complessità della materia, nonché per «consentire l'approvazione di una nuova disciplina sostitutiva della precedente». Ciò nell'intento di evitare che la responsabilità civile del giudice fosse abbandonata alle previsioni generali dell'art. 2043 del codice civile (Risarcimento per fatto illecito) o dell'art. 2236 del codice civile (Responsabilità del prestatore d'opera) o assimilata a quella dei funzionari e dipendenti dello Stato a norma dell'art. 23 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ma disciplinata con una nuova regolamentazione specifica senza soluzione temporale di continuità. Questa si è, invece, verificata per il protrarsi dell'*iter* parlamentare della legge n. 117 del 1988, entrata in vigore soltanto il 16 aprile 1988.

4.2. — Se è di tutta evidenza che i giudizi promossi, non importa se prima o dopo la data di entrata in vigore della legge n. 117 del 1988, per fatti del magistrato commessi anteriormente a quella data, hanno la fonte della propria *causa petendi* nei titoli di responsabilità previsti dall'art. 55 del codice di procedura civile, non sarebbe assistita da alcuna certezza quella interpretazione che, scindendo le norme sostanziali da quelle processuali nel disposto dell'art. 19 della legge n. 117 del 1988, applicasse i canoni del *ius superveniens* e del *tempus regit actum*, con la conseguenza di ridurre la portata della irretroattività della nuova legge alle sole fattispecie sostanziali, di cui agli artt. 2 e 3, escludendone quelle processuali di cui agli artt. 4 e 5.

Una lettura corretta dell'art. 19, secondo comma, non può che condurre a intendere la irretroattività come estesa a comprendere le fattispecie sostanziali insieme con l'intera struttura procedimentale che pone in primo piano il danno ingiusto risarcibile dallo Stato in luogo della diretta responsabilità civile del magistrato, con la conseguente legittimazione passiva dello Stato, l'intervento facoltativo del magistrato, la successiva azione di rivalsa dello Stato contro di lui.

Una esclusione dalla irretroattività delle norme di carattere processuale disposta dall'art. 19 citato, porterebbe ad applicarle, con il canone «in quanto compatibile», ad un procedimento del tutto diverso nella *causa petendi* e nel destinatario del *petitum*, con estensione variabile delle regole utilizzate ed opinabilità di orientamenti, gravemente lesive della certezza del diritto.

4.3. — Del tutto improponibile è, peraltro, la tesi inversa della conservazione in vigore, quale norma transitoria, dell'art. 56 del codice di procedura civile abrogato dal referendum, inteso come modo di essere dell'azione di responsabilità di cui all'art. 55 del codice di procedura civile, che pur continua a costituire la base della *causa petendi* per

giudizi relativi a fatti precedenti l'abrogazione referendaria. Si deve qui richiamare la peculiare natura del *referendum*, quale atto-fonte dell'ordinamento. A differenza del legislatore che può correggere o addirittura disvolere quanto ha in precedenza statuito, il referendum manifesta una volontà definitiva e irripetibile.

La caducazione dell'art. 56 del codice di procedura civile, come non potrebbe consentire al legislatore la scelta politica di far rivivere la normativa ivi contenuta a titolo transitorio, così sottrae all'interprete l'operazione logica di una sua ultra-attività.

4.4. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 117 del 1988 è dunque da ritenere fondata.

Il legislatore, come risulta dagli atti parlamentari, era ben consapevole del distacco temporale che sarebbe intervenuto tra la abrogata normativa codicistica e quella dettata con la irretroattiva nuova legge n. 117.

Non potendo ignorarsi: a) che il differimento degli effetti del referendum abrogativo era motivato dalla esigenza di non lasciare senza una disciplina specifica la materia della responsabilità civile per fatti causati dall'esercizio della giurisdizione; b) che questa Corte aveva ribadito in sede di giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo la indispensabilità di un «filtro» a garanzia della indipendenza e autonomia della funzione giurisdizionale; la mancata previsione nel contesto dell'art. 19 della legge n. 117 del 1988, di una norma a tutela dei valori di cui agli artt. 101 a 113 della Carta costituzionale determina *vulnus* — prima ancora che dei suddetti parametri — del principio di non irragionevolezza implicato dall'art. 3 della Costituzione.

Per un equo bilanciamento degli interessi giustapposti, della indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale e della giustizia da rendersi al cittadino per danni derivantigli dall'esercizio di quella funzione, l'art. 19 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il Tribunale competente, con rito camerale e conseguente applicazione degli ordinari reclami ed impugnazioni, verifichi la non manifesta infondatezza della domanda ai fini dell'ammissibilità dell'azione di responsabilità nei confronti del magistrato promossa successivamente al 7 aprile 1988, per fatti anteriori al 16 aprile 1988, data di entrata in vigore della legge n. 117.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui, quanto ai giudizi di responsabilità civile dei magistrati, relativamente a fatti anteriori al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non prevede che il Tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilità;*

*dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 101 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe;*

*dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 74 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 469

Sentenza 9-22 ottobre 1990**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Reati militari - Diserzione e mancanza alla chiamata - Non consentito procedimento in contumacia - Eliminazione degli effetti perversi della sentenza n. 503/1989 della Corte - Incongruenza e irrazionalità della disposizione denunciata - Illegittimità costituzionale.****(C.P.M.P., art. 377).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 27 e il 28 marzo 1990 dal Tribunale militare di Padova nei procedimenti penali a carico di Misciali Fabrizio e Bracci Andrea, iscritte ai nn. 407 e 408 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

*Ritenuto in fatto*

Con due ordinanze, rispettivamente del 27 e del 28 marzo 1990, il Tribunale militare territoriale di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 c.p.m.p., con riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione.

Riferiva nelle ordinanze il Tribunale che procedevasi per il delitto di diserzione aggravata nei confronti di due soldati che, trasferiti dal carcere giudiziario militare al rispettivo reparto, non si erano mai ad esso presentati benché fossero trascorsi oltre sei mesi (artt. 148 n.2 e 154 n.1 c.p.m.p.). Citati al giudizio del Tribunale, non erano comparsi né avevano giustificato alcun legittimo impedimento.

A quel punto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale perchè l'impugnato art. 377 dispone che, per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, non è consentito il procedimento in contumacia, salvo l'ipotesi di concorso di altro delitto, o di cessazione della permanenza, o dell'ordine del Procuratore Generale militare della Repubblica.

Nella specie, nessuna delle dette ipotesi ricorreva, ed anzi osserva il Tribunale che una sola volta nel dopoguerra il Procuratore Generale militare si è avvalso della detta facoltà nell'anno 1946.

Tuttavia, fino a quando vigeva l'art. 308 c.p.m.p., la detta disposizione non aveva dato luogo ad inconvenienti di rilievo. L'art. 308, infatti, in deroga alle regole del codice di rito comune, consentiva l'arresto obbligatorio in flagranza in ogni caso di reato militare punibile con pena detentiva.

E poichè la diserzione (così come la mancanza alla chiamata) è reato permanente, e in questo «lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza» (art. 383, comma 2, cod. proc. pen.; art. 237 cod. proc. pen. abrogato), era lecito adottare misure coercitive personali per far cessare la permanenza e rendere così possibile il dibattimento anche nella contumacia dell'imputato.

Ma con sentenza n. 503 del 1989 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 308 c.p.m.p., sicchè sono divenuti operanti i principi del codice di procedura penale comune che regolano la libertà personale. In base agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., pertanto, l'arresto in flagranza non può essere disposto se la pena prevista per il reato non superi nel massimo almeno gli anni tre di reclusione (arresto facoltativo). La diserzione, invece, è punita con la reclusione militare da sei mesi a due anni (art. 148 c.p.m.p.); anche in caso di aggravante, per la durata dell'assenza oltre i sei mesi, l'aumento va fino alla metà, sicchè la pena non può mai superare i tre anni di reclusione militare, nemmeno nel massimo (art. 154 n.1 c.p.m.p.).

Ne consegue l'impossibilità di far cessare la permanenza della diserzione mediante misure coercitive, nemmeno per interrompere l'attività criminosa (cosidetto «arresto eccezionale») perchè questo è consentito soltanto in ordine a taluni delitti tassativamente indicati dal codice (art. 381, comma 2, cod. proc. pen.), e fra questi non figura la diserzione.

Il disertore, pertanto, resta in libertà nonostante la permanente flagranza del reato e, se non si presenta al dibattimento, nemmeno è possibile processarlo in contumacia attesa la disposizione impugnata, almeno fino al 31 dicembre dell'anno in cui compirà i 45 anni di età: fino al momento, cioè, nel quale, venendo a cessare gli obblighi militari a sensi dell'art. 9 d.P.R. 14 febbraio 1954, n. 237, si esaurisce altresì la permanenza del reato.

Rileva il Tribunale che una siffatta situazione è incompatibile con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, a causa della grave disparità di trattamento nei confronti dei militari che, pur versando in istato di arbitraria assenza, si sieno poi presentati al reparto entro i cinque giorni, subendo così il processo e l'inflizione della pena. L'art. 377, infatti, finisce per privilegiare coloro che persistono nel reato e non rispondono alla convocazione al dibattimento.

Nè può invocarsi l'esistenza del potere del Procuratore Generale, che ha la discrezionale facoltà di ordinare che si proceda comunque al dibattimento.

A parte, infatti, che quel potere è caduto di fatto in desuetudine, esso comunque — osserva l'ordinanza — è manifestamente a sua volta incompatibile con l'art. 112 della Costituzione, che fa obbligo al pubblico ministero di esercitare l'azione penale.

Di qui la sollevata questione, su espressa richiesta del pubblico ministero al dibattimento.

Nessuno è intervenuto o si è costituito nel giudizio innanzi a questa Corte.

#### *Considerato in diritto*

1. — Lamenta il Tribunale militare di Padova, con le due ordinanze in esame, che l'art. 377 c.p.m.p., vietando il procedimento contumaciale nei confronti degli imputati di diserzione (salvo talune ipotesi eccezionali che, comunque, nella specie non si verificano), consente di fatto l'impunità e assicura la libertà ai disertori più ostinati. Questi, infatti, mai rientrando al reparto e mai presentandosi al dibattimento, acquisiscono un assurdo privilegio rispetto a coloro che rientrano dalla diserzione: perchè soltanto questi ultimi, facendo cessare la permanenza del reato, realizzano una delle condizioni che permettono anche il giudizio in contumacia. Nè è possibile far cessare coattivamente la permanenza perchè questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 503 del 1989 e in riferimento all'art. 13 della Costituzione, l'art. 308 c.p.m.p. che prevedeva l'arresto in flagranza per qualunque reato militare punito con la reclusione. Sicchè attualmente l'arresto in flagranza è consentito secondo i principi degli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. comune, per i quali occorre che, per il reato per cui si procede, sia prevista almeno una pena superiore ad anni tre di reclusione nel massimo. Massimo che la pena comminata per la diserzione non attinge (art. 148 c.p.m.p.), nemmeno se ricorra l'aggravante della durata superiore a sei mesi (art. 154 n. 1 c.p.m.p.). Di qui il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Vero è che lo stesso art. 377 impugnato contempla la possibilità di procedere anche in contumacia per la diserzione se il Procuratore Generale militare lo ordina. Ma osserva il Tribunale che, in tal caso, il contrasto si verificherebbe nei confronti dell'art. 112 della Costituzione: ed infatti questa norma, dopo il secondo conflitto mondiale, ha avuto attuazione una sola volta nel 1946.

Nessuno è intervenuto nè si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte.

2. — Le due ordinanze sollevano la stessa questione, con riferimento ad uguali parametri. Esse possono, pertanto, essere riunite per essere decise con unica sentenza.

3. — La questione è fondata.

L'assurda ed intollerabile situazione, giustamente denunciata dal Tribunale militare di Padova, è manifestamente un effetto perverso della sentenza di questa Corte n. 503 del 1989, che ha eliminato lo schermo che ne occultava le gravi anomalie. D'altra parte, la Corte non poteva non intervenire in ordine a così grave discriminazione fra i due codici, concernente un diritto fondamentale quale la libertà personale del cittadino.

Vero è, dunque, che quella sentenza ha messo in luce, in realtà, l'incongruenza della disposizione ora denunciata: nè appare persuasivo il tentativo di giustificarla contenuto nei lavori preparatori.

Affermare, infatti, che un giudizio anticipato, rispetto a reati come la diserzione o la mancanza alla chiamata, la cui gravità sarebbe «in continuo crescendo» via via che la permanenza perdura, potrebbe cagionare l'inflizione di una pena incongrua, dimostra troppo: se l'argomento avesse consistenza, il codice penale militare avrebbe dovuto vietare in assoluto il processo in contumacia per qualunque reato permanente.

Mentre poi esiste già una disposizione che aumenta la pena fino alla metà quando la diserzione (o la mancanza alla chiamata) superi i sei mesi (art. 154 n. 1 c.p.m.p.). D'altra parte, la sentenza di condanna di primo grado interromperebbe la permanenza del reato, facendo decorrere, nella persistenza della condotta antiggiuridica, un nuovo reato di diserzione, sicchè mai sarebbero incongrue le conseguenze sanzionatorie.

Nè più consistenza ha la spiegazione offerta dalla dottrina specialistica, secondo cui la *ratio* sarebbe stata quella di incentivare il più possibile l'adempimento dell'obbligo militare. Una volta, infatti, che il disertore si presenti, specie se ha superato i sei mesi di assenza arbitraria, la condanna seguirà inesorabilmente e la pena sarà severa, sicchè non si vede quale incentivo rappresenti una disposizione che, al contrario, risparmia al disertore anche il processo fino a quando

permanga la diserzione. Che poi, a quei tempi, fosse sembrato ai compilatori del c.p.m.p. inaccettabile che il militare potesse esimersi dal presentarsi ai suoi giudici, fra l'altro anche suoi superiori, è possibile: ma doveva essere una ragione di più, semmai, per reprimere la condotta illecita anzichè premiarla con l'impunità: e ciò senza rilevare che anche questa supposta ratio sarebbe stata comune ad analogo comportamento per qualsiasi altro reato militare.

La disposizione, pertanto, è di per se stessa priva di razionalità nello strano e ingiustificato privilegio che concede ai disertori più ostinati, oltre che nel confronto rispetto al trattamento che ricevono proprio coloro che, alla fine, si mostrano più sensibili al richiamo del dovere e della legge.

Come poi correttamente osserva il Giudice rimettente, l'esistenza di una clausola potestativa a discrezione del Procuratore Generale militare, cui è data facoltà di ordinare che tuttavia si proceda, non elimina la denunciata illegittimità. A prescindere, infatti, dalla compatibilità di siffatto potere discrezionale con l'art. 112 della Costituzione, la disposizione spiegherebbe, comunque, i suoi effetti, ogniquale volta quel potere non venisse esercitato.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1236

N. 470

Sentenza 9-22 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Proprietà - Occupazione d'urgenza di aree da espropriare - Scadenza del termine - Indennità di occupazione - Determinazione - Mancanza della valutazione dell'apposita commissione - Diritto di agire in giudizio - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 67/1990, 47, 64 e 87 del 1969, 130/1970, 57/1972, 24 e 97 del 1973, 530/1989) - Irrazionalità - Privazione della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale.**

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, quarto comma, così come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia, agevolata e convenzionata), come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio

1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1990 dal Tribunale di Pavia nel procedimento civile vertente tra Giuliana Tavazzani e il Comune di Pavia, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale di Pavia, con ordinanza 5 aprile 1990 — emessa nel corso di un giudizio promosso per la determinazione e la liquidazione dell'indennità di occupazione di un immobile, ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come mod. dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 — ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità di occupazione, finché manchi la valutazione della commissione prevista dall'art. 16 della medesima legge n. 865 del 1971.

Il giudice *a quo*, premesso che, nel caso di specie, era mancata la su detta valutazione, con la conseguenza che, secondo la norma impugnata, l'azione non poteva essere proposta, ha dedotto il contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione dell'art. 20, quarto comma della legge n. 865 del 1971, come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, in quanto impedisce agli interessati di agire in giudizio a tutela di un proprio diritto.

Nell'ordinanza di rimessione si rammenta che, in un caso analogo, relativo alla liquidazione dell'indennità di espropriazione, la Corte costituzionale si è già pronunciata, con la sentenza n. 67 del 1990, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971, come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, «nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge».

Nell'ordinanza di rimessione si prospetta la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata nei seguenti termini: «nella parte in cui, dopo la scadenza del termine di occupazione legittima, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la liquidazione dell'indennità di occupazione, finché manchi la determinazione dell'indennità medesima da parte della commissione».

2. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, né si sono costituite le parti private.

#### *Considerato in diritto*

1. — Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 — nella parte in cui non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità di occupazione, finché manchi la valutazione della commissione prevista dall'art. 16 della medesima legge — violi l'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Secondo il giudice *a quo*, la norma si pone in contrasto col precetto fissato dall'art. 24, primo comma, della Costituzione, in base al quale «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti».

La questione è fondata.

2. — Va osservato preliminarmente che, secondo la disciplina dettata dall'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, così come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in caso di occupazione di urgenza delle aree da espropriare, l'indennità di occupazione è determinata da un'apposita commissione, istituita a norma dell'art. 16. Più precisamente l'art. 20, al terzo comma, stabiliva che detta commissione provvedesse «alla determinazione dell'indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'art. 16 ovvero, per ciascun mese, o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua».

Su tale disposizione ha inciso la declaratoria d'illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 5 del 1980, con la quale sono stati dichiarati illegittimi l'art. 16, commi cinque, sei e sette della legge n. 865 del 1971, come modificati dalla legge n. 10 del 1977 (relativi alla misura dell'indennità di espropriazione) e l'art. 20, terzo comma, relativo alla misura dell'indennità di occupazione.

In relazione a dette declaratorie d'illegittimità costituzionale, va precisato, peraltro, che costituisce *ius receptum* — secondo quanto emerge dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 216 del 1990; n. 1022 del 1988; n. 355 del 1985; n. 231 del 1984) e dal costante indirizzo della Corte di cassazione — che esse non hanno inciso sulla competenza delle Commissioni previste dall'art. 16 e sulla devoluzione ad esse della determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione, ma hanno toccato soltanto i criteri relativi alle indennità per le aree con destinazione edificatoria.

Ne deriva la permanente operatività del disposto dell'impugnato art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971, come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, secondo il quale, contro la determinazione dell'indennità di occupazione, gli interessati possono «proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità stessa a cura del sindaco, nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili».

3. — Come ha osservato il giudice *a quo* nell'ordinanza di rimessione, la disposizione è analoga a quella — dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 67 del 1990 — contenuta nel precedente art. 19, a norma della quale ai proprietari e agli altri interessati al pagamento dell'indennità di espropriazione era attribuita la facoltà di proporre opposizione alla stima compiuta dalla commissione prevista dall'art. 16, entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione nel Foglio degli annunci legali della provincia.

Questa Corte, con la citata sentenza, ha dichiarato illegittimo l'art. 19 nella parte in cui, pur dopo che fosse avvenuta l'espropriazione, non consentiva agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché mancasse la relazione di stima.

In tale decisione è stato ribadito il principio, già costantemente affermato, secondo il quale la tutela giurisdizionale, pur potendo essere disciplinata dal legislatore con modalità particolari in relazione alle situazioni giuridiche alle quali si riferisce, deve sempre essere effettiva e la sua disciplina non può risolversi in un differimento di essa *sine die* o, comunque, in un suo sostanziale svuotamento. L'art. 19 della legge n. 865 del 1971 consentiva, invece, alla pubblica amministrazione, omettendo l'adempimento relativo alla relazione di stima, non solo di differire senza limiti di tempo la corresponsione dell'indennità di espropriazione, ma anche d'impedire indefinitamente l'esperibilità dell'azione per ottenerne la liquidazione in sede giudiziaria.

4. — Nel procedere all'esame della questione prospettata dal giudice *a quo*, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze n. 47 del 1964; n. 87 del 1969; n. 130 del 1970; n. 57 del 1972; nn. 24 e 97 del 1973 e, da ultimo, anche la sentenza n. 530 del 1989), l'art. 24, primo comma, della Costituzione non impone una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, quando ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia. E, anche se sussistono queste circostanze, il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa ovvero di non differirla irrazionalmente o *sine die*.

L'art. 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, così come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977 — nel regolare la tutela giurisdizionale del proprietario e degli altri soggetti interessati al conseguimento dell'indennità di occupazione — opera una scissione tra l'insorgenza del diritto a tale indennità e l'azionabilità di esso.

Il diritto all'indennità nasce, infatti, con l'occupazione dell'area, mentre l'esperibilità dell'azione è differita alla determinazione dell'indennità in sede amministrativa ed alla sua comunicazione all'interessato, senza che sia stabilito alcun termine entro il quale tali adempimenti debbono essere compiuti.

Ne deriva che l'esperibilità dell'azione, pur dopo la nascita del diritto all'indennità, a seguito della privazione del possesso del bene, può essere paralizzata *ad libitum* dalla pubblica amministrazione, attraverso l'omessa determinazione dell'indennità, ovvero attraverso l'omessa comunicazione della determinazione stessa.

È evidente che l'art. 20 della legge n. 865 del 1971, così disponendo, disattende completamente la *ratio* dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, il quale non consente al legislatore di rimettere all'arbitrio della pubblica amministrazione l'esperibilità della tutela giurisdizionale della pretesa all'indennizzo dell'occupazione.

5. — Il giudice remittente prospetta la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 20 anzidetto, rapportandola alla «parte in cui, dopo la scadenza del termine di occupazione legittima, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la liquidazione dell'indennità di occupazione, finché manchi la determinazione dell'indennità medesima da parte della commissione».

Accertato — come sopra si è visto — che il contrasto con l'art. 24 sussiste, deve ritenersi che la soluzione prospettata dal giudice remittente è inidonea a risolverlo, ricollegando l'azionabilità del diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione alla scadenza del termine di occupazione legittima, che è di ben cinque anni dall'immissione nel possesso: termine durante il quale, senza alcuna valida ragione, il titolare del diritto resterebbe privo di tutela giurisdizionale.

Ritiene, invece, la Corte che, una volta accertata l'illegittimità del differimento dell'esercizio giurisdizionale del diritto in questione operato dalla norma impugnata, sia soluzione conforme alla Costituzione, in aderenza al contenuto ed ai limiti del presente giudizio, quella di collegare l'esercizio della pretesa indennitaria al momento in cui, con l'occupazione, si determina la limitazione della posizione del soggetto interessato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e ordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche e integrazioni delle l. 17 agosto 1942, n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia, agevolata e convenzionata), così come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall'art. 16, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che ne è oggetto.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

IC1237

---

---

N. 471

Sentenza 9-22 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Autore - Accertamento tecnico od ispezione giudiziale sulla propria persona - Divieto - Ammissibilità di atti di accertamento preventivo finalizzato all'esercizio dell'onus probandi nel rispetto di modalità compatibili con la dignità della figura umana - Illegittimità costituzionale.**

**C.P.C., art. 696, primo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1990 dal Presidente del Tribunale di Catania sul ricorso proposto da Emmanuele Laterina contro la S.a.s. Casa di cura «Russo» della «Mater Dei» di G. Nesi & C., iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un procedimento in cui la ricorrente, che aveva subito un intervento chirurgico, affermava di aver patito gravi danni fisici in conseguenza della colposa condotta dei sanitari e, prospettando un'eventuale azione risarcitoria, chiedeva accertamento tecnico sul proprio stato di salute, il Presidente del Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale possano avere ad oggetto la persona.

Il giudice *a quo* auspica un mutamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, rispetto alla sentenza n. 18 del 1986, osservando come non sia contestabile il diritto del singolo all'accertamento immediato — e comunque da realizzare prima di sottoporsi ad ulteriori cure — delle proprie condizioni di salute al fine di disporre di una prova nella futura azione risarcitoria.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, in ragione della natura manipolativa della richiesta decisione ovvero di manifesta infondatezza della questione sulla base delle considerazioni contenute nella sentenza n. 18 del 1986.

*Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990 (R.O. n. 352/1990), solleva, in relazione all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, ove non consente accertamenti tecnici o ispezione giudiziale sulla persona umana.

2. — A confutazione della tesi dell'Avvocatura dello Stato, si rileva che non sussiste analogia tra il caso di specie e quello su cui fu sollevata questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 18 del 1986.

Trattavasi allora di richiesta da parte del datore di lavoro di accertamento tecnico preventivo delle condizioni fisiche di dipendenti e tale peculiarità del fatto giustificava l'avviso della Corte che la persona umana e il corpo che non ne è avulso non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari alla stessa stregua di beni economici.

E comunque la *ratio decidendi* ai fini di quella pronuncia di inammissibilità fu il difetto di rilevanza da mancata identificazione nelle ordinanze del giudice *a quo* del «bene della vita» che l'accertamento preventivo avrebbe dovuto preservare.

Nei limiti descritti va dunque letta la portata della citata sentenza.

Nel presente giudizio invece la parte privata, che assume di avere subito danno fisico a seguito di intervento chirurgico, chiede accertamento tecnico preventivo sulla propria persona per poter dare sostegno alla pretesa risarcitoria.

Se tale diritto del soggetto all'accertamento di un proprio stato fisico, ai fini della corretta ed utile realizzazione della domanda di risarcimento, fosse misconosciuto, ne deriverebbe limitazione all'esercizio dell'*onus probandi* tale da ledere il diritto di azione di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione.

3. — Questa valutazione è altresì adeguata al valore costituzionale della inviolabilità della persona costruito, nel precetto di cui all'art. 13, primo comma, della Costituzione, come «libertà», nella quale è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo.

La previsione di atti coercitivi di ispezione personale di cui all'art. 13, secondo comma, della Costituzione, eseguibili solo per provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, non esclude *a fortiori* atti di accertamento preventivo, volontariamente richiesti dalla persona sul proprio corpo nell'ambito di un procedimento civile.

Tale precetto costituzionale, proprio perché pone limiti all'esecuzione di misure concernenti l'ispezione personale, consente la praticabilità della via giurisdizionale per l'ammissione di atti di istruzione, anche preventiva, aventi ad oggetto la propria persona, beninteso sempre nel rispetto di modalità compatibili con la dignità della figura umana, come richiamato in Costituzione all'art. 32, secondo comma.

4. — Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata nella parte in cui non consente ad un soggetto di ottenere che sia disposto accertamento tecnico od ispezione giudiziale sulla propria persona.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1238

N. 472

*Sentenza 9-22 ottobre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Impiego pubblico - Regione Sicilia - Personale tecnico - Assunzioni di idonei ad altri concorsi non riferibili ad effettive esigenze dell'amministrazione regionale - Giustificazione dello speciale sistema di reclutamento - Non fondatezza.**

**(Legge della regione Sicilia 6 luglio 1990, n. 11, art. 3, secondo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

pel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della delibera legislativa n. 575-572, approvata il 24 maggio 1990 dall'Assemblea regionale siciliana (successivamente promulgata come legge 6 luglio 1990 n. 11) dal titolo «Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli artt. 14 e 15 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'art. 31 legge regionale 29 aprile 1985, n. 21», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 31 maggio 1990, depositato in cancelleria il 7 giugno successivo ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e l'avv. Silvio De Fina per la Regione;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 31 maggio 1990 il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, l'art. 3, comma 2, della delibera assembleare n. 575-572 approvata il 24 maggio precedente, dal titolo «Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21».

Ad avviso del ricorrente la norma denunciata, consentendo l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, e quindi in via definitiva, dei tecnici dichiarati idonei ai concorsi espletati ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 (e concernenti il personale da destinare agli uffici del genio civile), si porrebbe in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, non risultando tale assunzione (che riguarda circa 1000 unità di personale) giustificata da nuove e sopraggiunte esigenze dell'amministrazione stessa, bensì da una generica finalità di adottare provvedimenti «a sollievo della disoccupazione», e confliggerebbe altresì con il principio di eguaglianza per la macroscopica disparità di trattamento che si realizzerebbe rispetto ai candidati dichiarati idonei in tutti gli altri concorsi banditi ed espletati dalla Regione.

2. — Si è costituita nel presente giudizio la Regione siciliana per resistere al ricorso, chiarendo in primo luogo che la disposta assunzione avverrebbe «fuori ruolo», in una condizione cioè di avventiziato, destinata ad aver termine (nonostante il nomen iuris del «contratto a tempo indeterminato») con la cessazione del bisogno di personale che l'ha determinata (come dimostrano i numerosi precedenti di cui si è avvalso l'ordinamento statale), e precisando che in materia di personale la Regione medesima vanta una competenza legislativa esclusiva (art. 14, lett. q, dello Statuto).

In particolare la Regione resistente contesta la denunciata disparità di trattamento, rilevando come essa possa postularsi quale vizio «interno» a ciascun singolo concorso e riguardare cioè soltanto gli idonei di un medesimo concorso e non anche quelli di concorsi diversi, poiché il recupero di detti idonei origina da specifiche e infungibili esigenze della Amministrazione cui il concorso è destinato e la norma impugnata prevede l'assunzione di tale personale in considerazione della loro qualità di «tecnici», la cui capacità professionale è stata già accertata in sede amministrativa mediante il riconoscimento della loro idoneità.

Precisato, inoltre, che la Regione siciliana si è sempre adeguata all'indirizzo statale di avvalimento di personale avventizio, e, da ultimo, alla fondamentale legge 1 giugno 1977, n. 285 sull'occupazione giovanile la quale, attraverso le assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato e le relative proroghe, ha inteso stabilizzare definitivamente il rapporto di lavoro giovanile mediante esami di idoneità per la immissione nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato. La difesa regionale pone in rilievo che l'intervento legislativo ora in esame, a favore della occupazione giovanile in Sicilia, troverebbe ulteriore giustificazione nella norma statutaria che riconosce a titolo di solidarietà nazionale lo speciale contributo tendente a bilanciare «il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale» (art. 38, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia).

3. — Nell'imminenza della udienza di discussione la difesa del ricorrente ha ricordato che la norma impugnata autorizza, senza limiti quantitativi, l'assunzione di alcuni tecnici risultati non vincitori, ma solo idonei in concorsi (atipici) già effettuati per dotare gli uffici del genio civile di personale assunto con contratto biennale, non rinnovabile, in una situazione contingente e di emergenza rappresentata dalla necessità di provvedere alla sanatoria edilizia, secondo le previsioni del decreto interassessoriale 30 luglio 1987 e cioè in ragione delle «effettive» esigenze dell'amministrazione.

Tali esigenze sarebbero del tutto ignorate dalla norma ora denunciata che, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, parrebbe stravolgere il principio generale per il quale sono le assunzioni che si dimensionano in relazione alle esigenze e non viceversa, ed attuerebbe così un illegittimo assistenzialismo, non conseguibile, per il dettato costituzionale, mediante norme in materia di accesso ai pubblici impieghi.

#### *Considerato in diritto*

1. — Oggetto dell'impugnativa da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana è l'art. 3, comma 2, della legge regionale approvata con delibera n. 575-572 in data 24 maggio 1990 (promulgata, successivamente alla proposizione del ricorso, in data 6 luglio 1990 n. 11 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* per la Regione siciliana del 21 luglio 1990 n. 34) che autorizza dal 1° luglio 1990 l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei tecnici dichiarati idonei ai concorsi espletati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 1986 n. 26, in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Si sostiene nel ricorso che la disposizione sarebbe in contrasto sia con l'art. 97 della Costituzione, perché l'assunzione di 955 unità di personale non sarebbe giustificata da nuove e sopraggiunte esigenze dell'amministrazione sia con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si realizzerebbe rispetto ai candidati dichiarati idonei in tutti gli altri concorsi banditi ed espletati dalla Regione.

2. — Le questioni non sono fondate.

Quanto al contrasto con l'art. 97 della Costituzione il ricorso muove da una premessa che non risponde alla effettiva portata della legge, perché la disposizione impugnata non prevede l'automatica assunzione di tutto il personale idoneo ai concorsi in essa menzionati, come sembrerebbe ritenere il ricorrente, ma ne autorizza l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, per «essere utilizzato, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione presso tutte le Amministrazioni regionali, per le esigenze degli Uffici centrali e periferici dell'

stesse amministrazioni, degli enti non economici controllati dalla Regione, esclusi comuni e provincie, nonché per le esigenze di interesse regionale degli uffici di cui le stesse amministrazioni possono avvalersi» (art. 3, comma 3, della legge impugnata).

Vi è dunque un chiaro e preciso riferimento alle esigenze degli uffici, che non possono non essere che quelle effettivamente esistenti al momento di entrata in vigore della legge, la qual cosa toglie pregio alla tesi del ricorrente secondo cui «tali esigenze sembrerebbero piuttosto riconducibili nell'ambito di una politica di assunzione del personale pubblico indiscriminata, al di fuori di ogni corrispondenza tra gli effettivi fabbisogni di personale e le programmate necessità dell'amministrazione regionale». Non si è quindi in presenza di un provvedimento di generico sostegno della disoccupazione, tale da inflazionare senza necessità il personale degli uffici amministrativi della regione, ma di una autorizzazione legislativa a coprire il fabbisogno effettivo dei tecnici degli uffici regionali attingendo dalla graduatoria dei concorsi già espletati anziché indire nuove procedure concorsuali. D'altronde nello stesso ricorso si fa riferimento ad alcuni dati numerici indicativi di siffatto fabbisogno e che comunque spetta agli organi regionali competenti di definire nella sua reale consistenza riferita, come si è detto, a non oltre il momento di entrata in vigore della legge. Risulta perciò realizzato «quel rapporto equilibrato tra dotazione organica e servizi, indispensabile per il buon andamento dell'amministrazione» (sentenza n. 728 del 1988).

3. — Anche la censura formulata con riferimento all'art. 3 della Costituzione non ha fondamento, tenuto conto della obbiettiva diversità della situazione degli idonei ai concorsi presi in considerazione dalla disposizione impugnata, rispetto a quella degli idonei in altri concorsi. Ed invero la prima di queste categorie riguarda gli idonei a concorsi espletati in presenza di situazioni del tutto peculiari, collegate alle particolari aspettative sorte negli stessi candidati.

Va difatti considerato che in origine, per sopperire alle esigenze della sanatoria edilizia, la legge regionale n. 37 del 1985 aveva genericamente previsto la utilizzazione di personale tecnico mediante la stipula di apposite convenzioni; in seguito la legge regionale n. 26 del 1986, integrando e modificando la precedente normativa, aveva, sempre senza alcuna indicazione di fabbisogno numerico, trasformato le originarie convenzioni in contratti a termine di durata non superiore ad un biennio. Entrambe le discipline legislative avevano rinviato a successivi atti amministrativi la definizione della consistenza numerica necessaria e la distribuzione del personale nei vari uffici, onde in via amministrativa era stata disposta l'indizione del concorso (di cui non si faceva menzione nelle leggi richiamate), resosi necessario per effettuare un'opportuna selezione degli aspiranti.

Da ultimo, la legge regionale, di cui fa parte la norma ora impugnata, ha trasformato i contratti a termine in assunzioni a tempo indeterminato e contemporaneamente, tenuto ovviamente conto della originaria indeterminatezza numerica, ha autorizzato la utilizzazione della graduatoria degli idonei mediante un criterio analogo a quello delle leggi regionali precedenti, collegato cioè ad esigenze effettive ancorché non più riferite alla sanatoria edilizia, ma attinenti ai servizi regionali tecnici in genere. È, quindi, proprio l'indicata aspettativa — peculiare di quanti avevano partecipato alla selezione indetta per la provvista di un contingente di personale, definito «provvisorio» (e perciò suscettibile di successivi ampliamenti) dallo stesso provvedimento (decreto interassessoriale 29 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 4 ottobre 1986, n. 49 allegato A) che aveva bandito l'esame-colloquio, poi integrato con una prova scritta (v. decreti 16 dicembre 1986 e 14 gennaio 1987) — a denotare come si sia in presenza di una obbiettiva diversità di situazioni che giustifica lo speciale trattamento rispetto ad idonei di altri concorsi i quali non potrebbero vantare analoghe aspettative.

4. — Essendo intervenute nelle more del giudizio la promulgazione e la pubblicazione della legge regionale 6 luglio 1990 n. 11, nella quale è compresa la norma impugnata, ed essendosi così completato l'iter normativo connesso alla delibera legislativa di cui è causa, la pronuncia della Corte va adottata nei confronti di tale legge.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1990 n. 11 (Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 1986 n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 473

Sentenza 9-22 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Reati militari - Modifiche apportate all'art. 314 del c.p. - Peculato per distrazione - Trattamento sanzionatorio penale deteriore per il pubblico ufficiale militare - Richiamo alla giurisprudenza dalla Corte (sentenza n. 4/1974) - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità del legislatore - Auspicio di sollecita emanazione di un provvedimento già prospettato nei lavori preparatori della legge n. 86/1990 - Inammissibilità.**

(C.P.M.P., art. 215).

(Cost., art. 3).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1990 dal Tribunale militare di Roma, nel procedimento penale a carico di Matteace Giacomo, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza 18 maggio 1990 il Tribunale militare di Roma sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p. con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Riferiva l'ordinanza che si procedeva contro imputato di peculato continuato ed aggravato (artt. 81, secondo comma, codice penale e 47 n. 2, 215 c.p.m.p.), per avere lo stesso distratto a proprio profitto, utilizzandole durante cinque giorni consecutivi, autovetture di proprietà dell'Amministrazione militare di cui aveva il possesso per ragione del suo ufficio di Aiutante maggiore presso l'8° Battaglione Trasporti «Casilina» di Roma: autovetture usate per recarsi a fini privati nella propria abitazione di Pomezia e immediatamente restituite dopo l'uso.

All'udienza, però, l'imputato — del resto, confesso — chiedeva procedersi a giudizio abbreviato, à sensi degli artt. 247 delle norme transitorie e 442 cod. proc. pen.

La richiesta veniva accolta e il procedimento si trasferiva nella Camera di Consiglio del Tribunale, dove il difensore eccepiva la riferita questione di legittimità costituzionale. Essendo le risultanze pacifiche ed univoche rispetto alla confessione dell'imputato, il Tribunale, sentito il pubblico ministero, e, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, rimetteva gli atti a questa Corte per la decisione.

2. — Rileva il Tribunale che il legislatore, con la legge 26 aprile 1990 n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), ha sostanzialmente riscritto l'intero Capo I del Titolo II del secondo libro del codice penale. Nulla, però, ha disposto circa le corrispondenti, analoghe norme incriminatrici, contenute nella legislazione penale militare, benché queste ultime, e in particolare l'art. 215 impugnato, presentino struttura perfettamente identica alle norme del codice comune, sulle quali sono state sostanzialmente ritagliate.

Ebbene, dall'art. 314 cod. pen. (esattamente corrispondente, prima della riforma, all'art. 215 c.p.m.p.) l'ipotesi alternativa del «peculato per distrazione» è scomparsa: in sua vece, è stata inserita al secondo comma un'ipotesi di momentanea distrazione, integrata dal cosiddetto «peculato d'uso», che si verifica allorché il colpevole abbia posto in essere la condotta di appropriazione di cui al primo comma al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa posseduta per ragione dell'ufficio, immediatamente restituendola dopo l'uso. In tal caso, la pena comminata va da sei mesi a tre anni di reclusione.

Attualmente, perciò, l'identica condotta, se attuata dal pubblico ufficiale civile, è punita con la mite pena indicata, mentre è soggetta alla pena da due a dieci anni se realizzata da pubblico ufficiale militare.

Secondo il Tribunale rimettente un siffatto differenziato trattamento non trova alcuna giustificazione nel sistema; né sotto il profilo logico giuridico, uguali essendo i beni giuridici protetti (patrimonio della pubblica amministrazione e correttezza nell'agire del pubblico funzionario) né sotto quello di particolari specifiche esigenze dell'amministrazione militare che, in questi casi, sono le stesse dell'amministrazione civile.

Il discrimine, pertanto, sarebbe assolutamente irrazionale, perché dovuto soltanto «al cronico disinteresse normativo per il settore dell'ordinamento penale militare». Di qui la sollevata questione: in relazione alla quale, anzi, il Tribunale, dovendosi ad essa limitare per ragioni di rilevanza, sollecita tuttavia la Corte ad adottare, in ordine alle residue norme, le conseguenze d'ufficio *ex art. 27* della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Nessuno è intervenuto né si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le censure del Tribunale militare di Roma si riferiscono all'ingiustificata differenza di trattamento che viene a verificarsi fra pubblico ufficiale civile e pubblico ufficiale militare dopo la modifica apportata all'art. 314 cod. pen. dalla legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

Nella premessa che l'art. 215 c.p.m.p. presenti struttura, condotta e interesse protetto perfettamente identici a quelli delineati dall'art. 314 cod. pen. prima della riforma, l'ordinanza rileva che il legislatore ha soppresso da quest'ultimo l'ipotesi alternativa del peculato per distrazione, sostituendola nel capoverso con quella di una momentanea distrazione integrata dal cosiddetto «peculato d'uso». Questo, infatti, si verifica allorché il pubblico ufficiale utilizza momentaneamente a scopi privati la cosa posseduta per ragione dell'ufficio, restituendola immediatamente dopo l'uso. In tal caso la pena è estremamente mite (da sei mesi a tre anni di reclusione).

Ne consegue che attualmente la stessa condotta, se compiuta dal pubblico ufficiale civile, incontra le dette miti conseguenze sanzionatorie, mentre è punita con la reclusione militare da due a dieci anni se realizzata dal pubblico ufficiale militare.

Ad avviso del Tribunale, così grave differenza di trattamento non trova alcuna giustificazione nel sistema, nemmeno in ordine alle particolari esigenze dell'amministrazione militare che sono le stesse di quella civile, in quanto tendenti alla protezione di uguali interessi. Il Tribunale, perciò, chiede che sia eliminata l'irrazionalità del denunciato discrimine.

2. — Già da tempo questa Corte (sent. 14 gennaio 1974 n. 4) aveva riconosciuto la sostanziale identità della fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. con quella di cui all'art. 215 c.p.m.p. Aveva, infatti, avvertito la Corte che «i due reati hanno in comune l'elemento materiale e l'elemento psicologico. Identico è il loro contenuto, in entrambi offensivo dello stesso bene che si è voluto proteggere: denaro e cose mobili appartenenti allo Stato; identica altresì l'azione tipica delle due azioni criminose concretantesi nell'appropriazione o distrazione di beni da parte di soggetti attivi aventi una specifica qualifica (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, e militare incaricato di funzioni amministrative o di comando)». Né la Corte ravvisava particolari ragioni inerenti all'amministrazione militare che potessero indurre a dare alle due fattispecie una valutazione diversa: tanto che, proprio nel presupposto di tale identità, estendeva al peculato militare (previa declaratoria d'illegittimità costituzionale *in parte qua*) la particolare amnistia concessa dal legislatore, in presenza di talune condizioni, con l'art. 5, lett. c., del D.P.R. n. 283 del 1970, soltanto al peculato comune per distrazione.

Del resto, la fattispecie ora impugnata, lungi dall'essere considerata dal legislatore in termini di particolare gravità perché attinente all'amministrazione militare, è valutata addirittura di più lieve entità di quella comune stando alla sanzione che, nel minimo, è inferiore di ben un anno a quella prevista per il peculato comune.

Tale essendo la considerazione data alle due fattispecie dallo stesso legislatore, non è effettivamente conforme a razionalità che, riformando il peculato comune così come si è visto più sopra, analoga modifica non sia stata apportata a quello militare. Sicché oggi la stessa condotta di momentanea distrazione a fini privati, e immediata restituzione dopo l'uso della cosa posseduta dal pubblico ufficiale per ragione del suo ufficio, è sottoposta a pena di gran lunga più grave se compiuta da pubblico ufficiale militare (da due a dieci anni di reclusione militare). Il pubblico ufficiale civile, infatti, integrando con la medesima azione il «peculato d'uso», previsto — dopo la modifica — dal secondo comma dell'art. 314 cod. pen. (inserito dalla legge n. 86 del 1990), incontrerà la modesta sanzione che va da sei mesi a tre anni di reclusione.

3. — Non è esatto, però, che il legislatore non si sia avveduto del grave divario di trattamento che veniva così ad instaurare o, peggio, che deliberatamente lo abbia trascurato «per cronico disinteresse normativo per il settore dell'ordinamento penale militare», come sospetta il Tribunale rimettente.

In realtà, durante i lavori della Camera per la legge di modifica dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, era stato proposto un articolo aggiuntivo (il 19-bis) che abrogava gli artt. 215, 216, 217 e 218 del c.p.m.p. e modificava l'art. 219. Tutti i gruppi si dichiararono favorevoli, e lo stesso Ministro, presente alla discussione, si mostrò concorde: egli, però, pregò il proponente di ritirare l'articolo aggiuntivo per non ritardare l'approvazione della legge (dato che in tal caso si sarebbe dovuto sentire il parere della Commissione Difesa), e anche per coordinare la norma — di cui si sollecitava autonoma proposta — con la riforma del codice penale militare allo studio presso quello stesso Ministero.

Non solo, dunque, il riconoscimento di questa Corte sull'identità delle due fattispecie e sulla necessità che esse abbiano a seguire la stessa sorte, ma esiste anche il riconoscimento dei compilatori della legge n. 86 del 1990 che questa «non doveva determinare disparità di trattamento» rispetto alle disposizioni del codice penale militare di pace, le quali altrimenti «non si sottrarrebbero ad una censura d'incostituzionalità» (Atti parlamentari cit., p.2, col. di sinistra).

Ciononostante la Corte non può accedere alla proposta declaratoria d'illegittimità costituzionale, giacché vi si frappone una grave difficoltà che solo il legislatore può superare.

Com'è noto, la declaratoria predetta non determinerebbe la depenalizzazione della fattispecie giacché, in attesa di un intervento razionalizzatore del legislatore, anche più generale, spiegherebbe efficacia la corrispondente norma penale comune, così come modificata dalla legge più volte richiamata. Proprio questo, però, rappresenta la cennata difficoltà in quanto, durante la fase transitoria, il pubblico ufficiale militare, per l'ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 314 cod. pen. (che è poi quella stessa dell'art. 215 c.p.m.p.), resterebbe esposto all'aumento di un anno del minimo della pena, che non sarebbe più — come ora — da due a dieci anni, ma bensì da tre a dieci anni di reclusione. Effetto peggiorativo che la Corte non può determinare, e che per di più sarebbe in contraddizione con lo spirito che dovrebbe presiedere alla richiesta declaratoria d'illegittimità.

Né ovviamente la Corte potrebbe procedere ad una grave manipolazione quale quella d'inserire anche nell'art. 215 c.p.m.p. quel secondo comma che la legge di modifica ha apposto nella riformulazione dell'art. 314 cod. pen.

4. — Appare evidente, a questo punto, che soltanto i poteri del legislatore possono ovviare a siffatte difficoltà adeguando l'art. 215 c.p.m.p. al nuovo schema dell'art. 314 cod. pen., e così ripristinando quell'identità delle due fattispecie che la Corte aveva riconosciuto con la richiamata sentenza n. 4 del 1974.

La Corte Costituzionale auspica che il provvedimento, già prospettato — come s'è visto — nei lavori preparatori della legge n. 86 del 1990, abbia ad essere emanato al più presto, ad evitare che così grave ed ingiustificato divario di trattamento abbia a perdurare fino alla promulgazione del nuovo codice penale militare di pace, tutt'altro che imminente a quanto è dato sapere.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p., sollevata dal Tribunale militare di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza 18 maggio 1990.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 474

Ordinanza 9-22 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiego pubblico - Università - Personale non docente dirigenziale e direttivo del ruolo ad esaurimento - Trattamento economico differenziato tra docenti e non docenti - Non equiparabilità delle due categorie di personale - Non invocabilità del principio della parità retributiva - Funzioni diversificate - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 10 maggio 1986, n. 154, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1986, n. 341).****(Cost., artt. 3 e 36).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate) convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1986, n. 341, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1990 dal T.A.R. dell'Umbria sul ricorso proposto da Saetta Carmelo ed altri contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento di costituzione di Saetta Carmelo ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da alcuni dirigenti superiori, primi dirigenti e funzionari del ruolo ad esaurimento del personale amministrativo non docente dell'Università di Perugia e dell'Università per stranieri di Perugia, per l'accertamento del loro diritto a percepire un trattamento economico adeguato a quello dei docenti universitari a tempo pieno inquadrati nella ultima classe di stipendio, il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con ordinanza del 17 gennaio 1990, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1986 n. 154, convertito con modificazioni nella legge 11 luglio 1986, n. 341, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui determina un trattamento economico differenziato tra docenti e non docenti;

che il giudice *a quo* ha rilevato che tale differenza retributiva si porrebbe in contrasto con il criterio della equivalenza di trattamento economico tra le due categorie di personale, deducibile dai principi affermati nella sentenza n. 219 del 1975 di questa Corte, che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale di talune norme nella parte in cui non estendevano ai professori universitari il trattamento retributivo allora stabilito per il personale amministrativo dei ruoli della dirigenza, considerò espressamente la «linea di tendenza» della legislazione alla equiparazione, ai fini economici, delle due categorie che negli anni si era venuta consolidando;

che si sono costituite in giudizio le parti private, aderendo alle considerazioni espresse nell'ordinanza di rinvio e precisando che il principio di equiparazione tra il trattamento economico apicale dei professori universitari (comprensivo anche dell'assegno aggiuntivo previsto per l'impegno universitario a tempo pieno dall'art. 39 del d.P.R. n. 382 del 1980 e successive modifiche) e quello dei dirigenti statali — equiparazione che necessariamente si riflette in misura percentuale anche nelle qualifiche inferiori, in quanto agganciate a quelle apicali — sarebbe stato ribadito, dopo l'intervento della Corte costituzionale, dall'art. 12, primo comma, lett. c) della legge delega 21 febbraio 1980, n. 28, dall'art. 36, ottavo comma, del decreto delegato 11 luglio 1980, n. 382 e dall'art. 72, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, eccependo in primo luogo la irrilevanza delle proposte questioni e chiedendone nel merito il rigetto in quanto infondate, poichè il riconoscimento dell'assegno aggiuntivo ai soli professori universitari a tempo pieno — causa, appunto, della denunciata differenza retributiva — corrisponde ad una razionale e insindacabile scelta discrezionale del legislatore, sì che non può ritenersi violato nè il principio di uguaglianza né il principio della proporzionalità della retribuzione per il solo fatto che un vantaggio accordato ad una categoria non sia esteso ad altra categoria ben differenziata.

Considerato che in via preliminare l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza delle questioni — formulata dalla difesa dello Stato sotto il profilo che il principio perequativo addotto dal giudice *a quo*, operando solamente tra i docenti universitari e i dirigenti in posizione apicale, non potrebbe comunque essere invocato da personale dirigenziale e direttivo di qualifica inferiore a quella di dirigente generale di livello A, quali sono i ricorrenti — deve essere disattesa, poichè essa prospetta un profilo che attiene proprio alla fondatezza della questioni proposte, che consistono appunto nello stabilire se l'asserito collegamento tra i trattamenti retributivi delle qualifiche apicali debba avere positivi riflessi per le qualifiche inferiori;

che, nel merito, le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate nel presupposto che dai principi affermati nella sent. n. 219 del 1975 di questa Corte dovrebbe trarsi, come conseguenza logica e necessitata, la conclusione per la quale la equiparazione retributiva, in quella sede dichiarata, dei docenti delle Università ai più alti funzionari delle Amministrazioni dello Stato imporrebbe che i trattamenti economici delle due categorie di personale pubblico debbano nel tempo mantenersi ad un eguale livello;

che a tale riguardo deve essere innanzi tutto sottolineato che nella ricordata sentenza n. 219 del 1975 si affermò l'esigenza che, fino a quando non si fosse provveduto ad emanare un'apposita normativa che regolasse *ex professo* il trattamento economico dei professori universitari, questo dovesse continuare ad essere agganciato a quello del personale amministrativo dello Stato, cui era in precedenza uniformato, e non viceversa;

che, in ogni caso, va ricordato che, dopo la citata sentenza — che ha comunque riconosciuto «la discrezionalità del legislatore di differenziare il trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite», sia pur a seguito di un «nuovo giudizio di valore» sulla permanenza della evidenziata linea di tendenza all'equiparazione, ricavabile dalla legislazione vigente, e quindi sul presupposto del superamento delle premesse che avevano giustificato l'affermazione di quel principio — questa Corte, nella successiva sentenza n. 1019 del 1988, ha ulteriormente precisato che il «nuovo giudizio di valore» era appunto intervenuto con la legge n. 28 del 1980, di delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, e con il d.P.R. n. 382 del 1980 attuativo della delega, essendosi con tali interventi normativi operata «una completa trasformazione del precedente assetto dei ruoli dei docenti con una disciplina innovativa» che ha riguardato diversi profili e che ha, in particolare, introdotto «un assetto retributivo a regime dei professori universitari ormai del tutto autonomo e diversificato da quello dei dirigenti dello Stato»;

che, pertanto, per le considerazioni svolte, deve escludersi l'asserito contrasto della norma impugnata con l'art. 3 della Costituzione, non essendo comunque equiparabili le due categorie di personale, e con l'art. 36 della Costituzione, non potendosi invocare il principio della parità retributiva in presenza di funzioni diversificate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate) convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1986, n. 341 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 475

Ordinanza 9-22 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Nuovo codice - Ammissione al rito abbreviato - Consenso o dissenso del p.m. - Criteri - Preclusione al giudice della valutazione sulla fondatezza del rifiuto - Censura di norme di non diretta applicazione nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., artt. 438, 439, 440 e 442).****(Cost., artt. 3, 24, 102 e 111).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;~~Giudice relatore:~~ ~~prof. Pietro CALLO;~~ ~~dott. Aldo CORASANITI;~~ ~~prof. Giuseppe BORZELLINO;~~ ~~dott. Francesco GRECO;~~ ~~prof. Gabriele FESCATORE;~~ ~~avv. Ugo SPAGNOLI;~~ ~~prof. Francesco Paolo CASAVOLA;~~ ~~prof. Antonio BALDASSARRE;~~ ~~prof. Vincenzo CAIANIELLO;~~ ~~prof. Luigi MENGONI;~~ ~~prof. Enzo CHELI;~~

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1990 dal Pretore di Patti - Sezione distaccata di Naso nel procedimento penale a carico di Foraci Antonino, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Patti faceva notificare nei confronti di Foraci Antonino decreto di citazione a giudizio, contenente l'avviso previsto dall'art. 555, primo comma, lettera e, del codice di procedura penale;

che, non essendosi avuta nei quindici giorni da tale notificazione né richiesta di giudizio abbreviato né richiesta di «patteggiamento», gli atti venivano trasmessi al Pretore di Patti - Sezione distaccata di Naso, il quale all'udienza dibattimentale disponeva il rinvio del processo e la rinnovazione della citazione;

e che, alla successiva udienza, l'imputato formulava, prima dell'apertura del dibattimento, richiesta di giudizio abbreviato, cui il pubblico ministero si opponeva;

che, con ordinanza del 29 marzo 1990, il Pretore di Patti - Sezione distaccata di Naso, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, «in quanto le norme censurate non dettano i criteri in base ai quali il p.m. debba esprimere consenso o dissenso all'ammissione del rito abbreviato e precludono al giudice ogni valutazione sulla fondatezza di tale rifiuto»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, riportandosi «integralmente» all'atto di intervento depositato in relazione ad «identica questione» sollevata dal Pretore di Rieti con ordinanza del 4 gennaio 1990 (R.O.145 del 1990);

Considerato che, non avendo l'imputato formulato entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di citazione richiesta di giudizio abbreviato, resterebbe comunque preclusa la possibilità di presentare la richiesta durante la fase degli atti preliminari al dibattimento (v. artt. 555, primo comma, lettera e, 557 e 560, primo comma);

che, pertanto, le norme denunciate non potrebbero ricevere applicazione nel processo *a quo*, con conseguente manifesta inammissibilità della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Patti - Sezione distaccata di Naso, con ordinanza del 29 marzo 1990.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente e redattore: CONSO*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

90C1242

N. 476

*Ordinanza 9-22 ottobre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Possibilità di valutazione da parte del giudice - Applicazione della diminuzione di pena - Esclusione norme non direttamente applicabili nei giudizi *a quibus* - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., artt. 438, 439, 440 e 442).

(Cost., artt. 3 e 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 111).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1990 dal Tribunale di Patti nel procedimento penale a carico di Foraci Antonino, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 27 aprile 1990 dal Tribunale di Massa nel procedimento penale a carico di Del Bergiolo Aldo, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Patti, con ordinanza del 16 febbraio 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438, 439 e 440 del codice di procedura penale, «nelle parti in cui non prevedono che il P.M. in caso di dissenso deve enunciare le ragioni e nelle parti in cui non prevede che il giudice possa ritenere ingiustificato il dissenso e possa, quindi, applicare la diminuzione di pena prevista per l'ipotesi di consenso del P.M.»;

e che un'analogha questione ha sollevato il Tribunale di Massa con ordinanza del 27 aprile 1990, denunciando, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale, «nella parte in cui attribuisce efficacia vincolante al mancato consenso del P.M. e non prevede alcun controllo del giudice su tale potere vincolante»;

che nel giudizio promosso dal Tribunale di Patti è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, riportandosi «integralmente» all'atto di intervento depositato con riguardo «ad identica questione» sollevata dal Pretore di Rieti con ordinanza del 4 gennaio 1990 (R.O. 145 del 1990);

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;

che le ordinanze di rimessione sono state pronunciate anteriormente all'apertura di dibattimenti promossi dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma, del codice di procedura penale, rito in ordine al quale «il ruolo esplicito dal consenso del pubblico ministero forma oggetto di autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma» dello stesso codice, donde l'impossibilità per gli artt. 438, 439, 440 e 442 di esso di ricevere diretta applicazione nei giudizi *a quibus* (v. sentenza n. 183 del 1990; ordinanze nn. 252, 300 e 386 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Patti con ordinanza del 16 febbraio 1990 e dal Tribunale di Massa con ordinanza del 27 aprile 1990.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente e redattore: CONSO*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

90C1243

N. 477

*Ordinanza 9-22 ottobre 1990*

#### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Norme di attuazione - Procedimenti già in corso - Richiesta di giudizio abbreviato - Compimento o meao delle formalità di apertura del dibattimento Termine ultimo - Questione già decisa con declaratoria di non fondatezza (sentenza n. 277/1990) - Manifesta infondatezza.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).

(Cost., artt. 3 e 24).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele FESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1989 dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di D'Agostino Michelangelo ed altri, iscritta al n.361 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha, con ordinanza del 22 novembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 271), nella parte in cui prevede, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, come termine ultimo per proporre la richiesta di giudizio abbreviato, il compimento delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, riportandosi «integralmente» all'atto di intervento depositato relativamente ad una questione «del tutto identica» sollevata dal Tribunale di Mondovì con ordinanza del 7 dicembre 1989 (R.O. n. 35 del 1990);

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 277 del 1990, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, e che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti diversi da quelli allora esaminati;

che il richiamo all'art. 24 della Costituzione appare ultroneo, limitandosi l'ordinanza di rimessione a lamentare «una ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati di procedimenti pendenti nella fase del giudizio di primo grado, a seconda che siano state compiute o meno le formalità di apertura del dibattimento»;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente e redattore:* CONSO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1244

N. 478

*Ordinanza 9-22 ottobre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Impossibilità di valutazione da parte del giudice - Norma non direttamente applicabile nel giudizio *a quo* - Richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 183/1990) - Manifesta inammissibilità.**

**(C.P.P., artt. 452, secondo comma, 438 e 439).**

**(Cost., artt. 3, 24, 25, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, secondo comma, 111 e 112).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità degli artt. 438, 439 e 452, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1990 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Fornito Salvatore, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 25 gennaio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438, 439 e 452 del codice di procedura penale, «nella parte in cui subordinano la celebrazione del giudizio abbreviato all'assenso del P.M., senza possibilità, per il giudice, di valutare ed eventualmente non tenere in considerazione il dissenso del P.M.»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, riportandosi integralmente all'atto di intervento depositato in relazione alla «del tutto identica» questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti con ordinanza del 3 gennaio 1990 (R.O. n. 145 del 1990);

Considerato che, risultando l'ordinanza in esame pronunciata nell'ambito di un giudizio direttissimo — rito in ordine al quale «il ruolo esplicito dal pubblico ministero forma oggetto di autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma» del codice di procedura penale — la denuncia concernente gli artt. 438 e 439 dello stesso codice si rivela inammissibile, non trattandosi di norme che possano ricevere applicazione nel giudizio *a quo* (v. sentenza n. 183 del 1990; ordinanza n. 252 del 1990);

e che questa Corte, con l'appena ricordata sentenza n. 183 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità degli artt. 438 e 439 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente e redattore:* CONSO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 479

*Sentenza 9-22 ottobre 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Norme di attuazione - Arresto in flagranza per violazione dell'art. 152 del t.u.l.p.s. - *Jus superveniens*: d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39 - Abrogazione espressa dell'art. 152 del t.u.l.p.s. - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente*: prof. Giovanni CONSO;*Giudici*: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1989 dal Pretore di Verona nel procedimento penale a carico di Prokuplja Izedin, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Verona, con ordinanza del 7 dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 224, primo comma, del testo delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui prevede l'arresto in flagranza per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Considerato che la questione è stata proposta nel corso di un procedimento a carico di persona imputata per violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

e che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e che, pertanto, il giudice *a quo* è tenuto a verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (v. ordinanze n. 209, n. 255, n. 256 e 334 del 1990);

## PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Verona.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente e redattore*: CONSO

*Il cancelliere*: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria*: MINELLI

90C1246

N. 480

Sentenza 9-22 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso inmotivato del p.m. - Impossibilità di valutazione da parte del giudice - Incertezza nell'individuazione del *petitum* - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., artt. 438, primo comma, 440, primo comma, 442, secondo comma, 458, primo e secondo comma, 491, primo comma, e 533).****(Cost., artt. 3, 24, 101 e 111).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439 e 452, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1990 dal Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di Gazzani Maria Rosa, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che Gazzani Maria Rosa, dopo la notificazione del decreto di citazione per il giudizio immediato davanti al Tribunale di Verona, in base all'art. 453, primo comma, del codice di procedura penale, proponeva tempestivamente richiesta di abbreviazione del rito ai sensi dell'art. 458 dello stesso codice, richiesta in ordine alla quale il pubblico ministero esprimeva un dissenso non motivato, conseguentemente determinando il giudice per le indagini preliminari a dichiararla «inammissibile» per l'inesistenza del «presupposto» del rito costituito dal consenso del P.M.»;

e che all'udienza davanti al Tribunale competente per il dibattimento l'imputata avanzava nuovamente richiesta di giudizio abbreviato, alla quale, questa volta, il pubblico ministero aderiva;

che, con ordinanza del 27 aprile 1990, il Tribunale di Verona — premesso che gli artt. 453 e seguenti, in relazione agli artt. 438 e seguenti del codice di procedura penale, non autorizzano l'instaurazione del rito abbreviato quando il processo sia ormai pervenuto all'udienza per il dibattimento e che, quindi, la richiesta avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, non essendo dato al giudice del dibattimento instaurato con rito immediato, pure dopo le sentenze costituzionali n. 66 del 1990 e n. 183 del 1990, di «sindacare il dissenso a suo tempo espresso dal P.M.» — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità degli artt. 438, primo comma, 440, primo comma, 442, secondo comma, 458, primo e secondo comma, 491, primo comma, e 533 del codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevedono che il P.M., quando non consente alla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato ex art. 458 C.P.P., debba enunciare le ragioni del suo dissenso» e nella parte in cui «non prevedono che il giudice in sede preliminare (art. 491, c.1 C.P.P.) possa sindacare il motivato dissenso del P.M. nonché la decisione del G.I.P. che non ammetta il giudizio abbreviato e, in sede di deliberazione della sentenza (art. 533 C.P.P.), possa sindacare il dissenso del P.M. e la mancata ammissione del giudizio abbreviato applicando conseguentemente la riduzione della pena nella misura prevista, in caso di condanna, dall'art. 442 c. 2 C.P.P.»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, nel censurare la mancata previsione della possibilità per il giudice di sindacare il dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato, indica più giudici che potrebbero essere chiamati ad esercitare tale sindacato e più momenti nel corso dei quali il sindacato stesso potrebbe essere esercitato, facendo riferimento, in via doppiamente alternativa, al «G.I.P. e/o giudice dibattimentale, eventualmente all'esito del dibattimento»;

e che tali indicazioni, oltre a non consentire l'individuazione del *petitum* effettivamente perseguito, si rivelano anche parzialmente smentite dalle vicende del processo *a quo* nel corso del quale il pubblico ministero dell'udienza dibattimentale risulta essersi espresso favorevolmente quanto alla richiesta di abbreviazione del rito reiterata dall'imputato all'udienza dibattimentale;

che, quindi, le questioni, così come proposte, devono dirsi manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 febbraio 1953, n. 87, e 9; secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, primo comma, 440, primo comma, 442, secondo comma, 458, primo e secondo comma, 491, primo comma, e 533 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Verona con ordinanza del 27 aprile 1990.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente e redattore:* CONSO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1247

N. 481

*Ordinanza 9-22 ottobre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Trasferimento di potere giurisdizionale alle parti - Valutazione della congruità della pena da parte del giudice - Condanna dell'imputato alle spese processuali in favore della parte civile - Mancata previsione - Questioni già decise con declaratorie di illegittimità costituzionale e di infondatezza (sentenze nn. 313 e 443 del 1990) - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.**

**(C.P.P., art. 444).**

**(Cost., artt. 13, 24, 25, 101, 102 e 111).**

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1990 dal Pretore di Vasto, nel procedimento penale a carico di Di Martino Filomena, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Vasto, con ordinanza emessa il 21 febbraio 1990, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 13, 24, 25, 101, 102 e 111 della Costituzione;

che il Pretore lamenta che la norma denunciata consente una comminatoria di pena senza giudizio di colpevolezza; opera un trasferimento del potere giurisdizionale alle parti; priva il giudice del potere di irrogare una pena adeguata; limita l'esperibilità dell'azione civile nel processo penale;

Considerato che per quanto si riferisce alla valutazione concernente l'adeguatezza della pena richiesta dalle parti, la Corte ha già dichiarato, con sentenza 26 giugno 1990, n. 313 l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice possa valutare la congruità della pena di cui le parti hanno richiesto l'applicazione;

che per quanto riguarda l'esperibilità dell'azione civile nel processo penale questa Corte, con sentenza 443 del 1990, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale;

che, per quanto si riferisce alle altre questioni sollevate dall'ordinanza, le stesse sentenze ne hanno dichiarato l'infondatezza, nè l'ordinanza ha prospettato ragioni o profili nuovi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p., sollevate dal Pretore di Vasto con l'ordinanza in epigrafe, perchè è già stata dichiarata, con sentenza 26 giugno 1990, n. 313, l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale 1988, nella parte in cui non prevede che il giudice possa valutare la congruità della pena di cui le parti hanno richiesto l'applicazione e perchè, con sentenza n. 443 del 1990 è stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale;*

*Dichiara la manifesta infondatezza di tutte le altre questioni di legittimità costituzionale del medesimo articolo, sollevate dalla stessa ordinanza in riferimento agli artt. 13, 24, 25, 101, 102 e 111 della Costituzione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1248

N. 482

Ordinanza 9-22 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Pena - Annullazione all'affidamento in prova al servizio sociale del condannato anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione della pena o per presofferta custodia cautelare - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 303/1990) - Inammissibile sindacato nel merito delle statuizioni della Corte adottate con la sentenza n. 569/1989 - Arbitrario esercizio del giudizio incidentale di legittimità costituzionale - Elusione della forza cogente della pronunciata declaratoria d'illegittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 47, terzo e quarto comma, come risultante a seguito della sentenza n. 569/1989 della Corte costituzionale).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO.

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), che ha modificato la legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 569 del 1989, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 23 marzo 1990 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nei procedimenti di sorveglianza relativi a Piomalli Domenica e Bresciani Mariuccia, iscritte ai nn. 403 e 404 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con due ordinanze emesse il 23 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, a seguito delle modifiche apportate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 569 del 1989, nella parte in cui ammette all'affidamento in prova al servizio sociale il condannato anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione della pena o per presofferta custodia cautelare;

che secondo il Tribunale, in base alla normativa denunciata, il condannato in stato di libertà che non abbia nemmeno sofferto custodia cautelare può formulare (sussistendo le altre condizioni) istanza di affidamento in prova senza necessità di osservazione in un istituto carcerario, laddove il condannato alla stessa pena che si trovi in un istituto carcerario potrà proporre la stessa istanza solo a seguito del periodo di osservazione carceraria, con disparità di trattamento del tutto irragionevole ed in contrasto col principio d'eguaglianza;

~~che per lo stesso Tribunale nell'ordinamento non v'è norma che preveda un'osservazione della personalità del~~ condannato durante la libertà (a parte l'art. 47-bis della legge n. 663 relativo ai soli tossicodipendenti o alcooldipendenti per i quali peraltro sia in atto un programma terapeutico di recupero), di modo che l'affidamento in prova si tradurrebbe in una vera e propria rinuncia dello Stato a svolgere un ruolo attivo nella funzione rieducativa della pena;

che tanto la discriminazione quanto la violazione dell'art. 27 Cost. deriverebbero dalla sentenza n. 569 del 1989, con la quale la Corte Costituzionale ha ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale il condannato, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per presofferta custodia cautelare.

Considerato che, secondo quanto questa Corte ha ritenuto con l'ordinanza n. 303 del 1990, non sussiste la lamentata lesione del principio d'eguaglianza, in quanto la previsione di diversi presupposti per la concessione dell'affidamento in prova (valutazione del comportamento tenuto in libertà, da un lato, osservazione in istituto, dall'altro) assolve all'esigenza di disciplinare in modo differenziato le diverse situazioni (stato di libertà o stato di detenzione) in cui può versare il condannato al momento della presentazione della domanda di affidamento in prova;

che non è irrazionale che il comportamento del condannato ancora in stato di libertà sia valutato sulla base dei comportamenti tenuti in libertà;

che non risulta violato neppure l'art. 27 della Costituzione, in quanto questa Corte recentemente ha sottolineato:

a) «la finalità rieducativa della pena potrebbe ... essere ostacolata proprio da una sottoposizione a regime carcerario del condannato già in custodia cautelare» (ordinanza n. 411 del 1989);

b) «in una misura di trattamento extra carcerario la pur imprescindibile valutazione della personalità può essere più opportunamente condotta in libertà, sia per i condizionamenti indotti dalla detenzione, che spesso generano psicosi erroneamente interpretabili come segno di ravvedimento, sia per evitare al condannato, che abbia possibilità di recupero, di subire la nefasta influenza criminogena dell'ambiente carcerario» (sentenza n. 569 del 1989);

che comunque le censure formulate nelle ordinanze di rimessione sono, all'evidenza, rivolte a sindacare le statuizioni adottate dalla Corte con la menzionata sentenza n. 569 del 1989;

che, pertanto, il meccanismo del giudizio incidentale di legittimità costituzionale risulta, nella specie, arbitrariamente attivato per esercitare, in forma surrettizia, un sindacato del merito di una decisione costituzionale di accoglimento;

che siffatto sindacato è assolutamente precluso dal sistema risultante dagli artt. 136, primo comma e 137, terzo comma, della Costituzione e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i quali pongono il principio della non impugnabilità delle declaratorie di illegittimità della Corte Costituzionale;

che, invero, il fine cui mira la proposta impugnativa è soltanto quello di una sostanziale elusione della forza cogente (ex art. 136 Cost.) della pronunciata declaratoria d'illegittimità costituzionale;

che, di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Torino va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, come risultante a seguito della sentenza n. 569 del 1989 della Corte Costituzionale, promossa dal Tribunale di sorveglianza di Torino, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1249

N. 483

Sentenza 9-22 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Commercio - Autorizzazioni all'esercizio - Disciplina differenziata per il rilascio - Adozione o meno del piano di commercio e sviluppo - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.**

**(D.-L. 1° ottobre 1982, n. 697, art. 8, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887). (Cost., artt. 3, 27 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma secondo, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale, nel testo sostituito dalla legge di conversione 29 novembre 1982, n. 887, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1989 dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Diana Roberto contro il comune di Sacile ed altra, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel ricorso promosso da Diana Roberto nei confronti del comune di Sacile, avverso il diniego di rilascio di autorizzazione ad attivare un esercizio commerciale, il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza emessa il 30 novembre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione, dell'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, nel testo sostituito dalla legge di conversione 29 novembre 1982, n. 887, il quale dispone la sospensione del rilascio di autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali per i comuni di oltre 5000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed alla cui stregua è stato adottato il provvedimento di diniego oggetto di impugnativa;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la questione appare non manifestamente infondata, in quanto la disposizione censurata: *a*) si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché crea una ingiustificata disparità di trattamento fra i cittadini dei comuni con oltre 5000 abitanti che si sono dotati del piano di commercio e quelli dei rimanenti comuni con meno di 5000 abitanti che ciò non hanno fatto; *b*) fa ricadere sul cittadino incolpevole le conseguenze dell'inerzia delle amministrazioni comunali nell'adottare il piano di commercio, così confliggendo con il principio della personalità della responsabilità, che l'art. 27 della Costituzione stabilisce espressamente per la responsabilità penale, e che l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 estende alla responsabilità amministrativa; *c*) contrasta con il principio di buon andamento dell'amministrazione, fissato dall'art. 97 della Costituzione, in quanto fa ricadere su altri le conseguenze della sua inosservanza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la fondatezza della questione;

Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, che la previsione di una disciplina differenziata, in relazione all'avvenuta adozione o no del piano per lo sviluppo e l'adeguamento della rete commerciale non è ingiustificata, né se riferita alla diversa consistenza demografica dei Comuni (con più o meno di 5000 abitanti), attesa, per questa parte, la ragionevolezza di una distinzione fondata su realtà socio-economiche diverse, né se riferita alla mancata adozione del piano da parte di Comuni con eguale consistenza demografica (con 5000 o più abitanti), attesa, per questa seconda parte, la ragionevolezza di una distinzione fra situazioni nelle quali una pianificazione è garanzia di ordine e di non arbitrarietà nel rilascio delle autorizzazioni, e situazioni nelle quali mancherebbe la detta garanzia;

che non pertinente è il richiamo all'art. 27, primo comma, della Costituzione, poiché il giudizio *a quo* concerneva esclusivamente la legittimità o meno del diniego di autorizzazione, sicché una responsabilità del ricorrente — da collegare ad una eventuale attivazione dell'esercizio nonostante la carenza di autorizzazione — è da ritenere meramente ipotetica; senza dire che, comunque, tale eventuale illecita attivazione sarebbe pur sempre riferibile ad una condotta personale del soggetto sfornito di autorizzazione;

che nessun contrasto è infine ravvisabile con l'art. 97 della Costituzione, poiché, al contrario, la disposizione impugnata appare finalizzata proprio ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione, condizionando il rilascio di nuove autorizzazioni alla preventiva adozione di un piano, predisposto, come già osservato, al fine di assicurare ordine e di evitare arbitri nel rilascio stesso;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione, dell'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 484

Sentenza 9-22 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Commercianti, artigiani e coltivatori diretti - Contributi sociali di malattia - Determinazione in misura fissa - Norma non soggetta al sindacato della Corte - Richiamo alla sentenza n. 167/1986 - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, art. 1).****(Cost., artt. 3, 35 e 53).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 8 luglio 1980, n.538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal Pretore di Oristano nel procedimento civile vertente tra Pala Maria Ausilia e l'INPS, iscritta al n.362 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 marzo 1990 il Pretore di Oristano nel procedimento civile vertente tra Pala Maria Ausilia e I.N.P.S. (reg. ord. n. 362/90) ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.1 d.P.R. 8 luglio 1980, n.538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti), nella parte in cui prevede che i contributi sociali di malattia dovuti dai commercianti, artigiani e coltivatori diretti siano determinati in misura fissa, senza possibilità di prova contraria sul reddito effettivo, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;

Considerato che, come già rilevato da questa Corte con la sentenza n.167 del 1986, nel provvedimento oggetto di impugnazione «non si rinviene alcuna connotazione di legge delegata», sfuggendo pertanto il d.P.R. impugnato al sindacato in questa sede;

che la sollevata questione di legittimità costituzionale va quindi dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti), in riferimento agli artt.3, 35 e 53 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Oristano con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente:* CONSO*Il redattore:* BORZELLINO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1251

N. 485

Ordinanza 9-22 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Elusione fiscale - Trattamento sanzionatorio penale - Sanatoria in materia di Irpef, Iva e tasse sulle concessioni governative - Richiamo all'ordinanza n. 275/1990 e alla sentenza n. 369/1988 - Norma non riconducibile agli ambiti propri dell'amnistia - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 14, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154).****(Cost., art. 79).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHILLI.

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito con legge 27 aprile 1989, n. 154, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Taglioni Luigi, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 aprile 1990 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Taglioni Luigi ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, in quanto prevede un'amnistia decisa dal legislatore al di fuori della procedura di cui all'art. 79 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata essendo prospettata sotto argomenti, profili e parametri già presi in considerazione da questa Corte con l'ordinanza n. 257 del 1990, ove infatti si è affermato che «la norma, consentendo al contribuente la scelta di effettuare o meno una dichiarazione idonea alla regolarizzazione, non è riconducibile agli ambiti propri dell'amnistia (cfr. sentenza n. 369 del 1988)».

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni*

da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) convertito nella legge 27 aprile 1989, n.154, con modificazioni, in riferimento all'art.79 della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1252

N. 486

*Ordinanza 9-22 ottobre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Espropriazione - Mancanza della determinazione, comunicazione e pubblicazione dell'indennità di stima - Possibilità di adire la corte d'appello - Preclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 67/1990) - Questione analoga già dichiarata inammissibile (ordinanza n. 235/1990) - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10). (Cost., art. 24).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1990 dalla Corte d'Appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Kraner ed altri e il Comune di Tarvisio, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza in data 6 aprile 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sotto il profilo che, precludendo agli interessati, pur dopo l'espropriazione, in mancanza della determinazione, comunicazione e pubblicazione dell'indennità di stima, la possibilità di adire la Corte d'appello per ottenere la giusta indennità, viola l'art. 24 della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 67 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima;

che, successivamente, questione analoga è stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 235 del 1990;

che, pertanto, anche la questione ora sollevata, va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), già dichiarato illegittimo, con la sentenza n. 67 del 1990, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge, questione sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1253

N. 487

*Ordinanza 9-22 ottobre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Locazione - Diritto di riscatto del conduttore - Trasferimento della proprietà - Onere di periodica ispezione dei registri immobiliari - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 228/1990) - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, primo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1990 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Campanile Romano contro Bocchini Clemente ed altro, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio concernente una sentenza della Corte d'appello di Napoli, confermativa della decisione di primo grado che aveva dichiarato improponibile una domanda di riscatto di un immobile — in quanto proposta oltre il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 — la Corte di cassazione, con ordinanza emessa l'8 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che la previsione della trascrizione dell'atto di trasferimento a titolo oneroso quale momento iniziale di decorrenza del termine di decadenza, a parere del giudice a quo, finirebbe per comprimere il diritto di riscatto del conduttore, attraverso il fraudolento occultamento dell'avvenuto trasferimento, imponendo di fatto a questi l'onere di una periodica ispezione dei registri immobiliari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza della questione;

Considerato che la questione è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 228 del 1990 e che il giudice a quo non prospetta argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1254

N. 488

Ordinanza 9-22 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Docenti supplenti annuali della scuola secondaria ed artistica abilitati non di ruolo - Immissione nei ruoli - Mancata previsione - *Jus superveniens*: d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, artt. 34 e 57).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario

esistente), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Romei Paride ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 novembre 1987 (pervenuta a questa Corte il 5 giugno 1990) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevedono l'immissione in ruolo degli insegnanti abilitati non di ruolo della scuola secondaria ed artistica, titolari di supplenza annuale disposta dal Provveditore agli studi per l'anno scolastico 1981-1982;

che, secondo il giudice *a quo*, da tale omissione deriverebbe disparità di trattamento tra i docenti in questione e gli insegnanti incaricati per l'anno 1980-1981;

Considerato che, nel frattempo, con decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, gli insegnanti elementari e i docenti della scuola secondaria ed artistica in servizio nell'anno scolastico 1981-1982 con supplenza annuale conferita dal Provveditore agli studi sono stati immessi in ruolo con decorrenza 10 settembre 1982;

che spetta al giudice *a quo* accertare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare nelle analoghe questioni di cui alle ordinanze n. 1120 del 1988 e n. 98 del 1989;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* CASAVOLA

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1255

N. 489

*Ordinanza 9-22 ottobre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. - Applicazione di sanzioni sostitutive per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice - Esclusione - Inesatta individuazione da parte del giudice *a quo* delle disposizioni da censurare - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., art. 444).

(Cost., art. 3).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale in relazione all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1990 dal G.I.P.

presso il Tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Doria Luigi ed altro, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che, nel procedimento penale a carico di Luigi Doria, imputato del reato di cui all'art. 610 del codice penale, commesso il 21 dicembre 1986 in danno di Cinzio Colombo e dello stesso Doria e di Natalino Vianello, imputati entrambi del reato di cui agli artt. 110, 610 cpv. del codice penale, commesso sempre il 21 dicembre 1986 in danno di Sergio Dall'Oro, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 22 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente di applicare le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei procedimenti relativi a reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e rientranti, all'epoca della loro consumazione, nella competenza del tribunale ma successivamente divenuti, ai sensi dell'art. 7 del nuovo codice di procedura penale, di competenza pretorile;

che, nella sua ordinanza, il giudice remittente espone che, all'udienza preliminare del 28 febbraio 1990, gli imputati ed il pubblico ministero, nel chiedere l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, delle pene di 500.000 per il Vianello e di 750.000 per il Doria quali sanzioni sostitutive di pene detentive rispettivamente di venti e trenta giorni di reclusione, hanno eccepito l'illegittimità costituzionale del citato art. 444 del codice di procedura penale ove esso sia interpretato come norma che esclude la possibilità di richiedere l'applicazione di sanzioni sostitutive per quei reati che, al momento della consumazione, erano di competenza del tribunale e che, in base al nuovo codice di rito, sono divenuti di competenza del pretore;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la possibilità di accoglimento della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive deve essere verificata alla stregua della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolare in base all'art. 54 di detta legge che delimita il campo di operatività delle pene sostitutive ai soli reati di competenza del pretore anche se in concreto giudicati da un diverso giudice;

che il delitto di violenza privata, per il quale si procede nel giudizio *a quo*, rientrava nella competenza del tribunale secondo il codice di procedura penale del 1930 ed appartiene invece alla competenza del pretore in base all'art. 7 del nuovo codice di procedura;

che, in virtù dell'art. 259 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il nuovo criterio di competenza è applicabile solo ai reati commessi successivamente al 24 ottobre 1989, data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

che — secondo il giudice remittente — tale situazione normativa determina una ingiustificata disparità di trattamento per situazioni uguali, in quanto «ove delitti ora di competenza del pretore siano consumati dopo il 24 ottobre 1989, sarà possibile e legittimo ricorrere al rito speciale di cui all'art. 444 del codice di procedura penale anche per una delle pene sostitutive della legge n. 689 del 1981, mentre, ove uno di tali delitti sia stato consumato prima di quella data, tale ricorso non sarà consentito»;

che dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, secondo il giudice remittente, la norma impugnata darebbe vita ad una ingiustificata disparità di trattamento fra identici reati consumati in momenti diversi, determinando l'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nei procedimenti relativi a reati commessi anteriormente al 24 ottobre 1989 (data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale) e rientranti, al momento della loro consumazione, nella competenza del tribunale ma successivamente attribuiti alla competenza del pretore dall'art. 7 del nuovo codice di procedura penale;

che — contrariamente a quanto assume il giudice *a quo* — il lamentato impedimento all'applicazione di sanzioni sostitutive non deriva dall'art. 444 del codice di procedura penale che, nel disciplinare l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, non opera distinzioni tra reati di competenza del pretore e reati di competenza del tribunale nè traccia alcun discrimine temporale con riguardo al momento della consumazione del reato;

che, invece, le differenze di trattamento evidenziate nell'ordinanza di rinvio traggono origine dall'ampliamento della sfera di applicabilità delle sanzioni sostitutive conseguente alla modifica della competenza penale del pretore (combinato disposto dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 7 del nuovo codice di procedura penale) e dalla disciplina dettata dall'art. 259, primo comma, del decreto legislativo n. 271 del 1989 secondo cui «ai fini della determinazione della competenza per materia» le disposizioni del nuovo codice di procedura penale «si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso»;

che l'inesatta individuazione da parte del giudice *a quo* delle disposizioni su cui indirizzare la prospettata censura di illegittimità costituzionale esime questa Corte dal formulare ulteriori considerazioni relative al decorso del tempo come elemento di ragionevole differenziazione delle situazioni giuridiche;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1256

N. 490

*Ordinanza 15-22 ottobre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Mutilati ed invalidi civili - Pensione di invalidità o inabilità - Diritto degli eredi - Condizione che la morte del *de cuius* sia avvenuta successivamente all'accertamento dello stato d'invalidità - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 61, 264, 475 e 486 del 1989 e 391/1990) - Manifesta infondatezza.**

(Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, ultimo comma, come interpretato in via autentica dell'art. 1, primo comma, della legge 12 dicembre 1986, n. 912).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Barbieri Pomezia e il Ministero dell'interno, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Bogni Silvano ed il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Parma, nei giudizi civili tra Barbieri Pomezia ed il Ministero dell'interno e tra Bogni Silvano e lo stesso Ministero dell'interno, aventi ad oggetto il pagamento della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile, con ordinanze del 26 ottobre 1989 (R.O. nn. 344 e 345 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del mutilato e dell'invalido civile di percepire la pensione di invalidità o inabilità alla condizione che la morte del *de cuius* sia avvenuta in epoca successiva all'accertamento dello stato di invalidità da parte dell'apposita Commissione sanitaria;

che secondo il giudice remittente sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione in quanto, mentre si ritiene che l'accertamento dell'invalidità debba essere effettuato in persona dell'invalido, d'altra parte si afferma che la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della indennità di accompagnamento può accertarsi su base documentale;

b) gli artt. 24 e 113 della Costituzione in quanto il decesso dell'interessato durante il giudizio di accertamento dovrebbe comportare l'estinzione del processo e del diritto soggettivo dell'erede alle quote già maturate senza che si verifichi la successione nel processo;

che le parti private Barbieri Pomezia e Bogni Silvano, costituitesi nel giudizio, hanno richiesto una sentenza interpretativa di rigetto o una declaratoria di illegittimità;

che, invece, l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nei due giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, essendo identica ad altre già decise nello stesso senso;

Considerato che i due giudizi, siccome prospettano la stessa questione, per evidenti ragioni di connessione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata (ordd. nn. 61, 264, 475 e 486 del 1989; n. 391 del 1990);

che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi che possano portare ad un mutamento della decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riunisce i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Parma con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 491

Ordinanza 9-22 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Dipendenti statali - Indennità integrativa speciale - Esclusione anche dalla base di calcolo contributiva oltre che da quella della buonuscita - Richiamo a precedenti statuizioni della Corte (ordinanze nn. 143, 189 e 306 del 1990) - Rinnovo al legislatore dell'invito ad una rivisitazione organica della materia del trattamento di fine rapporto del pubblico impiego - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38).

(Cost., art. 3).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 ottobre 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Olga Del Cornò contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;2) ordinanza emessa il 12 febbraio 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Nicola Antonio Palazzo contro l'E.N.P.A.S. ed altro, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe (R.O. nn. 375 e 414 del 1990) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale sia dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sia dalla base di calcolo contributiva;

che, secondo i giudici remittenti, tale esclusione darebbe luogo ad un trattamento discriminatorio rispetto a quello previsto per i dipendenti degli enti locali dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, il quale ha incluso, per tale categoria di pubblici dipendenti, l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo contributiva-retributiva dell'indennità premio di fine servizio;

che detta differenza di trattamento, in relazione alla quale nella sentenza n. 220 del 1988 di questa Corte si era auspicato l'intervento del legislatore, non sarebbe più giustificabile dopo le sentenze n. 763 e n. 821 del 1988, in materia d'indennità premio di fine servizio, relative ai requisiti per il conseguimento di tale indennità, ormai assimilati a quelli previsti per la corresponsione dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.;

Considerato che le predette decisioni n. 763 e n. 821 del 1988 non fanno alcun riferimento alla computabilità dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto;

che, quindi, non apportano alcun elemento nuovo in relazione a quanto già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 220 del 1988, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità di una questione analoga a quelle in esame, essendo rimessa al legislatore la valutazione dell'opportunità del mantenimento di sistemi differenziati nell'ambito del pubblico impiego, ovvero della predisposizione di misure occorrenti per superare le differenziazioni esistenti, auspicandosi peraltro adeguati interventi normativi tesi all'omogeneizzazione dei sistemi, attraverso una revisione organica delle rispettive discipline;

che, successivamente alla sentenza n. 220 del 1988 e con esplicito riferimento ad essa, è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge in tal senso e, come risulta da dichiarazione allegata all'accordo intercompartimentale ex art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 per il triennio 1988-90, il Governo, in adesione alla richiesta delle Confederazioni sindacali, ha convenuto sull'esigenza di eliminare «le sperequazioni esistenti nel pubblico impiego in materia di trattamento di fine rapporto», impegnandosi a presentare un «disegno di legge per disciplinare la materia del trattamento di fine rapporto in modo uniforme per tutti i pubblici dipendenti»;

che in tale direzione il Governo si è mosso anche con il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37), col quale, a decorrere dall'1 gennaio 1989, è stata estesa anche al personale della magistratura, ai dirigenti civili dello Stato e agli altri dipendenti pubblici che godono di trattamenti equiparati, la norma dell'art. 15 del d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, alla stregua della quale era già stato disposto il conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennità integrativa speciale per il personale dei ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola;

che, pertanto, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto già statuito (cfr. da ultimo le ordinanze n. 143, n. 189 e n. 306 del 1990), rinnovando l'invito al legislatore di procedere alla più volte segnalata rivalutazione organica della complessa materia, volta a realizzare l'omogeneità dei trattamenti ora diversificati;

Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania e dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

Ordinanza 9-22 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Espropriazione forzata - Individuazione dei beni pignorabili - Apparecchio televisivo - Inclusione - Insindacabile scelta del legislatore - Prospettazione di una revisione dell'elenco dei beni impignorabili in sede legislativa - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.C. art. 514).

(Cost., artt. 2, 3 e 9).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## - ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 dal Pretore di Bergamo nella procedura esecutiva promossa dalla s.r.l. Arredamenti Due Enne nei confronti di Oberti Gabriella, iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di esecuzione mobiliare, il Pretore di Bergamo, con ordinanza in data 26 aprile 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 9 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 514, del codice di procedura civile, nella parte in cui non comprende, tra le cose assolutamente impignorabili, il televisore;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la pignorabilità del mezzo televisivo che, assolvendo a funzioni di ricreazione, istruzione e informazione costituisce ormai uno strumento indispensabile per il debitore ed i suoi familiari, ostacolerebbe l'attuazione del diritto fondamentale ed inviolabile all'informazione — condizione per l'esercizio effettivo di altri diritti primari — (art. 2 Cost.), nonché la promozione dello sviluppo culturale (art. 9 Cost.), creando altresì un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre cose dichiarate impignorabili — quali ad esempio la lavatrice — e non maggiormente indispensabili (art. 3 Cost.);

che non si sono costituite le parti private, mentre ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della questione per la mancata indicazione degli specifici motivi di contrasto con i parametri costituzionali invocati;

che l'interveniente ha poi sostenuto che la determinazione dei beni impignorabili rientrerebbe nell'esclusiva sfera di discrezionalità del legislatore, negando, comunque l'indispensabilità del mezzo televisivo ai fini dell'informazione e della cultura.

Considerato che dall'ordinanza di rimessione, anche se non espressamente enunciati in relazione ai singoli parametri invocati, sono comunque desumibili i profili sotto i quali la norma denunciata si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali di raffronto;

che, pertanto, la relativa eccezione sollevata dall'Avvocatura va respinta;

che, come questa Corte ha già affermato nell'ordinanza n. 60 del 1971, l'individuazione dei beni pignorabili rientra nell'esclusiva sfera dei poteri discrezionali del legislatore, che, anche in questo caso, tenuto conto dell'esigenza di contemperare l'interesse del debitore con quello del creditore, non appaiono irragionevolmente esercitati;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, perché attinente a scelte del legislatore insindacabili in questa sede;

che ciò non di meno, in considerazione della rilevanza sociale che, dall'ultima modifica legislativa della norma impugnata ad oggi, alcuni beni hanno assunto, appare ormai opportuno un nuovo apprezzamento in sede legislativa della realtà verificatasi nella vita sociale, che possa condurre ad un eventuale modifica dell'elenco dei beni impignorabili in modo da renderlo più aderente a tale evoluzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 9 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1259

N. 493

*Sentenza 15-22 ottobre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Edilizia residenziale pubblica - Regione Sicilia - Risanamento delle aree degradate di Messina - Graduatorie per l'assegnazione degli alloggi costruendi e costruiti - Requisito del limite massimo del reddito - Esclusione - Principio in via generale non presente nell'ordinamento - Ragionevolezza - Non fondatezza.**

**(Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 24 maggio 1990, artt. 5 e 10)**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 10 della legge approvata il 24 maggio 1990 dall'Assemblea della Regione Sicilia, avente per oggetto: «Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 31 maggio 1990, depositato in cancelleria il 7 giugno successivo ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e l'avv. Enzo Silvestri per la Regione;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso in data 31 maggio 1990, il Commissario dello Stato per la regione siciliana ha impugnato gli artt. 5 e 10 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 maggio 1990, recante: «Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina».

È fuor di dubbio — si argomenta nel ricorso — che la normativa considerata ricade nella materia della edilizia residenziale pubblica, per la quale non è prevista alcuna specifica attribuzione di competenza legislativa (esclusiva o concorrente) dallo statuto speciale siciliano. Tale statuto, infatti, all'art. 14, lettere *f*) e *g*), riconosce competenza legislativa c.d. esclusiva al competente organo regionale soltanto nelle materie «urbanistica» e «lavori pubblici». L'«edilizia residenziale pubblica» costituisce materia a sé stante, a carattere essenzialmente composito, articolantesi in una triplice fase: la prima, in funzione di presupposto rispetto alle altre, propriamente urbanistica; la seconda, di programmazione e realizzazione delle costruzioni, concettualmente riconducibile ai «lavori pubblici» e tradizionalmente rientrante infatti nell'ambito dell'organizzazione amministrativa statale, centrale e periferica; la terza, infine, attinente alla prestazione e gestione del servizio della casa (disciplina delle assegnazioni degli alloggi, in locazione od in proprietà), limitatamente all'edilizia residenziale pubblica in senso stretto, così come definita nell'art. 1 del d.P.R. n. 1035 del 1972 (comprendente gli alloggi costruiti da parte di Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato).

Orbene, mentre i primi due aspetti corrispondono a materie elencate nell'art. 14 dello statuto speciale, e, dunque, sono di competenza propria ed esclusiva della Regione siciliana, non è, invece, così per quanto concerne il terzo aspetto, concretantesi nella disciplina dell'assegnazione degli alloggi, in locazione o in proprietà, di edilizia sovvenzionata o, comunque, pubblica.

Il legislatore siciliano, pertanto, è tenuto ad osservare i criteri fissati dalla vigente normativa statale, di cui al d.P.R. n. 1035 del 1972, con la sola facoltà di inserire requisiti aggiuntivi (non anche modificativi o soppressivi) per specifiche finalità o per peculiari esigenze locali, così come previsto dalla delibera del CIPE del 19 novembre 1981 art. 3, u.c., in attuazione dell'art. 2 della l. n. 457 del 1978.

Il ricorso considera, pertanto, illegittime le disposizioni degli artt. 5 e 10 della legge innanzi indicata, nella parte in cui escludono il limite massimo di reddito dai requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'assegnazione degli alloggi costruendi (art. 5) e «costruiti» (art. 10) nel Comune di Messina, per la conseguente, indebita esclusione di uno dei requisiti cardine della procedura di assegnazione degli alloggi sovvenzionati.

Le disposizioni censurate si pongono, altresì, in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto realizzano — con l'intento, seppure non manifesto, di risanare prontamente alcune aree degradate del territorio comunale di Messina, in assenza di speciali ed obiettive ragioni giustificatrici della speciale normativa regionale — un trattamento ingiustificato a favore dei cittadini partecipanti ai concorsi per l'assegnazione di alloggi popolari nel Comune di Messina, nonché degli stessi cittadini della città a seconda del «ciclo» di sbaraccamento in cui sono venuti a trovarsi.

2. — La Regione Sicilia si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso venga dichiarato infondato e comunque respinto.

Si rileva che la legge è diretta a realizzare un intervento straordinario rivolto al risanamento delle zone degradate del Comune di Messina, mediante l'utilizzazione di finanziamenti straordinari ed aggiuntivi, con lo scopo di pervenire alla eliminazione totale delle abitazioni precarie e malsane ed alla loro sostituzione con alloggi adeguati, da assegnare ai nuclei familiari residenti (nelle aree soggette alla demolizione) da almeno tre anni continuativi alla data del 31 dicembre 1989.

L'esclusione dell'elemento relativo ai limiti di reddito fra i requisiti occorrenti per l'assegnazione di tali alloggi è determinata dal perseguimento del segnalato fine sociale che caratterizza la legge, nonché dalle modalità concrete attraverso le quali tale fine viene realizzato.

L'eliminazione del limite massimo di reddito nel caso specifico non muta nulla — tenuto conto delle categorie sociali alle quali appartengono gli abitanti delle aree da risanare — si che il mantenimento di tale limite non avrebbe tutelato alcuna esigenza pratica rilevante, mentre la sua eliminazione si inserisce razionalmente in un sistema volto a realizzare l'obiettivo del reinserimento nelle aree risanate degli ex residenti attraverso un nucleo omogeneo di disposizioni, fra le quali quella impugnata si colloca alla stregua di un mero corollario.

Nessun elemento di novità né di irrazionalità, e tantomeno di violazione del principio di eguaglianza, può dunque ravvisarsi nella disciplina che prevede la assegnazione degli alloggi costruiti nelle aree risanate previa formazione di una graduatoria riservata ai nuclei familiari in possesso del requisito della residenza in tali aree da almeno tre anni, a prescindere, in relazione all'inserimento in detta graduatoria, dal limite massimo di reddito.

Per quanto riguarda infine la presunta «incompetenza» della Regione siciliana, è sufficiente richiamare l'insegnamento della Corte secondo cui: «appare indubbia ..... la devoluzione alla regione siciliana di una competenza, qualificabile per l'oggetto come specificazione della materia globalmente designata dallo statuto «lavori pubblici» (art. 14 lett. g), alla stregua delle norme di attuazione dello statuto stesso (materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata: art. 4, primo comma d.P.R. n. 683 del 1977 cit.) (sentenze n. 566 del 1988 e n. 534 del 1988).

*Considerato in diritto*

1. — Gli artt. 5 e 10 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 24 maggio 1990, recante «interventi per le aree degradate di Messina», sono stati impugnati dal Commissario dello Stato nella parte in cui non includono il limite massimo del reddito fra i requisiti per l'inserimento nella graduatoria degli aspiranti alla assegnazione di un alloggio eseguito con la contribuzione pubblica.

Le disposizioni sarebbero censurabili per due ragioni: 1) è omessa l'osservanza dei criteri fissati dal d.P.R. n. 1035 del 1972, in materia di edilizia residenziale pubblica, relativamente alla quale lo statuto speciale siciliano non attribuisce alla regione competenza legislativa esclusiva né concorrente; 2) è violato l'art. 3 della Costituzione, prevedendosi un trattamento di ingiustificato favore per i cittadini partecipanti ai concorsi per l'assegnazione di alloggi popolari del Comune di Messina, discriminandosi inoltre gli stessi a seconda del «ciclo di sbaraccamento» in cui sono venuti a trovarsi.

2. — La premessa sulla quale si fonda una parte cospicua delle argomentazioni del Commissario dello Stato è che la normativa impugnata attiene alla materia della edilizia residenziale pubblica, la quale non rientra nelle attribuzioni della Regione Sicilia. A tale regione, a differenza di quanto risulta per altre, pure a statuto speciale, sarebbero riservate soltanto — a tenore dell'art. 14, lettere f) e g), del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 — le materie della urbanistica e dei lavori pubblici.

Il rilievo ora riferito può essere superato facendo ricorso proprio al principio, richiamato dal Commissario dello Stato, della spettanza alla Regione, a titolo di competenza normativa esclusiva, delle materie dei lavori pubblici e dell'urbanistica.

Come si è narrato, oggetto della legge impugnata è «il risanamento delle aree degradate di Messina»; gli interventi relativi sono determinati dall'art. 2, primo comma, che li individua nella «costruzione di alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria» e nella «realizzazione di centri sociali polifunzionali». Siffatte attività sono, poi, inglobate nel risanamento delle aree, al quale si riferiscono l'art. 2, terzo comma e l'art. 3 della legge, che prescrive l'adozione da parte del comune di piani particolareggiati attuativi.

Si tratta, dunque, di un complesso organico di interventi che ricadono puntualmente nella materia delle opere pubbliche e dell'urbanistica, rispetto ai quali la costruzione e l'assegnazione degli alloggi vengono ad assumere una posizione marginale e strumentale nell'ambito delle operazioni di assetto del territorio e delle opere pubbliche sociali. Questi ultimi interventi costituiscono gli elementi precipui dell'attività risanatrice del comune. La qualificazione della normativa si ricava, dunque, dal suo obiettivo fondamentale e dalle operazioni ad esso strettamente collegate, che sono di indubbia competenza regionale.

Non appare poi fondato l'altro rilievo, secondo cui sussisterebbe «un principio generale di livello costituzionale, per il quale l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è, sia quanto a legislazione e/o normazione generale, sia quanto ad amministrazione concreta, di competenza non regionale». Per quello che attiene al momento amministrativo si osserva che l'art. 5 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 (recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di opere pubbliche, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683) conferisce alla regione «le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata».

Né può riconoscersi fondamento a dubbi sulla natura e sulla portata della norma, specialmente dopo la lettura che ne hanno data alcune recenti pronunce della Corte (sentenze n. 534 e n. 566 del 1988).

La difformità della legge regionale dal d.P.R. n. 1035 del 1972, recante norme sulla edilizia residenziale pubblica, non può assumere, poi, di per sé rilievo sotto il profilo della legittimità costituzionale, non essendo rinvenibile nel nostro ordinamento un principio, di rilevanza costituzionale, volto a garantire l'osservanza del requisito di un reddito minimo ai fini dell'assegnazione dell'alloggio, eseguito con contribuzione pubblica.

3. — Altrettanto infondate devono infine considerarsi le censure mosse in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Il mancato inserimento dell'anzidetto limite massimo di reddito tra i requisiti prescritti per la collocazione nella graduatoria degli assegnatari di alloggi potrebbe destare perplessità nel contesto degli usuali programmi di edilizia sovvenzionata, che hanno normalmente come scopo principale quello di fornire un'abitazione, ovvero un'abitazione più adeguata, a nuclei familiari che non hanno risorse economiche sufficienti per provvedervi autonomamente.

Diverso è il caso della legge impugnata, che, come si è detto, si pone l'obiettivo del completo risanamento di alcune zone del territorio del Comune di Messina, con l'abbattimento e la sostituzione di tutte le abitazioni precarie o degradate ancora esistenti.

Se si tiene conto dello stato complessivo di tali zone, della qualità e della funzione delle opere previste dalla legge impugnata, dello stato e della consistenza degli alloggi ivi esistenti, nonché dello scopo perseguito in generale dalla legge stessa, risulta non irragionevole che, nel richiamare i requisiti previsti dal d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, si introducano alcuni elementi di diversità: la previsione della residenza da almeno tre anni continuativi nelle aree da risanare, evidentemente diretta ad assicurare che l'intervento pubblico si diriga verso nuclei stabilmente insediati, in modo che siano evitate possibili manovre devianti o, addirittura, fraudolente; l'esclusione del requisito del limite massimo di reddito, collegabile, a sua volta, con il carattere organico e globale dell'azione risanatrice, destinata ad attuarsi peraltro in un contesto ambientale di per sé indicativo della insufficiente disponibilità di risorse autonome da parte delle singole unità familiari.

Né si presta a censure, come rivolta ad evitare ingiustificate disparità di trattamento, la previsione dell'art. 10. Sancite le regole contenute nell'art. 5, non è incoerente che le stesse vengano stabilite anche per l'assegnazione degli alloggi costruiti con analoghi finanziamenti pubblici antecedenti alla legge impugnata, che concorrono a realizzare il fine peculiare di questa, ispirato ad una visione integrale del risanamento dell'area urbana.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 10 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 24 maggio 1990, recante «Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1260

N. 494

*Sentenza 15-22 ottobre 1990*

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Opere pubbliche - Regione Lombardia - Dighe sul rio Boatti - Valutazione della loro stabilità - Pericolo per la incolumità pubblica - Riconoscimento da parte dello Stato della propria competenza esclusiva - Cessazione della materia del contendere.**

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 25 maggio 1990, depositato in Cancelleria il 6 giugno successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito 1) nota Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Sezione territoriale di Pavia - prot. n. 2729 in data 13 marzo 1990 (pervenuta alla Regione il 28 marzo 1990) avente ad oggetto «Dighe sul Rio Boatti in Comune di Borgo Priolo, prov. Pavia, oggetto di utilizzazione da parte dell'Azienda

Agricola S. Andrea, via S. Martino, 3 - Monza - Ordinanza di demolizione da parte del Sindaco di Borgo Priolo - Parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato; 2) nota dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano n. 3296 - CS n. 161/90 del 22 febbraio 1990, avente il medesimo oggetto, ed iscritto al n. 17 del registro conflitti 1990;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'avv. Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 25 maggio 1990, la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato: *a)* in relazione alla nota del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano, Sez. terr. Pavia — presumibilmente Sezione delle opere idrauliche — in data 13 marzo 1990, con la quale le si attribuiva la competenza a «regolarizzare» la situazione abnorme, sotto il profilo amministrativo ed in particolare sotto quello della tutela della incolumità pubblica, di due dighe poste a sbarramento del corso del Rio Boatti, in località Borgo Priolo, e delle relative derivazioni mediante una concessione, o meglio, in relazione al segnalato pericolo per l'incolumità pubblica, mediante l'ordine di demolizione dei manufatti; *b)* in relazione all'allegato, conforme parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano in data 22 febbraio 1990.

La Regione ricorrente premette che con nota in data 12 febbraio 1990 — non prodotta in atti — il detto Provveditorato (da ritenere organo statale), nel chiedere il parere ora impugnato alla Avvocatura distrettuale dello Stato, aveva precisato:

*a)* che le dighe avevano un'altezza superiore a m. 10; che esse non risultavano autorizzate, malgrado che l'Azienda agricola S. Andrea, utente delle derivazioni, invocasse disposizioni del Ministero dell'agricoltura e foreste tendenti a favorire la formazione di laghetti collinari; che le dighe stesse non offrivano le garanzie volute dalla legge né in ordine alla costruzione né alla gestione, ed anzi, per le condizioni in cui si trovavano a causa dell'accumulo di detriti, erano esposte a pericolo di cedimento; che, pertanto si poneva la necessità di eliminare i due manufatti.

Ad avviso della Regione, trattandosi di pericolo per l'incolumità pubblica, la competenza a provvedere alla verifica del pericolo e all'adozione delle conseguenti misure, anche eliminative, spetta allo Stato, e non già ad essa Regione, come affermato con gli atti impugnati.

Al riguardo la ricorrente si richiama:

*a)* al d.P.R. 1º novembre 1959, n. 1363, recante disposizioni in materia di dighe di ritenuta, applicabile alle dighe alte più di 10 metri ed a quelle che comunque determinino un invaso superiore ai centomila metri cubi, ma anche, a giudizio della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a dighe minori: tale normativa attribuirebbe la competenza in materia agli uffici del Genio civile (in allora non trasferiti dallo Stato alla Regione e — sembra sostenere la Regione — non trasferiti neppure con l'art. 12 del d.P.R. n. 8 del 1972, né con il d.P.R. n. 616 del 1977, allegata Tabella A, almeno per quel che concerne le Sezioni preposte alle opere idrauliche). In particolare, la Regione si richiama all'art. 18 del detto d.P.R. n. 1363 del 1959, che demanda i provvedimenti di urgenza, conseguenti al dubbio sulla stabilità dello sbarramento, il Genio civile, salvo, come disposto al secondo comma, il ricorso al Ministero dei lavori pubblici sentita la competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

*b)* al d.P.R. n. 616 del 1977, che pur delegando, all'art. 90, alle Regioni anche le funzioni di polizia delle acque, riserva allo Stato, all'art. 91, comma primo, n. 2, la materia delle dighe di ritenuta (per le quali sarà provveduto in sede di riforma della disciplina delle acque);

*c)* alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) che, all'art. 10, comma quarto, assegna alle regioni le attribuzioni di cui al d.P.R. n. 1363 del 1959 relativamente ai soli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi (salvi, anche in tal caso, gli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale);

*d)* all'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977, che riserva allo Stato, anche nelle materie di competenza regionale, le funzioni concernenti la sicurezza pubblica;

*e)* all'implicito riferimento, operato dallo stesso Provveditore regionale nel sollecitare più volte in passato la demolizione di due manufatti, ai poteri di ordinanza del Sindaco *ex art.* 3 T.U. legge com. e prov., poteri attribuiti al Sindaco come Ufficiale del Governo;

*f)* al riferimento, fatto dalla stessa Avvocatura dello Stato con l'atto impugnato, all'art. 2 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

2. — La Presidenza del Consiglio dei ministri rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato, nel costituirsi, peraltro tardivamente, ha eccepito l'inammissibilità del conflitto perché proposto contro atti non invasivi (della competenza regionale) e comunque costituenti mere manifestazioni di opinione.

In prossimità dell'udienza ha tuttavia depositato ampio carteggio contenente gli atti impugnati, nonché comunicazioni intervenute fra il Provveditorato regionale, la Regione, e la stessa azienda agricola utente delle derivazioni, ed in particolare:

1) la nota del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano, Sez. Pavia-Cremona, al Ministero dei lavori pubblici del 12 giugno 1990, ove si legge che «questa Sezione (presumibilmente quella preposta alle opere idrauliche) riconosce la propria esclusiva competenza sulla sorveglianza delle opere in argomento e precisa che la nota n. 2729 del 13 marzo 1990 diretta all'Amministrazione regionale non era tesa a "sollevare (*sic*: si vuole intendere a determinare) conflitto di attribuzione, bensì a segnalare la costruzione (delle opere), ritenuta abusiva, alla Regione", al fine dell'eventuale esercizio da parte di questa delle sue competenze in materia ambientale e/o urbanistica»;

2) la nota del detto Provveditorato all'Avvocatura generale dello Stato del 26 luglio 1990, con la quale si dà atto che, secondo i dati trasmessi dallo stesso utente, almeno uno dei manufatti ha un'altezza superiore a 10 metri, sicché lo sbarramento rientra nelle competenze statali.

3. — All'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 la Regione ricorrente, fatta propria la documentazione prodotta dall'Avvocatura e richiestane l'acquisizione agli atti, ha concluso perché sia dichiarata cessata la materia del contendere.

#### *Considerato in diritto*

L'atto che ha dato luogo al conflitto sollevato dalla Regione Lombardia va individuato nella nota 13 marzo 1990 del Provveditorato regionale alle opere pubbliche (presumibilmente la sezione per le opere idrauliche, rimasta organo statale pur dopo il trasferimento degli uffici operato con il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 — si veda l'art. 12 — e con il d.P.R. n. 616 del 1977, Tabella A, n. 3) con la quale tale autorità ha negato la propria competenza in ordine alla vigilanza sulle dighe poste a sbarramento del Rio Boatti per quanto concerne la valutazione della loro stabilità e dell'eventuale connessa ricorrenza di un pericolo per l'incolumità pubblica, ed ha affermato la competenza regionale al riguardo.

In tale atto infatti la Regione ha propriamente mostrato di ravvisare il momento centrale e rilevante di un comportamento statale volto a ledere la sua autonomia per le conseguenze negative quanto a responsabilità e a spese, che l'affermazione della sua competenza in ordine alle opere e sotto i profili anzidetti avrebbe potuto importare a suo carico. La lettera dell'Avvocatura distrettuale dello Stato 22 febbraio 1990 al Provveditorato regionale, da questo trasmessa alla Regione insieme alla nota 13 marzo suindicata, racchiude un mero parere, posto dal Provveditorato a sostegno della determinazione adottata, ed è stata anch'essa congiuntamente impugnata in quanto rappresenta un elemento funzionale alla determinazione in parola.

Orbene, con successiva nota 26 luglio 1990 la stessa Sezione del Provveditorato alle opere pubbliche ha riconosciuto come propria in via esclusiva la competenza già negata con la nota 13 marzo 1990, facendo espresso riferimento ad essa e chiarendone il significato nel senso di una segnalazione alla Regione circa l'abusività delle opere in argomento anche sotto il profilo ambientale e urbanistico, ai fini dell'eventuale esercizio, da parte della Regione stessa, delle proprie competenze in tali materie. L'Avvocatura generale dello Stato, a sua volta, nel produrre la detta nota del Provveditorato 13 marzo 1990, ha esibito anche la nota del Provveditorato del 26 luglio 1990.

Il diniego della competenza propria e la correlativa affermazione di quella regionale, come sopra espressi dallo Stato, devono dunque intendersi revocati mediante l'univoco riconoscimento, da parte dello Stato stesso, della propria esclusiva competenza per quanto concerne la valutazione della stabilità delle opere e dei provvedimenti necessari a tutela della incolumità pubblica, con il conseguente venir meno della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 495

Ordinanza 15-22 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Gratuito patrocinio - Creditore procedente ammesso - Spese per il compimento di opere - Anticipazione a carico dell'erario - Mancata previsione - *Jus superveniens*: legge 30 luglio 1990, n. 217 - Necessità di un riesame sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti del giudice *a quo*.****(R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, in relazione all'art. 612 del c.p.c.).****(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, terzo comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente*: dott. Francesco SAJA;*Giudici*: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), in relazione all'art. 612 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra De Carlo Vittoria e il Condominio di Via Bergamo, 11 - Torino, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Torino, adito con ricorso *ex art.* 612 c.p.c. da De Carlo Vittoria, già ammessa al gratuito patrocinio ai fini della proposizione di ricorso *ex art.* 700 c.p.c., per sentir determinare le modalità di esecuzione degli obblighi di fare imposti con il provvedimento d'urgenza, ha sollevato, con ordinanza emessa il 27 luglio 1989, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 11 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio) nella parte in cui non prevede l'anticipazione da parte dell'Erario dello Stato, in luogo del creditore procedente ammesso al gratuito patrocinio, delle spese inerenti al compimento delle opere a cui devono provvedere le persone designate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 c.p.c.;

che ad avviso del giudice *a quo* la norma si pone così in contrasto: *a)* con l'art. 24, terzo comma, della Costituzione, in quanto impedisce la realizzazione in sede esecutiva della tutela giurisdizionale satisfattiva di una pretesa volta a conseguire un *facere* o un non *facere*; *b)* con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la mancata previsione dell'anticipazione a carico dell'Erario riguarda soltanto il procedimento esecutivo di cui agli artt. 612 ss. c.p.c., e non anche le ulteriori forme di esecuzione forzata;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, nelle more, è sopravvenuta la legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), relativa ai giudizi penali e a quelli civili concernenti il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato;

che appare opportuno rimettere gli atti al giudice *a quo*, perché esamini, anche in relazione al disposto degli artt. 1, secondo comma, e 4, primo comma, lett. *c)*, della legge n. 217 del 1990, se, e in qual senso, la questione sia tuttora rilevante;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CORASANITI*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

90C1262

N. 496

Sentenza 15-26 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. presso la pretura - Richiesta di giudizio abbreviato - Partecipazione al giudizio dello stesso giudice che abbia emesso ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p. - Incompatibilità - Mancata previsione - Necessità di rigorosa tutela del principio di terzietà (cfr. sentenza n. 268/1986) - Illegittimità costituzionale.**

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Massa nel procedimento penale a carico di Dalle Lucche Alfredo, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 16 marzo 1990 il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Massa ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 77, 3, 25 e 101 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del cod. proc. pen. del 1988, «nella parte in cui non prevede che il giudice il quale abbia ordinato al P.M. di formulare l'imputazione, debba obbligatoriamente astenersi dal partecipare al giudizio».

Nella specie il giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'archiviazione chiesta dal P.M. solo per uno dei due reati ipotizzati, mentre per l'altro aveva ordinato di formulare l'imputazione; ed essendosi per questo proceduto, su richiesta dell'imputato, a giudizio abbreviato, il difensore eccepiva *in limine* che il medesimo giudice per le indagini preliminari versava in un caso di incompatibilità analogo a quello di cui all'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. (emissione del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare) e che comunque avrebbe dovuto astenersi ai sensi dell'art. 36, lettera h), cod. proc. pen.

Il giudice *a quo*, dopo aver escluso che tali disposizioni, in quanto di carattere eccezionale, siano suscettibili di estensione analogica e che sia applicabile la seconda — perché avente rilievo solo soggettivo — osserva però che nel concetto di «giudizio» rispetto al quale il compimento di determinati atti dà luogo all'incompatibilità *ex art. 34*, secondo comma, cod. proc. pen., deve essere ricompresa qualsiasi deliberazione conclusiva di una fase giurisdizionale, che implichi una decisione sulla responsabilità penale.

Ora, poiché nel procedimento pretorile <sup>manif</sup> filtro dell'udienza preliminare previsto in quello davanti al Tribunale, lo stesso giudice per le indagini preliminari che ha ordinato di formulare l'imputazione ritenendo non sussistere gli estremi dell'archiviazione — e quindi che gli elementi acquisiti siano idonei a sostenere l'accusa — si trova a dover decidere in base agli stessi atti sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato.

Ad avviso del giudice rimettente, ciò contraddice ai caratteri del sistema accusatorio che il legislatore delegato doveva attuare in base all'art. 2 della legge n. 81 del 1987, dato che questo implica una netta separazione tra gli uffici requirente e giudicante: onde la lesione degli artt. 76 e 77 Cost.

Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 25 e 101 Cost., dato che la garanzia del «giudice naturale precostituito per legge» sarebbe effettivamente osservata solo se il magistrato abbia tutti i requisiti che ne sostanziano lo *status* di giudice, tra i quali è essenziale, specie nel nuovo sistema, quello dell'indipendenza intesa come garanzia di imparzialità e «terzietà» del singolo magistrato. E questa, ad avviso del rimettente, è minata quando vi sia anche solo il sospetto che il giudice si sia formato un convincimento prima del giudizio, giacché ciò toglie serenità alla funzione ed incide negativamente sui diritti dei suoi destinatari.

Sarebbe violato, infine, anche l'art. 3 Cost., dato che nel caso in questione non è previsto quell'obbligo di astenersi dallo svolgere le funzioni di giudicante che invece sussiste (arg. *ex artt. 34*, secondo comma e 565, secondo comma, cod. proc. pen.) nell'analogo caso del giudice che abbia emesso il decreto penale, pur quando sia richiesto il giudizio abbreviato.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, nega che vi sia violazione della delega, dato che la direttiva n. 67 prevede l'incompatibilità solo in caso di partecipazione allo stesso procedimento «giudicando nel merito», mentre nell'ipotesi in esame la decisione — diversamente da quella assunta in esito all'udienza preliminare — attiene non al merito ma solo al controllo giurisdizionale sull'azione penale, e cioè alla sussistenza delle condizioni per il suo inizio.

Il semplice sospetto che il giudice si sia formato un convincimento prima della decisione non basterebbe, d'altra parte, a ritenere violati gli artt. 25 e 101 Cost. Al riguardo, l'Avvocatura osserva che le ipotesi di incompatibilità disciplinate dall'art. 34, secondo comma, mirano ad evitare che lo stesso giudice pronunci due volte sul merito e che il suo convincimento sia *pregiudicato* dall'aver preso cognizione precedente degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini e non utilizzabili anche per la decisione dibattimentale. Nel caso in questione, invece, il giudice non si è pronunciato nel merito e d'altra parte «essendovi stata richiesta di giudizio abbreviato, non può porsi neppure alcuna differenza fra gli atti utilizzabili per l'uno o per l'altro provvedimento».

Quanto, infine, alla censura riferita all'art. 3 Cost., l'ipotesi di cui all'art. 565, secondo comma, non può secondo l'Avvocatura dirsi analoga a quella in esame, giacché nella prima l'obbligo di astenersi in caso di giudizio abbreviato chiesto con l'opposizione al decreto penale sorge dal fatto che lo stesso giudice, emettendo il decreto, ha già esercitato la giurisdizione e deciso nel merito, mentre nella seconda non vi è stato alcun esercizio della giurisdizione.

#### *Considerato in diritto*

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Massa dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, in quanto non prevede tra le ipotesi di incompatibilità ivi disciplinate quella del giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che, decidendo sulla richiesta di archiviazione del P.M., abbia ordinato di formulare l'imputazione e sia poi chiamato egli stesso a decidere sul merito di questa a seguito di richiesta di giudizio abbreviato. A suo avviso, ciò contrasterebbe:

— con gli artt. 76 e 77 Cost., giacché sarebbe violata la direttiva della legge delega (n. 81 del 1987) che impone l'attuazione del sistema accusatorio e quindi una netta separazione tra funzioni requirenti e giudicanti;

— con gli artt. 25 e 101 Cost., perché anche il solo sospetto di un giudizio precostituito minerebbe l'indipendenza del giudice, intesa come certezza di imparzialità e terzietà, con ciò facendo venir meno un requisito del suo *status* essenziale ai fini del rispetto del principio del giudice naturale;

— con l'art. 3 Cost., in quanto l'incompatibilità è invece prevista nel caso — ritenuto analogo — in cui sia stato emesso il decreto penale e sia poi stato richiesto, a seguito di opposizione, il giudizio abbreviato.

2. — Occorre preliminarmente ricordare che nel processo pretorile, data l'esclusione dell'udienza preliminare disposta dal legislatore delegato (direttiva n. 103), il problema del controllo giurisdizionale sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero è stato risolto dettando una disciplina notevolmente semplificata rispetto a quella prevista per il procedimento davanti al Tribunale dagli artt. 408-415. Si è cioè stabilito che il giudice per le indagini preliminari, ove non accolga tale richiesta, restituisca gli atti al P.M., ordinandogli di formulare entro dieci giorni l'imputazione ai fini dell'emissione del decreto di citazione e giudizio (art. 554, comma secondo). Se poi, a seguito di questo, le parti raggiungono l'accordo per addivenire al giudizio abbreviato, gli atti verranno (nuovamente) trasmessi allo stesso giudice per le indagini preliminari, competente a celebrarlo ai sensi dell'art. 556, comma secondo, e la decisione, ove detto giudice ritenga di potervi pervenire (altrimenti restituisce gli atti al P.M. per l'instaurazione del giudizio dibattimentale), sarà resa «allo stato degli atti», sulla base cioè degli stessi atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero già da lui conosciuti al momento della pronuncia sulla richiesta di archiviazione (artt. 561 e 562).

Circa, poi, la disciplina dell'incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento, l'art. 34 cod. proc. pen., sulla scorta della direttiva n. 67 della legge delega, specifica che essa sussiste per il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in altro grado del procedimento (comma primo) o abbia svolto nel medesimo funzioni di pubblico ministero o rivestito altri ruoli (comma terzo); nonché nei casi in cui (comma secondo) abbia emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare (decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a procedere), ovvero accolto la richiesta di giudizio immediato (formulata dal P.M. sulla base della ritenuta evidenza della prova) o emesso il decreto penale di condanna. Tali casi corrispondono a quelli espressamente previsti nella predetta direttiva; e ad essi il legislatore delegato ha aggiunto, per identità di ratio, solo quello della decisione sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.

3. — Tanto premesso, la questione deve ritenersi fondata.

Il regime delle incompatibilità indicato nella delega risponde, invero, all'esigenza di evitare che la valutazione di merito del giudice possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del procedimento o della previa conoscenza dei relativi atti processuali.

È ben vero che nell'ottica della delega, quale emerge dalle sue enunciazioni espresse, non ogni attività precedentemente svolta vale a radicare l'incompatibilità. Ma è anche vero che il suo sostanziale rispetto richiede la verifica della ricorrenza o meno, nei singoli casi, delle ragioni che hanno ispirato tali enunciazioni: e ciò specie ove si tratti di istituti che la delega non ha direttamente previsto, come l'ordine di formulare l'imputazione emessa dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione.

Rispetto a questo, le ragioni dell'incompatibilità assunte dal legislatore delegante e recepite nell'art. 34 cod. proc. pen. convergono sotto più profili.

Respingendo la richiesta di archiviazione ed ordinando, conseguentemente, di formulare l'imputazione, il giudice per le indagini preliminari compie infatti una valutazione non formale, ma di contenuto, dei risultati delle indagini preliminari e della sussistenza delle condizioni necessarie per assoggettare l'imputato al giudizio di merito; e tale valutazione non è dissimile, nella sostanza, da quella che, nel procedimento davanti al Tribunale, lo stesso giudice per le indagini preliminari compie sia nell'emettere il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare — con il quale appunto valuta l'ipotesi accusatoria e dispone se del caso il rinvio a giudizio — sia nell'accogliere la richiesta di giudizio immediato formulata dal P.M., ciò che presuppone che egli condivida l'opinione sull'evidenza della prova che legittima il ricorso a tale rito.

È ben vero, d'altra parte, che l'ordine di formulare l'imputazione è lo strumento attraverso il quale il legislatore delegato ha inteso assicurare il controllo giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale, onde garantire che sia rispettato il principio costituzionale della sua obbligatorietà. Ma ai fini delle valutazioni sull'incompatibilità conta non tanto la natura giurisdizionale dell'atto, quanto la constatazione che con esso il giudice per le indagini preliminari dà *ex officio* l'impulso determinante alla procedura che condurrà all'emanazione di una sentenza. Se si considera che il legislatore delegante ha dettato per il processo pretorile una specifica direttiva (n. 103) sulla necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti — con ciò realizzando un capovolgimento rispetto al cumulo di tali funzioni che caratterizzava la vecchia figura del Pretore e pervenendo ad un assetto che questa Corte aveva ritenuto necessario ai fini di una rigorosa tutela della «terzietà» (cfr. sentenza n. 268 del 1986) — non può negarsi che demandare il giudizio allo stesso soggetto che lo ha promosso disattendendo la contraria opinione del P.M. sia dissonante con tale indirizzo.

Nel nuovo sistema, inoltre, il rilievo assegnato alla terzietà del giudice è stato significativamente accentuato con la previsione che il giudice della fase del giudizio non debba conoscere gli atti compiuti durante le indagini preliminari. Una così pregnante garanzia può indubbiamente risultare, o almeno apparire pregiudicata, ove il giudice investito del giudizio abbreviato debba valutare la responsabilità dell'imputato partendo dagli atti già da lui conosciuti in sede di determinazioni sulla chiesta archiviazione e ritenuti tali da rendere necessario, invece, il passaggio alla fase del giudizio.

Anche sotto questo profilo la mancata previsione dell'incompatibilità si discosta sul piano sistematico dalle scelte compiute dal legislatore delegante e non è coerente con le ragioni di fondo di detto istituto.

Né varrebbe obiettare che la necessità di demandare il giudizio abbreviato presso la Pretura a magistrato diverso da quello che ha pronunciato sull'archiviazione potrebbe comportare, negli uffici di minori dimensioni, difficoltà di carattere organizzativo.

Ciò vale se mai a sottolineare l'esigenza di realizzare — al di là di quanto disposto con la legge 1° febbraio 1989, n. 30 — una completa revisione delle circoscrizioni giudiziarie, del resto già oggetto di reiterate iniziative legislative, anche recenti. Ma la perdurante inosservanza di tale compito non può giustificare deviazioni dal corretto svolgersi del processo.

La norma impugnata va quindi dichiarata costituzionalmente illegittima, *in parte qua*, per contrasto con la legge di delega. Restano con ciò assorbite le ulteriori censure prospettate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* SPAGNOLI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1282

N. 497

*Sentenza 15-26 ottobre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Aziende industriali e case di cura - Esercizio di attività economica nello stesso settore - Sgravi contributivi e fiscali - Trattamento differenziato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 12/1987) - Carattere di specialità della disciplina in materia - Inammissibilità.**

(Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1990 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra la

S.p.a. Casa di cura Torina e I.N.P.S., iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Casa di cura Torina e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Tullio Fortuna e Rosario Flammia per la S.p.a. Casa di cura Torina, Gianni Romoli per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — La Casa di cura Torina S.p.a., per effetto di giudicato, era inquadrata nel settore industria e, quindi, era ammessa a beneficiare degli sgravi contributivi. Intervenuta la legge 9 marzo 1989, n. 88, che, tra l'altro, prevedeva (art. 49) nuovi inquadramenti delle imprese, tale casa di cura era classificata dall'I.N.P.S. nel settore del commercio, con perdita degli sgravi. Adiva, quindi, il Pretore di Palermo perché dichiarasse il suo diritto alla conservazione del beneficio anteriormente riconosciutole.

L'I.N.P.S. eccepiva che, ai fini assistenziali e previdenziali, valeva il nuovo inquadramento perché il citato art. 49 della legge n. 88 del 1989, al terzo comma, disponeva che erano «fatti salvi solo gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o da decreti ministeriali emanati per le aziende plurime ai fini della erogazione degli assegni familiari (art. 4 del d.P.R. n. 797 del 1955)».

Il giudice adito rilevava che la interpretazione della norma suggerita dall'I.N.P.S., oltre ad apparire in contrasto con l'intento, risultante dai lavori preparatori, di conservare gli inquadramenti in atto, importava violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Risultavano infatti accomunate in uno stesso regime previdenziale attività disomogenee; si determinava una irrazionale discriminazione tra aziende identiche operanti nello stesso settore, essendo alcune di esse ammesse al godimento di sgravi contributivi ed altre escluse solo in base al dato temporale.

1.1 — L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti la Casa di cura e l'I.N.P.S. ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1 — La Casa di cura ha premesso che non emerge la volontà espressa di abrogare la precedente normativa in materia di sgravi contributivi e che non è ipotizzabile una abrogazione implicita in quanto le finalità della legge n. 88 del 1989 sono solo quelle della ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., mentre gli sgravi contributivi sono strumenti di politica economica. Ha osservato, poi, che effettivamente la disposizione censurata contrasta con l'art. 3 della Costituzione siccome irrazionale, in quanto risultano inquadrate nel settore industriale anche imprese di servizi (trasporti, comunicazioni, spettacolo) e nel settore terziario tutte le altre imprese che svolgono attività di produzione di servizi finanziari. Risulterebbe violato anche l'art. 41 della Costituzione perché la norma censurata, classificando la produzione di servizi industriali o ausiliari dell'industria nel settore terziario, incide nell'assetto costituzionale di materie, quali l'industria e il commercio, vincolate nel loro contenuto o quanto meno, nei principi base e l'intervento autoritativo del legislatore in ordine alla natura dell'attività intrapresa dal datore di lavoro, limita le sue scelte ed elimina la libertà della iniziativa economica.

3. — L'I.N.P.S. ha concluso per la infondatezza della questione. Per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, ha osservato che le parziali disomogeneità rilevate dal giudice *a quo*, sono inevitabili allorché una disposizione accomuni in una vasta categoria attività diverse, senza che per questo si determini la violazione del suddetto precetto costituzionale; che il giudice può certamente ovviare al preteso trattamento discriminatorio con una interpretazione della norma adeguatrice alla Costituzione; che per precedenti inquadramenti avvenuti in base a leggi speciali deve intendersi quello concernente intere categorie di datori di lavoro già classificati in settore diverso da quello ad essi spettante.

4. — L'Avvocatura Generale dello Stato ha affermato la insussistenza della rilevanza della questione sollevata in quanto il giudizio *a quo* riguarda un'impresa la cui posizione è regolata dalla normativa precedente in base alla quale è stata inquadrata nel settore «industria».

Ha rilevato, poi, che il dato temporale assunto come termine di discriminazione risponde all'esigenza razionale di non interferire troppo drasticamente, nella ristrutturazione del sistema, su situazioni già verificatesi e di far salvi i diritti quesiti.

Ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione.

5. — Nell'imminenza dell'udienza la parte privata ha presentato memoria nella quale ha osservato che l'interpretazione seguita dall'Avvocatura Generale dello Stato conferma l'ingiustificata e irrazionale discriminazione tra aziende identiche operanti nello stesso settore; che la nuova disciplina non può incidere sui diritti quesiti dagli imprenditori e sconvolgere l'organizzazione imprenditoriale strutturata in base al precedente modello normativo; che il legislatore ha irrazionalmente esercitato il suo potere discrezionale perché, inquadrandosi nel settore terziario le imprese che producono servizi, irrazionalmente si trascura la rilevanza della finalità produttiva a favore di un modello di intermediazione, marginale o inesistente nelle attività industriali e costituenti, invece, aspetto caratteristico di quelle commerciali.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Pretore di Palermo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, da lui interpretato nel senso che restano salvi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, o derivanti da leggi speciali o da decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 797 del 1955 (Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari), perché risulterebbero violati gli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto, essendo accomunate in uno stesso regime previdenziale attività disomogenee, si creerebbe una ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento, con pregiudizio anche del libero esercizio dell'attività economica, tra aziende identiche operanti nello stesso settore, le une ammesse a godere gli sgravi contributivi e fiscali con conseguente riduzione del costo di lavoro, le altre escluse in base al solo dato temporale del loro inquadramento.

2. — La questione è inammissibile.

Invero, controvertendosi nella fattispecie sulla conservazione del beneficio dello sgravio contributivo riconosciuto alla ricorrente Casa di cura con sentenza passata in giudicato, non trova applicazione la disposizione censurata, ma la legge n. 1089 del 1968, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 918 del 1968.

Come si è già affermato (sentenza di questa Corte n. 12 del 1987), la disciplina degli sgravi contributivi presenta caratteri di specialità relativamente sia all'ambito territoriale degli interventi (Mezzogiorno o zone depresse del centro-nord), sia alle finalità perseguite (incentivazione di alcune attività produttive, promozione occupazionale, ecc.).

Nella suddetta legislazione si è fatto generico riferimento alle aziende industriali, con utilizzazione della nozione di impresa desunta dall'art. 2195 del codice civile, prescindendosi completamente dal meccanismo apprestato o da altre leggi incentivanti o dal regime previdenziale; senza alcun riferimento o rinvio a leggi previdenziali di inquadramento, mentre lo Stato si è assunto l'onere finanziario relativo.

Peraltro, secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, è possibile che la stessa azienda sia classificata nel settore industriale ai fini dello sgravio contributivo e nel settore commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali. Si tratta di una legge speciale, con finalità politico-economico-sociale, di carattere contingente, per cui non può derivarne discriminazione di sorta, in quanto anche altre imprese possono divenire destinatarie dei benefici concessi, dai quali prima risultavano escluse, mentre le stesse imprese beneficiarie possono subire la revoca della relativa attribuzione, sempre però con interventi legislativi, allorché si ritengano ormai realizzate le finalità che hanno ispirato le leggi in materia o le altre finalità pubbliche (economiche, sociali, ecc.) che avevano consigliato la concessione dei benefici.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli*

*infortuni sul lavoro*), in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1283

N. 498

*Sentenza 15-26 ottobre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Esattore - Regione Sicilia - Concessione in esclusiva del servizio riscossione tributi - Nomina di un commissario governativo delegato - Conflitto con i principi della legislazione statale - Difetto di rilevanza rispetto alla situazione processuale del giudizio *a quo* - Richiamo alla sentenza n. 579/1989 - Inammissibilità.**

(Legge Regione Sicilia 29 dicembre 1989, n. 19, art. 3, primo comma).

(Statuto regione Sicilia, art. 17).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, della legge regionale siciliana 29 dicembre 1989, n. 19 (Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1990, norme per assicurare la riscossione delle entrate e norme relative al bilancio dell'Ente acquedotti siciliani), promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1990 dal T.A.R. per la Sicilia — Sezione staccata di Catania — nel ricorso proposto dalla S.p.A. «Nuova G. Barbera» contro la Presidenza della Regione Sicilia ed altri, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione della S.p.A. «Nuova G. Barbera» nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avv. Andrea Scuderi per la S.p.A. «Nuova G. Barbera» e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per la Regione Sicilia.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso del giudizio promosso dalla «Nuova G. Barbera S.p.A.» ai fini dell'annullamento di taluni provvedimenti adottati dalla Regione siciliana in tema di nomina del commissario governativo delegato alla riscossione dei tributi nelle Province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia — Sezione staccata di Catania — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge

regionale 29 dicembre 1989, n. 19 (Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1990, norme per assicurare la riscossione delle entrate e norme relative al bilancio dell'Ente acquedotti siciliani), in riferimento all'art. 17 dello Statuto regionale siciliano, nonché ai principi stabiliti dalla legge statale di delegazione 4 ottobre 1986, n. 657 e dalla conseguente normazione delegata espressa nel d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, sulla istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi.

La norma impugnata stabilisce che, sino all'entrata in vigore della normativa regionale prevista dall'art. 132 del citato D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, la Regione affidi transitoriamente la riscossione dei tributi ad un commissario governativo da nominarsi per la durata di tre mesi, prorogabili per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi, scegliendolo fra gli istituti e le aziende di credito, o loro speciali sezioni autonome, di cui all'art. 5, lettere a) e d), R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche, nonché fra società per azioni, con capitale non inferiore a 20 miliardi, interamente costituite dai predetti istituti ed aziende di credito.

Ad avviso del giudice *a quo* tale disposizione risulterebbe in contrasto con l'art. 17 dello Statuto della Regione Sicilia in quanto verrebbe a violare «i principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato» in materia tributaria e, in particolare, i principi posti nell'art. 1, primo comma, lett. g) ed e), punto 3 della legge 4 ottobre 1986, n. 657 e negli artt. 24 e 31, primo comma, lett. c) del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, anche in riferimento all'art. 132 di tale decreto delegato, in base al quale «i principi risultanti dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e dal presente decreto si applicano anche alla Regione siciliana, che provvede con legge all'istituzione e alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi nell'esercizio della competenza legislativa ad essa spettante in materia».

Più esattamente, tra i principi contenuti nella legislazione nazionale, risulterebbero illegittimamente disattesi dal legislatore regionale il principio secondo cui il ricorso all'istituto del commissario governativo è possibile nel solo caso di revoca o decadenza della concessione (art. 1, primo comma, lett. g), legge n. 657 del 1986 ed art. 24 d.P.R. n. 43 del 1988) ed il principio secondo cui la riscossione, anche nel caso di nomina di un commissario governativo, può essere affidata, fra gli altri soggetti, anche alle società per azioni costituite non solo da aziende ed istituti di credito ma anche da persone fisiche, con capitale interamente versato non inferiore ad un miliardo, aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio, (art. 1, primo comma, lett. e), punto 3, legge n. 657 del 1986; artt. 24, primo comma, e 31, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 43 del 1988).

In ordine alla rilevanza della questione, il Tribunale osserva che la Regione ha respinto la domanda di nomina a commissario presentata dalla società ricorrente, malgrado che questa fosse in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa statale (disponendo di un capitale sociale superiore al miliardo) ma non di quelli richiesti dalla normativa regionale (capitale sociale non inferiore a 20 miliardi), mentre ha accolto, in base alla stessa normativa, l'analoga domanda di altra società, la SO.GE.SI S.p.A.

Con riferimento al merito il Tribunale osserva che — come riconosciuto da varie pronunce di questa Corte costituzionale — la Regione Sicilia ha, in materia tributaria, una potestà legislativa «concorrente» fondata sull'art. 36, primo comma, dello Statuto regionale e vincolata al rispetto dei limiti di cui all'art. 17 dello stesso Statuto: di tal che, a fronte di una normativa statale che ha definito tassativamente i possibili soggetti concessionari — individuando una delle strutture portanti del servizio di riscossione — la legge regionale non avrebbe potuto legittimamente individuare, neppure in via transitoria, criteri più restrittivi, come invece è avvenuto con la norma impugnata.

2. — Si è costituita in giudizio la «Nuova G. Barbera S.p.A.», parte ricorrente nel giudizio *a quo*, al fine di sostenere l'illegittimità della norma impugnata per violazione dei principi espressi dalla legge statale, così come specificato nell'ordinanza di rimessione del Tribunale amministrativo.

3. — È intervenuto il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza e per nullità assoluta della ordinanza di rimessione, in quanto emessa nella fase cautelare del giudizio, in violazione delle norme sul processo amministrativo poste a garanzia della regolarità del contraddittorio e in temporaneo difetto di competenza funzionale. In proposito l'Avvocatura osserva che la questione prospettata non rileva ai fini dell'incidente cautelare, che è stato già deciso, bensì ai fini della pronuncia sul merito della controversia, per la quale il giudice *a quo* avrebbe dovuto fissare una pubblica udienza con relativi termini a difesa. La difesa della Regione ha eccepito altresì due ulteriori profili di inammissibilità, riferiti alla sopravvenuta carenza d'interesse (conseguente al decorso del termine previsto dalla norma impugnata) ed alla asserita assenza nella società ricorrente dei requisiti indicati nell'art. 115 del d.P.R. n. 43 del 1988 (per aver cessato di svolgere attività esattoriali fin dal 1984).

Con riferimento al merito della controversia, la difesa regionale sostiene che la norma impugnata, avendo posto una disciplina di dettaglio, risulterebbe compatibile sia con i principi posti dalla legislazione statale, sia con la formulazione dell'art. 132 del d.P.R. n. 43 del 1988.

4. — In prossimità dell'udienza di discussione la «Nuova G. Barbera S.p.A.» ha presentato memoria per ribadire l'illegittimità della norma impugnata. In tale memoria viene rilevata la sopravvenienza della legge regionale siciliana 5 settembre 1990 n. 35 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi), dove è stata prorogata fino al 31 dicembre 1990 la permanenza in carica del commissario governativo nominato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 19 del 1989 (art. 41), e dove i soggetti concessionari sono stati individuati secondo gli stessi criteri già previsti dalla stessa legge regionale n. 19 del 1989 (art. 20). Di conseguenza, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, viene richiesta l'estensione della dichiarazione d'illegittimità costituzionale anche agli artt. 20, primo comma, e 41 della legge della Regione siciliana 5 settembre 1990 n. 35.

#### Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia — Sezione distaccata di Catania dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge regionale siciliana 29 dicembre 1989, n. 19, concernente la nomina da parte della Regione del commissario governativo delegato, in via provvisoria, alla riscossione dei tributi, in relazione al superamento del limite dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione statale posto dall'art. 17 dello Statuto siciliano.

Secondo il giudice *a quo*, infatti, la norma impugnata, nel prevedere la nomina di un commissario governativo da scegliere «fra gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 5, lettere a) e d) del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modifiche, le speciali sezioni autonome degli istituti e aziende di credito previsti dalle lettere a) e d) dell'art. 5 citato, nonché fra le società per azioni, con capitale non inferiore a 20 miliardi, interamente costituite dai predetti istituti ed aziende di credito», verrebbe a confliggere con i principi e gli interessi generali posti dalla legislazione statale in tema di riscossione dei tributi (legge 4 ottobre 1986 n. 657 e d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) e in particolare con il principio in base al quale le concessioni del servizio di riscossione possono essere conferite, fra gli altri soggetti, anche a società per azioni costituite non da sole aziende o istituti di credito, ma anche da persone fisiche, con capitale interamente versato non inferiore al miliardo, avente per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio ed il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze (art. 1, primo comma, lett. e) n. 3 legge n. 657/86 e artt. 24, primo comma, e 31, primo comma, lett. c) d.P.R. n. 43/88).

La Regione siciliana, costituitasi in giudizio, eccepisce vari profili d'inammissibilità della questione (violazione delle norme del processo amministrativo poste a garanzia del contraddittorio e difetto di rilevanza; sopravvenuta carenza di interesse; assenza nella società ricorrente dei requisiti richiesti ai fini della concessione) e contesta nel merito la fondatezza della questione.

2. — Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla Regione siciliana per violazione da parte del giudice *a quo* delle norme del processo amministrativo poste a garanzia della regolarità del contraddittorio e per difetto di rilevanza della questione.

Tale eccezione risulta fondata.

La questione di costituzionalità è stata sollevata dal Tribunale amministrativo nella camera di consiglio fissata per decidere la domanda cautelare proposta dalla «Nuova G. Barbera S.p.A.» ed è stata formalizzata nello stesso contesto dell'ordinanza che ha disposto il rigetto della domanda di sospensione dei provvedimenti regionali impugnati.

La questione risulta, di conseguenza, priva di rilevanza rispetto alla fase cautelare, essendosi questa già conclusa mediante l'adozione di una pronuncia di rigetto della sospensiva. Né, d'altro canto, tale questione può considerarsi tempestiva in relazione alla fase destinata all'esame del merito della controversia, rispetto alla quale — come rileva la difesa regionale — non risultavano ancora perfezionati, al momento dell'adozione dell'ordinanza di rimessione, i requisiti processuali relativi all'assegnazione della causa ed alla sua trattazione nel merito, con la conseguenza che l'organo remittente si trovava, a quel momento, sprovvisto di poteri decisori anche in ordine alla proposta questione di legittimità costituzionale (v. sent. 579 del 1989).

Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza ed assenza dei requisiti processuali per la sua proposizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge regionale siciliana 29 dicembre 1989, n. 19 (Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1990, norme per assicurare la riscossione delle entrate e norme relative al bilancio dell'Ente acquedotti siciliani), sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia — Sezione distaccata di Catania —, in riferimento all'art. 17 dello Statuto siciliano.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1284



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 63

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 ottobre 1990  
(della regione Toscana)*

**Sanità pubblica - Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990 - Accollo alla regione dell'onere economico della relativa spesa, cui la regione è dallo Stato autorizzata a provvedere mediante alienazione di beni od utilizzazione del provento di tributi - Indebita invasione della sfera di competenza regionale e lesione dell'autonomia finanziaria della regione nonché dei principi della copertura finanziaria e del buon andamento della p.a.**

**(D.-L. 15 settembre 1990, n. 262).**

**(Cost., artt. 81, quarto comma, 97, 118, terzo comma, e 119).**

Ricorso della regione Toscana in persona del presidente della giunta regionale Marco Marcucci in forza di deliberazione di Giunta n. .... del 15 ottobre 1990 rappresentata e difesa per procura a margine del presente ricorso in forza della deliberazione predetta dall'avv. Alberto Predieri con studio in Roma, via G. Carducci n. 4, ove è elettivamente domiciliata, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, contenente «Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990».

1. — Il d.-l. n. 262/1990 è una nuova tappa di un disegno che, pur attraverso illegittimità ed incoerenze, persegue con determinazione la sua finalità di addossare sempre più cospicue porzioni della spesa sanitaria alle regioni, come se dell'incremento di quella spesa esse fossero responsabili.

A nulla hanno valso i moniti della Corte costituzionale che ancora pochi mesi fa nella sentenza 27 luglio 1989, n. 452, ribadiva quello che la Corte aveva già affermato nella sua sentenza n. 245/1984; che cioè: «la sanità, sebbene sia ricompresa nell'elenco predisposto dall'art. 117 della Costituzione, "non si risolve in una materia pienamente assimilabile agli altri settori di competenza regionale, sia per la particolare intensità di limiti cui sono in tal campo sottoposte la legislazione e l'amministrazione delle regioni, sia per le peculiari forme e modalità di finanziamento della relativa spesa pubblica, sia, soprattutto, per i tipici rapporti che l'ordinamento vigente stabilisce fra le varie specie di enti ed organismi cooperanti ed interagenti nella materia medesima". Su questa base, dopo aver affermato che non si può presupporre "che le amministrazioni regionali portino ( . . . ) l'effettiva responsabilità degli eventuali disavanzi delle u.s.l.", in quanto gran parte della spesa sanitaria e, fra questa, gli oneri derivanti dalle prescrizioni mediche, si formano indipendentemente dalle scelte regionali (e dalle stesse deliberazioni degli organi di gestione delle unità sanitarie locali), essendo prevalentemente legati al soddisfacimento di diritti costituzionalmente garantiti e, quindi, essenzialmente a scelte di ordine generale degli organi centrali di Governo dettate dall'esigenza di assicurare parità di trattamento fra i cittadini, la stessa Corte ha concluso che doveva considerarsi costituzionalmente illegittima una norma che imponeva comunque alle regioni il ripiano del disavanzo delle unità sanitarie locali a prescindere dai fattori che l'avessero prodotto».

Ciò posto, la Corte costituzionale con la sentenza n. 452/1989 rilevava che: «la disciplina legislativa intervenuta successivamente alle norme di legge giudicate con la sentenza appena ricordata non ha certo spostato a favore delle regioni la responsabilità della spesa sanitaria, ivi compresa quella per le spese derivanti dalle prescrizioni mediche. In particolare, il legislatore statale, al fine di tentare di far fronte a un considerevole aumento delle spese per prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno in seguito all'abolizione (a partire dal 1° gennaio 1987) dei ticket, ha provveduto, per un verso, a reintrodurre questi ultimi e, per altro verso, ad affidare, con la legge impugnata, al Ministro della sanità nuovi poteri finalizzati al contenimento della predetta spesa, fra i quali l'adozione di varie misure dirette ad eliminare gli oneri derivanti dalla prescrizione incongrua di prestazioni diagnostiche (art. 2, secondo comma) e il potere di vigilare sulla gestione delle unità sanitarie locali utilizzando anche il mezzo delle ispezioni amministrative (art. 4, secondo comma). In breve, la legge n. 37/1989 conferma che, anche nella specifica materia sulla quale insistono

le norme oggetto della contestazione ora in esame, si è in presenza di un complesso di responsabilità in ordine alle decisioni pubbliche incidenti sulla spesa che coinvolge tanto gli organi centrali di Governo e, in particolare, il Ministro della sanità, quanto le regioni e le unità sanitarie locali.

Pertanto, in base ai principi già affermati da questa Corte (sentenza n. 245/1984), la previsione contenuta nell'art. 2, comma primo, della legge n. 37/1989, la quale espressamente esclude di porre comunque a carico dello Stato le spese eventualmente eccedenti il testo fissato dallo stesso articolo di legge, è irragionevolmente lesiva dell'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome», e proseguiva: «la garanzia di tale autonomia, infatti, comporta che non possano essere addossati al bilancio regionale (o provinciale) gli oneri derivanti da decisioni non imputabili alla regione stessa (o alla provincia autonoma) o che, comunque, dipendono dall'esigenza di tutelare interessi pubblici o diritti costituzionali dei cittadini, la cui cura è affidata dalla Costituzione soltanto in parte — e non certo quella essenziale — alla regione».

Sicché — concludeva la sentenza — «non resta a questa Corte che dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge n. 37/1989, in quanto pone indiscriminatamente a carico del bilancio regionale (o provinciale) le eccedenze di spesa relative alle prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno».

2. — I vizi che invalidavano la legge n. 37/1989 si ritrovano nel decreto-legge n. 262/1990.

Il decreto-legge addossa alla regione la maggior spesa sanitaria a cui le regioni debbono provvedere a proprio carico utilizzando quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e con operazioni di finanziamento con onere di ammortamento parzialmente a carico dello Stato, con facoltà di autorizzare le u.s.l. e gli altri enti interessati al ripiano ad iscrivere in bilancio le sopravvenienze passive (art. 1) e con facoltà di autorizzare u.s.l. e altri enti ad assumere, per l'esercizio finanziario 1990, impegni anche in eccedenza agli stanziamenti autorizzati con il bilancio per spese improcrastinabili e di assoluta urgenza. In quest'ultimo caso, previsto dall'art. 3 del decreto-legge, le regioni assumono a proprio carico le spese, finanziandole con il proprio bilancio o con la vendita dei beni disponibili o con l'assunzione di mutui, avvalendosi, per la copertura delle relative rate di ammortamento, anche delle entrate tributarie previste dall'art. 6 della legge n. 158/1990. Nella sostanza, è stato peggiorato il già cattivo trattamento alle regioni, perché viene imposto un ripiano in cui l'ammortamento a carico dello Stato diminuisce per l'esercizio in corso (art. 1, primo comma) e addirittura scompare nella ipotesi dell'art. 3.

3. — La disposizione dell'art. 1, primo comma, è tale — se bene si interpreta una disposizione che il decretatore ha scritto, al solito, in modo impreciso e nebuloso — da investire anche la spesa e le operazioni dell'anno 1990. Per il quale a norma dell'art. 1, secondo comma, lett. b), del decreto-legge n. 382/1989 convertito nella legge n. 8/1990, richiamato dall'art. 1, primo comma del decreto, la quota di finanziamento con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato per le operazioni da attivare entro il 1990 a carico dello Stato era del 35%, mentre ora scende nell'anno al 20% e il 25% del 1991, con una norma illegittima per la sua irragionevolezza e per la sua retroattività.

4. — Alle regioni era stata assicurata una determinata previsione di concorso statale, che per l'anno 1990 viene ridotta, senza motivazione alcuna e senza ragione, pertanto la quota a carico dello Stato dal 35% al 20% per l'anno in corso, così come per il 1991 si ha una determinazione nella misura del 25% ambigua ed irrazionale.

La violazione dell'autonomia è aggravata dalla retroattività illegittima.

Non è sopravvenuta, dopo il 25 gennaio 1990 — data della legge di conversione — nessuna ragione che imponga, nel giro di sette mesi, o neppure consenta allo Stato di diminuire il suo concorso nella spesa sanitaria, tanto più quando una sua legge ha determinato questa misura. Tutto quel che la Corte ha detto resta pienamente vero e valido e se, nonostante i provvedimenti assunti dallo Stato, (fra cui l'introduzione del ticket con il decreto-legge n. 382/1989) la spesa sanitaria cresce, per ripetere le parole della Corte: la garanzia dell'autonomia, regionale sancita dall'art. 119 della Costituzione: «infatti, comporta che non possano essere addossati al bilancio regionale (o provinciale) gli oneri derivanti da decisioni non imputabili alla regione stessa (o alla provincia autonoma) o che, comunque, dipendono dall'esigenza di tutelare interessi pubblici o diritti costituzionali dei cittadini, la cui cura è affidata alla Costituzione soltanto in parte — e non certo quella essenziale — alla regione».

5. — La mancanza di ragioni che non siano il proposito di scaricare progressivamente, indebitamente e illegittimamente sulle regioni una maggior quota della spesa sanitaria, violando l'autonomia sancita dall'art. 119 della Costituzione, il succedersi di norme contrastanti nell'ambito di sette mesi irragionevoli le statuizioni del decreto-legge. La violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, al quale va riportata la irragionevolezza è confermata e appalesata dalla assoluta mancanza di motivazione, a cui pure il decreto-legge è costituzionalmente tenuto. Cinque righe di tautologia per dire che c'è bisogno di ricorrere allo strumento della decretazione consentito dalla Costituzione nei casi di straordinaria necessità ed urgenza, in quanto c'è la straordinaria necessità e urgenza, secondo il decretatore,

assolverebbero gli obblighi costituzionali e consentirebbero, secondo il decretatore, alla Corte il sindacato sulla legittimità del provvedimento. Non pare necessario soffermarsi su queste distorsioni. La violazione della Costituzione conferma l'irragionevolezza del decreto lesivo dell'autonomia regionale, e di per sé, costituisce un vizio che invalida il decreto.

6. — L'adozione di uno strumento di per sé illegittimo per ledere l'autonomia regionale con un effetto di immediatezza che porta ad una lesione, che altrimenti non si sarebbe verificata quanto meno nei termini temporali con cui il decreto la produce, dev'essere denunciata alla Corte. Le disposizioni del decreto consentono al Governo, proprio in virtù dell'immediatezza degli effetti, di diminuire istantaneamente la spesa dello Stato, di addossarla alle regioni di svolgere le programmazioni e le previsioni. Se il Governo avesse proposto un disegno di legge esso non avrebbe potuto essere oggetto di una deliberazione parlamentare che lo facesse diventare legge entro l'anno 1990, cosicché la riduzione della spesa statale per l'anno 1990 il conseguente travolgimento, la conseguente lesione degli artt. 119 e 81 della Costituzione, quarto comma, non avrebbe potuto esservi.

L'illegittimità si presenta in relazione al combinato disposto dell'art. 119, 81, 97, 3 della Costituzione.

Ne deriva che nella fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte nella sentenza n. 302/1988 secondo cui: «la Corte, nel limitare i motivi di ricorso prospettabili dalle regioni nel giudizio di costituzionalità in via principale, non li circoscrive alle violazioni delle sole norme costituzionali che ripartiscono le competenze fra Stato e regioni ma li estende anche a quelle relative a disposizioni della Costituzione diverse dalle precedenti che possono comunque comportare, nella loro attuazione, un'incisione o un pregiudizio delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni» invero il mancato uso illegittimo di uno strumento legittimo, non avrebbe portato lesioni, e quindi non avrebbe causato una reazione.

7. — Le previsioni dell'art. 3 riguardano gli impegni per l'esercizio finanziario 1990 in eccedenza agli stanziamenti di bilancio (primo comma) per spese improcastinabili e di assoluta urgenza finanziabili con anticipazioni straordinarie di cassa (secondo comma), ponendo a carico delle regioni la maggiore spesa, imponendo che esse vi facciano fronte o con i propri mezzi di bilancio o mediante alienazione dei beni patrimoniali disponibili ovvero mediante la contrazione di mutui avvalendosi, per la copertura delle relative rate di ammortamento, anche delle entrate tributarie previste dall'art. 6 della legge n. 158/1990 (terzo comma) vengono poste a carico delle regioni maggiori spese, peraltro non quantificate né quantificabili, senza contestualmente disporre l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie a farvi fronte, sempre per oneri che sfuggono alla diretta responsabilità regionale. È troppo noto che, ad esempio, la spesa farmaceutica è disposta dai medici sulla base di un prontuario predisposto dal Ministero della sanità, in cui sono inseriti farmaci i cui prezzi sono stabiliti dal Governo; i tickets ed il sistema di esenzioni sono fissati per legge statale; la spesa per il personale del servizio sanitario nazionale è frutto della contrattazione collettiva nazionale; le convenzioni per l'assistenza generica e specialistica sono definite a livello centrale.

Per spese di questo genere, come per tutte le altre su cui la Corte si è soffermata nelle sentenze che abbiano ricordato nel punto 1, le regioni vengono poste nella condizione di dover provvedere addossandosi un onere finanziario che debbono coprire secondo le indicazioni cogenti del decreto con statuizioni che determinano i modi per far fronte alle spese e di per sé costituiscono una violazione dell'autonomia regionale. Dare alle regioni l'autorizzazione a coprire le spese ad esse addossate, alienando i propri beni, dichiarando disponibili o utilizzando i proventi dei tributi, è di per sé, una lesione dell'autonomia finanziaria, indipendentemente dal concreto prodursi di effetti perversi lesivi dell'autonomia finanziaria che la malaccorta norma produce, solo in relazione all'esistenza giuridica delle disposizioni nell'ordinamento giuridico, secondo i principi enunciati dalla sentenza n. 224/1990. Le regioni non hanno alcun bisogno di autorizzazioni e di vincoli alle loro capacità di spesa delle loro (poche) entrate di cui posono e debbono liberamente disporre. Introdurre un congegno di autorizzazione concettualmente contestuale all'imposizione di un obbligo e di un divieto implicito di disporre del proprio patrimonio disponibile e delle proprie entrate rimosso o rimovibile con autorizzazione costituisce illegittima invasione della loro autonomia regionale.

*P. Q. M.*

*Si conclude chiedendo che la Corte costituzionale dichiari illegittimo il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, contenente «Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990» per violazione degli artt. 19, 117, 118, 3, primo comma, 81, quarto comma, 97 della Costituzione.*

Roma, addì 15 ottobre 1990

AVV. ALBERTO PREDIERI

N. 64

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 ottobre 1990  
(della regione Liguria)*

**Sanità pubblica - Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990 - Accollo alla regione dell'onere economico della relativa spesa, cui la regione è dallo Stato autorizzata a provvedere mediante alienazione di beni od utilizzazione del provento di tributi - Indebita invasione della sfera di competenza regionale e lesione dell'autonomia finanziaria della regione.**

**(D.-L. 15 settembre 1990, n. 262).**

**(Cost., artt. 3, 117, 118 e 119).**

Ricorso della regione Liguria, in persona del presidente della giunta regionale rag. Giacomo Gualco, all'uopo autorizzato con delibera g.r. in data 15 ottobre 1990, n. 4429, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cocchi per procura speciale a margine del presente atto ed elettivamente domiciliata in Roma via XX settembre, 1, presso l'avv. Gian Paolo Zanchini, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente *pro-tempore*, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 15 settembre 1990, n. 262, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 settembre 1990, n. 220.

Con la norma qui impugnata dalla regione Liguria in via principale il d.-l. 15 settembre 1990, n. 262, nell'ambito delle misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggior spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e delle disposizioni per il finanziamento della maggior spesa sanitaria relativa all'anno 1990, ha previsto che:

le regioni possano autorizzare le uu.ss.ll. e gli altri enti che gestiscono servizi sanitari finanziati dalle quote regionali del fondo sanitario nazionale ad assumere impegni per l'esercizio finanziario 1990 anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza entro limiti prequantificati dalle regioni stesse per ciascun ente (primo comma);

per il finanziamento di tale spesa autorizzata in eccedenza, le regioni possano autorizzare le uu.ss.ll. e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari ad assumere con i propri tesorieri anticipazioni straordinarie di cassa alle condizioni previste dalle convenzioni di tesoreria (secondo comma);

le spese effettivamente sostenute a fronte delle autorizzazioni concesse ai sensi del primo comma, desunta dai conti consuntivi dei singoli enti, e gli oneri derivanti dalle anticipazioni straordinarie di cassa di cui al secondo comma sono assunti a carico delle regioni e sono finanziate o con propri mezzi di bilancio, o mediante alienazioni dei beni patrimoniali disponibili, ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi per la copertura delle relative rate di assorbimento anche delle entrate tributarie previste all'art. 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158 (terzo comma).

Tale norma, e segnatamente il terzo comma, partendo dal deficit accumulato dalle uu.ss.ll. e dagli altri enti del comparto sanitario conseguente alla sottostima del fabbisogno del Fondo sanitario nazionale, sottostima non solo provata da atti pervenuti dal Ministero della sanità e dal Consiglio nazionale sanitario, ma anche dimostrata in linea di fatto dal fisiologico accumulo a partire dal 1980 da parte di tutte le uu.ss.ll.: e degli enti di comparto dei deficit che sono stati poi via via ripianati *ex post* in forza di provvedimenti legislativi straordinari da parte dello Stato, pone ancora una volta in essere il tentativo di far gravare sulla finanza regionale tali deficit.

In altri termini, fermi restando i meccanismi di finanziamento del S.s.n. e fermi restando i centri di imputazione delle attività decisionali che agiscono sulla spesa sanitaria e che fanno capo allo Stato con estraneità delle regioni da qualsiasi effettivo potere di determinazione concretamente incisivo sui meccanismi della spesa sanitaria, con la norma impugnata si pongono a carico del bilancio regionale i deficit accumulati per gli anni 1987, 1988 e 1990 dalle uu.ss.ll. e dagli altri Enti del comparto sanitario finanziati con il F.s.n..

Tale norma è costituzionalmente illegittima.

#### DIRITTO

1. — Violazione degli artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione.

La norma qui impugnata rinvia precedenti in linea di principio nell'art. 2, primo comma, della legge n. 37/1989, con il quale si stabilì che le eccedenze di spesa per le prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno non dovevano far carico allo Stato, ma al bilancio delle regioni, e nell'art. 29, secondo comma, n. 1, della Legge n. 730/1983, laddove si disponeva che in caso di insufficienza della quota del fondo sanitario nazionale il ripiano del disavanzo delle uu.ss.ll. doveva far carico al bilancio delle province autonome e delle regioni.

Entrambe tali disposizioni normative sono state riconosciute incostituzionali da codesta ecc.ma Corte con sentenze nn. 452/1989 e 245/1984.

In particolare con la sentenza n. 452/1989 codesta ecc.ma Corte ha letteralmente ritenuto che:

«Sin dalla sentenza n. 245/1984, questa Corte ha tenuto a sottolineare che la sanità, sebbene sia ricompresa nell'elenco predisposto dall'art. 117 della Costituzione "non si risolve in una materia pienamente assimilabile agli altri settori di competenza regionale, sia per la particolare intensità de limiti cui sono in tal campo sottoposte la legislazione e l'amministrazione delle regioni, sia per le peculiari forme e modalità di finanziamento della relativa spesa pubblica, sia soprattutto, per i tipici rapporti che l'ordinamento vigente stabilisce fra le varie specie di enti ed organismi cooperanti ed interagente nella materia medesima". Su questa base, dopo aver affermato che non si può presupporre "che le amministrazioni regionali portino l'effettiva responsabilità degli eventuali disavanzi delle uu.ss.ll.", in quanto gran parte della spesa sanitaria e, fra questa, gli oneri derivanti dalle prescrizioni mediche, si formano indipendentemente dalle scelte regionali (e dalle stesse deliberazioni degli organi di gestione delle unità sanitarie locali), essendo prevalentemente legati al soddisfacimento di diritti costituzionalmente garantiti e, quindi, essenzialmente a scelte di ordine generale degli organi centrali di governo dettate dall'esigenza di assicurare parità di trattamento fra i cittadini, la stessa Corte ha concluso che doveva considerarsi costituzionalmente illegittima una norma che imponeva comunque alle regioni il ripiano del disavanzo delle unità sanitarie locali a prescindere dai fattori che l'avessero prodotto.

La disciplina legislativa intervenuta successivamente alle norme di legge giudicate con la sentenza appena ricordata non ha certo spostato a favore delle regioni la responsabilità della spesa sanitaria, ivi compresa quella per le spese derivanti dalle prescrizioni mediche. In particolare, il legislatore statale, al fine di tentare di far fronte a un considerevole aumento delle spese per prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno in seguito all'abolizione (a partire dal 1° gennaio 1987) dei ticket, ha proceduto, per un verso, a reintrodurre questi ultimi e, per altro verso, ad affidare, con la legge impugnata, al Ministro della sanità nuovi poteri finalizzati al contenimento della predetta spesa, fra i quali l'adozione di varie misure dirette ad eliminare gli oneri derivanti dalla prescrizione incongrua di prestazioni diagnostiche (art. 2, secondo comma) e il potere di vigilare sulla gestione delle unità sanitarie locali utilizzando anche il mezzo delle ispezioni amministrative (art. 4, secondo comma). In breve, la legge n. 37/1989 conferma che, anche nella specifica materia sulla quale insistono le norme oggetto della contestazione ora in esame, si è in presenza di un complesso di responsabilità in ordine alle decisioni pubbliche incidenti sulla spesa che coinvolge tanto gli organi centrali di governo e, in particolare, il Ministro della sanità, quanto le Regioni e le Unità sanitarie locali.

Pertanto, in base ai principi già affermati da questa Corte (sentenza n. 245/1984), la previsione contenuta nell'art. 2, primo comma, della legge n. 37/1989, la quale espressamente esclude di porre comunque a carico dello Stato le spese eventualmente eccedenti il tetto fissato dallo stesso articolo di legge, è irragionevolmente lesiva dell'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome. La garanzia di tale autonomia, infatti, comporta che non possano essere addossati al bilancio regionale (o provinciale) gli oneri derivanti da decisioni non imputabili alla regione stessa (o alla provincia autonoma) o che, comunque, dipendono dall'esigenza di tutelare interessi pubblici o diritti costituzionali dei cittadini, la cui cura è affidata dalla Costituzione soltanto in parte — e non certo quella essenziale — alla regione».

La puntuale applicazione di tali principi non può che condurre alla declaratoria di illegittimità costituzionale anche dell'art. 3, terzo comma, del d.-l. n. 262/1990 qui impugnato in principalità in quanto, senza che nulla sia mutato con riguardo alle disposizioni legislative che regolano i meccanismi della spesa sanitaria e senza, quindi, una maggior imputabilità a determinazioni regionali degli oneri derivanti dall'andamento della spesa sanitaria medesima, lo stesso pretende di accollare al bilancio regionale i disavanzi passati (anni 1987 e 1988) e futuri (anno 1990) delle uu.ss.ll. con una irragionevole lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni.

*P. Q. M.*

*Si chiede che la ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del d.-l. 15 settembre 1990, n. 262, per contrasto con gli artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione.*

*Si deposita:*

*1) copia Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1990, n. 220.*

Genova-Roma, addì 16 ottobre 1990

Avv. Luigi CÖCCHI - Avv. Gian Paolo ZANCHINI

N. 648

*Ordinanza emessa il 19 giugno 1990 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Militano Enrica e I.N.P.S*

**Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori del settore siderurgico - Prepensionamento delle lavoratrici di età inferiore a cinquanta anni e non inferiore a quarantasette anni con diritto a trattamento di quiescenza sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quello di compimento dei cinquantacinque anni - Mancata previsione del riconoscimento di anzianità contributiva aumentata fino a dieci anni di anzianità contributiva come per i lavoratori di sesso maschile - Ingiustificato deterioro trattamento delle lavoratrici rispetto ai lavoratori - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 137/1986, 498/1988 e 371/1989.**

**(Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 16; legge 31 maggio 1984, n. 193, art. 1; legge 29 febbraio 1988, n. 48, art. 5, quinto comma, di conversione del d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536).**

**(Cost., artt. 3 e 37).**

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 853 del r.g. delle controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria dell'anno 1990, promossa da Militano Enrica, rappresentata e difesa dalla dott. Gloria Pieri, ed elettivamente domiciliata nello studio della stessa in Genova, via E. Raggio, 3/15, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), con sede legale in Roma, in personale del presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Cervetti ed elettivamente domiciliata in Genova, via XX settembre 8/20-21;

All'esito dell'udienza di discussione del giorno 19 giugno 1990;

#### RILEVA IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso, depositato in cancelleria il 23 febbraio 1990, la signora Militano Enrica esponeva:

di essere stata dipendente della Soc. Italsider S.p.a. (ora Ilva S.p.a.) sino al 31 dicembre 1988, allorquando avevano effetto le dimissioni rassegnate *ex art. 5* della legge n. 48/1988, di conversione del d.-l. n. 536/1987, in materia di prepensionamento femminile nel settore siderurgico;

di essersi la ricorrente dimessa all'età di anni 47 e un mese, fruendo di accredito contributivo pari ai soli anni mancanti al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età;

di ritenere ingiusta l'erogazione di tale beneficio, e di avere in tal senso proposto ricorso al comitato provinciale I.N.P.S. avverso il provvedimento di liquidazione, senza ottenere risposta;

Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva, in applicazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 371/1989 (e nn. 137/1986 e 498/1988), ovvero previa rimessione al giudice delle leggi della questione di costituzionalità dell'art. 5 della legge n. 48/1988, per contrasto con gli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione, il riconoscimento di anzianità contributiva, aumentata sino alla data di compimento del sessantesimo anno di età o in subordine sino alla data di maturazione dei dieci anni di contribuzione aggiuntiva, con le conseguenziali condanne.

Si costituiva ritualmente l'I.N.P.S., eccependo la infondatezza della tesi attrice, di applicazione nella fattispecie della sentenza della Corte costituzionale n. 371/1989: eccepiva altresì la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità *ex adverso* sollevata, attesa la diversità tuttora vigente di età pensionabile tra l'uomo e la donna nel mentre è la età lavorativa ad essere uguale sia per uomo che per la donna.

Rilevava infine come la tesi attrice prestasse il fianco a rilievi di costituzionalità, per volere mantenere fermo il punto di arrivo (sessanta anni), anticipando solo per le donne il punto di partenza.

Rilevava infine la difesa dell'I.N.P.S. come il beneficio dell'accredito contributivo non possa essere calcolato su di una anzianità contributiva superiore a 2080 settimane (40 anni di anzianità contributiva), come invece sarebbe avvenuto in caso di accoglimento delle domande attrici.

All'udienza 19 giugno 1990, la causa veniva discussa.

Ciò premesso, si rileva.

La norma regolatrice la subiecta materia e l'art. 5, quinto comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, di conversione, con modificazioni del d.-l. n. 563/1988, che così testualmente recita «In riferimento all'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno una età inferiore a 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, perché possono far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero 1.300 contributi settimanali di cui rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

All'onere derivante, dall'applicazione del presente comma...».

La questione di costituzionalità prospettata dalla difesa della ricorrente è nella specie rilevante in relazione alle domande avanzate in via di subordine da parte ricorrente, di riconoscimento di anzianità contributiva aumentata fino a dieci anni di contribuzione aggiuntiva, con le conseguenziali condanne.

Non incide sulla specie quanto eccepito dall'I.N.P.S., che la pensione non può che calcolarsi su anzianità contributiva di 2080 settimane (40 anni di contribuzione), attesa la diversità tra l'accreditamento contributivo aggiuntivo ed il calcolo della pensione sull'accreditamento (comprensivo dell'aggiuntivo); di talchè quest'ultimo può operare, nel rispetto del limite suindicato, su accreditamento eventualmente maggiore riconosciuto.

Nella fattispecie non può intendersi applicabile la sentenza della Corte costituzionale, n. 371/1979, che ha dichiarato la incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 16, della legge 23 aprile 1981, n. 155 e I della legge 31 maggio 1984, n. 193, nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato, al compimento del cinquantesimo anno di età, di conseguire la medesima anzianità contributiva sino a sessanta anni come per il lavoratore.

La declaratoria di incostituzionalità di cui al dispositivo della sentenza citata è limitata alle norme impugnate, e limitata dalla regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (con la possibile deroga riconosciuta per effetto dell'art. 27 della legge n. 87/1953, non adottata nella specie).

La questione di costituzionalità si presenta altresì non manifestamente infondata.

Ed invero, se come più volte affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 137/1986, 498/88 e 371/89), l'età lavorativa è uguale sia per l'uomo che per la donna, nel mentre il fatto che la stessa possa ottenere il pensionamento al compimento del cinquantacinquesimo anno di età «trova adeguata giustificazione nella necessità della donna di soddisfare esigenze a lei peculiari e proprie di essa» (ordinanza n. 703/1988; se l'aumento dell'anzianità contributiva sino al limite dei dieci anni spetta ex legge 193/1984 al lavoratore ed altresì è stata estesa sino al decennio alla lavoratrice, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 371/1989).

Appare fondato il dubbio di costituzionalità della norma in oggetto, interpretata nell'attuale diritto vigente, stante il rinvio all'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, che a sua volta richiama l'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (il quale riconosce contribuzione aggiuntiva pari al periodo intercorrente tra la data di risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55 se donne), e pertanto con riconoscimento nel caso di contribuzione aggiuntiva massima di otto anni.

La diversità di trattamento tra lavoratrici e lavoratori nello stesso settore non si presenta sorretta da presupposti specifici, tali da giustificare la diversità riscontrata, ed è da intendersi fondato il dubbio di costituzionalità, per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, del combinato disposto delle norme in oggetto (art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155; art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 e art. 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193), nella parte in cui alla prepensionata ex della legge n. 48/1988 non si riconosca accredito contributivo aggiuntivo in misura massima di dieci anni.

Appare altresì non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità del combinato disposto cit. in riferimento all'art. 37, primo comma, della Costituzione, quale possibilità per la donna lavoratrice di conseguire i medesimi benefici dell'uomo effetto della identità dell'età lavorativa.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 134 della Costituzione; l'art. 1 della legge costituzionale 9 dicembre 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 37 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dall'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155; dell'art. 1 della legge 31 maggio 1986, n. 193; dell'art. 5, quinto comma, della legge 29 febbraio 1988, di conversione, con modificazioni, del d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, nella parte in cui non consente alla lavoratrice di conseguire l'anzianità contributiva massima di dieci anni, beneficio spettante alla generalità i prepensionati del settore siderurgico;*

*Sospende il giudizio*

*Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.*

Genova, addì 19 giugno 1990

*Il pretore: (firma illeggibile)*

N. 649

*Ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 ottobre 1990) dalla Corte di cassazione nei ricorsi riuniti proposti dalla unità sanitaria locale n. 8 contro Taddei Mauro ed altra e da Taddei Mauro contro la u.s.l. n. 8 ed altra.*

**Sanità pubblica - Rimborso delle spese sanitarie sostenute dall'assistito presso strutture private convenzionate - Mancata previsione del diritto al rimborso di spese sostenute per interventi chirurgici presso strutture private in caso in cui non sussistano strutture pubbliche o private convenzionate in grado di eseguire detti interventi - Incidenza sul diritto alla salute del cittadino - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 184/1986, 559/1987 e 992/1988.**

**(D.-L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33).**

**(Cost., artt. 32).**

#### LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da unità sanitaria locale n. 8 (associazione dei comuni «Busto Arsizio - Valle Olona»), con sede in Busto Arsizio (Varese), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Pasquale Paoli n. 3 presso l'avv. Carlo D'Amelio che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Amedeo Travi, giusta procura speciale in calce al ricorso, ricorrente, contro Mauro Taddei e regione Lombardia, intimati e sul secondo ricorso n. 470/1988 proposto da Mauro Taddei, elettivamente domiciliato in Roma, via del Babuino, 124 presso l'avv. Alessandro Bozza che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Michele Fiscella, giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale, controricorrente e ricorrente incidentale, contro unità sanitaria locale n. 8 e regione Lombardia, intimati per l'annullamento della sentenza del tribunale di Busto Arsizio in data 10 aprile 1987 depositata il 23 maggio 1987 (R.G. n. 32/86);

Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 14 dicembre 1988 la relazione della causa svolta dal consigliere relatore dott. Fulvio Aliberti, udito l'avv. Fiscella, udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Antonio Martone che ha concluso questione di legittimità costituzionale art. 5 del d.-l. n. 663/1979 così come convertito dalla legge 33 del 1980 nella parte in cui non consentiva di ottenere il rimborso spese sostenute per interventi chirurgici presso strutture private in caso di inidoneità di strutture pubbliche o della impossibilità temporanea.

Questione in relazione all'art. 32 della Costituzione.

#### RITENUTO IN FATTO

Mauro Taddei adiva il pretore di Busto Arsizio con ricorso depositato il 7 gennaio 1986, chiedendo che fossero condannate in solido la unità sanitaria locale n. 8 di Busto Arsizio e la regione Lombardia al pagamento della somma di L. 20.258.799 per rimborso spese mediche sostenute per ricovero urgente in ospedale non convenzionato con autorizzazione dell'unità sanitaria locale n. 8, con interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento al saldo; in via subordinata, che fossero, condannate le convenute al pagamento di L. 10 milioni ai sensi delle delibere della giunta regionale 31 gennaio 1984, n. 35644 e 19 marzo 1985 n. 49668, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.

Esponeva: che nel dicembre 1984, previa autorizzazione della u.s.l. n. 8 era stato ricoverato di urgenza presso le «Cliniche Gavazzeni» di Bergamo per sottoporsi ad un intervento di alta chirurgia riguardante l'impianto di un doppio by-pass aorto-coronarico; che tale ospedale non era convenzionato, ma che gli era stato assicurato, in relazione alle disposizioni regionali, che gli sarebbe stato versato un contributo straordinario pari al 50% della spesa sostenuta e ciò fino ad un massimo di L. 10 milioni; che, al momento della presentazione della domanda di rimborso, alla u.s.l. n. 8, gli era stato risposto che la stessa non poteva essere accolta, mancando una fonte legislativa regionale che disponesse tale erogazione; che egli aveva sostenuto una spesa complessiva di L. 20.258.799 per la degenza e per l'intervento chirurgico. Osservava: che il diniego del rimborso delle spese sostenute e, comunque, del contributo straordinario si palesava illegittimo ed in contrasto con le delibere della giunta regionale, col sistema legislativo in materia di tutela della salute e con le funzioni ed i compiti delle u.s.l.

La u.s.l. n. 8 resisteva alla domanda, deducendo: che al Taddei spettava soltanto un rimborso di L. 800.000, già effettuato; che al rimborso straordinario non poteva darsi corso, siccome previsto in delibere della giunta regionale, le quali erano in contrasto con una legge dello Stato (art. 5 secondo comma del d.-l. n. 633/1979, introdotto con la legge di conversione 33/1980) che poneva una riserva di legge (riserva ribadita con l'art. 3 della legge n. 595/1985); che il diritto alla salute era sì tutelato, ma nelle forme di legge.

La Regione non si costituiva.

Il Pretore di Busto Arsizio, con sentenza 5-22 maggio 1986, rigettava la domanda e condannava la regione Lombardia al rimborso delle spese in favore del Taddei e della u.s.l. n. 8.

Proponeva appello il Taddei. Si costituiva soltanto la u.s.l. n. 8, resistendo al gravame.

Il tribunale di Busto Arsizio, con sentenza 10 aprile-23 maggio 1987, in parziale accoglimento del gravame, condannava la u.s.l. n. 8 a pagare al Taddei la somma di L. 11.000.000, rivalutata all'epoca della sentenza, con gli interessi nella misura legale dell'esborso al saldo; e condannava la u.s.l. n. 8 al rimborso delle spese del giudizio di appello in favore del Taddei, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Il tribunale osservava che il punto controverso era costituito dai provvedimenti della giunta regionale lombarda che prevedevano il rimborso in limitata misura, in quanto le leggi statali n. 33/1980 e n. 555/1985 sancivano una riserva di legge regionale; che la regione, con i suoi atti legislativi, nn. 7/1972 e 5/1975, aveva regolato la materia della c.d. assistenza indiretta, demandando alla giunta regionale il potere-dovere di emanare relativi provvedimenti, che erano quelli sui quali si fondava la pretesa attorea; che, alla legge regionale si richiedeva di dettare norme in materia e che tale dovere era sufficientemente adempiuto anche dalla mera previsione di riservare alla giunta regionale l'adozione di concreti provvedimenti.

Riteneva che, comunque, alla luce dei principi costituzionali in tema di diritto alla salute e del generale principio dell'ordinamento sanitario che intende garantire ad ogni cittadino l'assistenza a carico della collettività, una eventuale inadempienza del legislatore non poteva avere l'effetto di lasciare priva di assistenza indiretta i cittadini, che, bisognosi di urgenti trattamenti terapeutici, non potevano riceverli da strutture pubbliche per obiettive cause di mancanza di ricettività; e che più consono ai principi generali dell'ordinamento era il carattere programmatico delle norme statuali invocate dall'appellata, il quale era tale da non caducare l'efficacia dei provvedimenti regionali; e che l'appello andava accolto soltanto nei confronti della u.s.l., ente predisposto all'erogazione dell'assistenza diretta ed indiretta.

Avverso detta sentenza la u.s.l. n. 8 ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi.

Il Taddei ha resistito con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale.

La regione Lombardia non si è costituita.

#### CONSIDERATO IN FATTO

Con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 5 secondo comma del d.-l. n. 633/1979 introdotto, in sede di conversione, con legge n. 33/1980, deducendo che la norma di cui al citato art. 5 secondo comma poneva una riserva di legge (regionale) in materia di assistenza ospedaliera indiretta, onde, successivamente all'entrata in vigore del d.-l. n. 633/1979, la giunta regionale della Lombardia non poteva più deliberare, in assenza di una legge regionale, erogazioni in materia di assistenza sanitaria indiretta.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al principio di legalità rispetto ai provvedimenti amministrativi, deducendo che in atto amministrativo da solo non poteva costituire fonte di obbligazioni a carico di cittadini o di altri enti, e che l'art. 7 della legge regionale 5/1975 poneva l'erogazione a carico della Regione e non delle u.s.l.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento all'art. 32 della Costituzione ed all'art. 5 secondo comma del d.-l. 633/1979 introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 33/1980), deducendo che il principio costituzionale di tutela della salute andava interpretato nel senso che la salute doveva essere assicurata soltanto nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria e che la conclusione del tribunale era in contrasto con l'art. 5, secondo comma, il quale circoscrive la possibilità di erogazioni in materia di assistenza sanitaria indiretta ai soli casi previsti da leggi regionali.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di legge; con riferimento alle leggi regionali della Lombardia n. 17/1972 e n. 5/1975, deducendo che il Tribunale, mal interpretando la legge, aveva ritenuto che la riserva di legge potesse essere soddisfatta da una legge regionale (n. 17/1982) riguardante solo il riparto interno di competenza tra gli organi della Regione ovvero da una legge regionale (n. 5/1975, art. 7), che esauriva la sua portata nella previsione del c.d. rimborso ordinario, mentre era in questione un altro genere di contributo, il c.d. rimborso straordinario.

Con il quinto motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, deducendo che il tribunale non ha motivato e, per lo meno, non lo ha fatto adeguatamente rispetto alle difese, con cui si erano espone le ragioni per le quali era da ritenere che la delibera di giunta del 1982 non poteva essere ricondotta alla legge regionale 5/1975; né era conforme ai principi, in tema di riserva, di cui all'art. 5, secondo comma, del d.-l. n. 633/1979.

Con il ricorso incidentale si lamenta che il Tribunale non ha adeguatamente preso in considerazione la domanda rivolta ad ottenere l'integrale rimborso delle spese per ricovero.

La Corte osserva che, in punto di fatto, è pacifico che il Taddei aveva necessità di urgente intervento per un impianto di un doppio by-pass aorto-coronarico; che nessuna struttura pubblica o convenzionata della zona era in grado di effettuare tale intervento; e che il Taddei si era sottoposto ad esso presso una clinica privata non convenzionata, assumendosi i relativi costi.

Poiché la u.s.l. n. 8 provvedeva al rimborso di L. 800.000 (c.d. rimborso ordinario), ma non al versamento di quello c.d. straordinario (di importo non superiore al 50% delle spese sostenute dall'assistito e con un massimo di L. 10.000.000), la lite è insorta in quanto tra la u.s.l. stessa ed il Taddei si controverteva sulla misura del rimborso spettante: il Taddei assumeva spettargli rimborso per l'intero esborso da lui sostenuto e, subordinatamente, per l'importo di L. 10.000.000, mentre la u.s.l., assumendo che le delibere della giunta regionale della Lombardia che avevano istituito e disciplinato il c.d. rimborso straordinario erano illegittime, in una materia in cui esisteva riserva di legge (regionale) ex art. 5/secondo comma del d.-l. n. 633/79, introdotto con la legge di conversione n. 33/1980, negava che fossero dovuti ulteriori rimborsi.

Giova ricordare che ex art. 5, primo comma, del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, l'assistenza sanitaria era fornita nelle forme ivi indicate (per quanto rileva in questa causa: c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici o convenzionati); e che, con la citata legge di conversione, n. 33/1980 venne inserito dopo il primo comma, altro, del seguente tenore «È consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta».

La legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, della regione Lombardia prevedeva, oltre all'assistenza diretta (art. 5), l'assistenza indiretta (art. 6) e la misura del rimborso (art. 7), fissata in una quota delle spese sostenute pari alla spesa medica accertata per analoghe prestazioni presso strutture convenzionate indicate nella regione (tale quota, all'epoca dei fatti, era di L. 50.000 al giorno e poiché la degenza del Taddei era durata quindici giorni, gli era stata rimborsata la somma di L. 800.000).

Le delibere della giunta della regione sulle quali, in sostanza, è fondato l'accoglimento da parte del tribunale della domanda subordinata dal Taddei, sono basate sul presupposto che il rimborso di cui alla legge regionale n. 5/1975 può risultare inadeguato quando il ricovero avvenga presso Enti altamente qualificati e specializzati per interventi relativi a forme morbose di particolare gravità clinica e sulla conseguente necessità di riconsocere una quota di rimborso superiore.

Ciò premesso, la Corte osserva che per individuare la normativa applicabile alla fattispecie occorre esaminare anzitutto il d.-l. n. 663/1979, convertito con modifiche con legge n. 33/1980, mentre non rileva la legge 23 ottobre 1985, n. 585, successiva all'epoca del ricovero del Taddei (la valutazione se essa dia esaustiva tutela al bene della salute in un caso come quello in esame esula, perciò, dall'ambito del presente giudizio).

Da un attento esame del disposto dell'art. 5 è agevole rilevare che l'assistenza ospedaliera doveva essere erogata nei presidi pubblici o convenzionati, cioè in forma diretta, e che era consentito inoltre il ricorso alla forma indiretta.

Attribuendo alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12 disposizioni sulla legge in generale) è dato rilevare che la disposizione va letta nel senso che oltre all'assistenza diretta «inoltre» significa: oltre a questo) era permessa, concessa (tale è il significato della parola «consentito») l'assistenza indiretta. Il che significa (e questo appare essere l'intento del legislatore) che, in presenza della possibilità di usufruire dell'assistenza diretta era accordato al cittadino di farsi assistere, invece, (ove lo avesse ritenuto) in forma indiretta; per tale ipotesi il legislatore poneva una riserva di legge regionale circa le modalità ed i limiti della detta forma di assistenza.

Ma, preliminarmente all'accertamento sul punto se l'ordinamento della regione Lombardia sia stato rispettoso di tale riserva, è il rilievo che la fattispecie considerata, non trova utile collocazione nella normativa in esame (art. 5 del d.-l. n. 663/1979 conv. con mod. con legge n. 33/1980), proprio perché questa presuppone l'esistenza di forme di erogazione diretta di assistenza ospedaliera e la possibilità di preferire ad essa l'assistenza indiretta: in altri termini il cittadino che potrebbe utilmente ricorrere alla struttura pubblica o convenzionata, può optare per una struttura privata non convenzionata.

Nel caso in esame, invece, non può dirsi che il Taddei abbia operato la facoltà di scelta, che derivava dalla norma di cui all'art. 5, dal momento che, poichè è pacifico che non vi era struttura pubblica o convenzionata in grado di effettuare l'intervento, restava soltanto il ricorso a prestazioni libere, poste cioè al di fuori del sistema formato dalle strutture sanitarie pubbliche e dalle private convenzionate.

La fattispecie è, quindi, fuori della previsione del predetto articolo, nel quale non si rinviene alcuna disposizione che preveda il caso di inesistenza di strutture pubbliche o convenzionate in grado di fornire l'indispensabile prestazione

e la disciplina del rimborso spettante al cittadino; nella fattispecie il Taddei reclama l'integrale rimborso, evidenziando che non si era di fronte ad una libera scelta tra assistenza diretta ed indiretta, ma di fronte alla necessità di ricorrere a strutture private non convenzionate con la regione Lombardia per tutelare il proprio diritto alla vita. La Corte ricorda che il bene della salute umana, in forza dell'art. 32 della Costituzione, rappresenta un diritto primario e fondamentale, che — per tali premesse — impone piena ed esaustiva tutela (v. C. costituzionale nn. 184/1986, 559/1987 e 992/1988). Appare evidente che è da dubitare della legittimità costituzionale di una norma, che non prevede (non regolando la relativa ipotesi) la possibilità di ristoro per il preciso caso in cui il cittadino abbia dovuto egli stesso provvedere all'esigenza di tutelare indifferibilmente la propria salute in quanto quella assistenza ospedaliera diretta, alla cui erogazione egli aveva diritto per legge, era in pratica inesistente.

Conclusivamente è da ritenere la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in esame nella parte in cui manca la previsione di cui sopra. Essa è, poi, rilevante ai fini della decisione, risolvendosi, in ultima analisi, nella constatazione della mancanza di un criterio dato dal legislatore in tema di (richiesta di) rimborso in casi del genere.

Gli atti vanno, quindi, trasmessi alla Corte costituzionale; il presente giudizio va sospeso.

Va provveduto agli adempimenti di cui all'art. 23 legge n. 87/1953.

*P. Q. M.*

*La Corte, riuniti i ricorsi ex art. 335 del c.p.c.;*

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni con legge 29 febbraio 1980, n. 33, in relazione all'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per l'assistito di ottenere il rimborso di spese sostenute per interventi chirurgici presso strutture private in caso in cui non sussistevano strutture sanitarie pubbliche o strutture private convenzionate;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al p.m., nonché al presidente del Consiglio dei Ministri;*

*L'ordinanza va comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1988.

*Il presidente: (firma illeggibile)*

90C1265

N. 650

*Ordinanza emessa l'11 luglio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 ottobre 1990) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Marino Carmelo contro S.p.a. Immobiliare S. Giuseppe*

**Procedimento civile - Impugnazione per revocazione - Mancata previsione nei riguardi delle sentenze di cassazione affette da errore di fatto (nel caso di specie: errore sulla data della notifica del ricorso) rese su ricorsi non basati sulla nullità della sentenza e del procedimento - Irragionevole prevalenza del principio della non impugnabilità delle sentenze di cassazione su quello della revocabilità di tutte le sentenze inficiate da errore di fatto - Violazione del diritto di difesa.**

(C.P.C., art. 395, prima parte, e n. 4).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Marino Carmelo, elettivamente domiciliato in Roma, via Bertoloni n. 8 presso l'avv. Biagio Bertolone rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Aloisi giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente, contro l'Immobiliare S. Giuseppe S.p.a. in persona del legale rappresentante

*pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via Bertoloni n. 8 presso l'avv. Ugo Giurato rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Andronico giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente, per l'annullamento della sentenza della Corte di cassazione in data 20 gennaio 1987, dep. il 3 luglio 1987 al n. 6392/85 r.g.;

Udita — nella pubblica udienza dell'11 luglio 1989 — la relazione della causa svolta del cons. rel. dott. Farinaro;

Udito il p.m. nella persona del sost. proc. gen. dott. Dettori che ha concluso solleva questione di costituzionalità art. 395 del c.p.c. in relazione artt. 3 e 24 della Costituzione;

La Corte di cassazione ha pronunciato la seguente ordinanza su ricorso per revocazione, notificato il 29 giugno 1988, proposto da Carmelo Marino avverso la sentenza della Corte di cassazione, sez. lavoro, 20 gennaio-3 luglio 1987, non notificata;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Domenico Farinaro;

Udito il p.g. in persona del dott. Dettori;

Carmelo Marino, con ricorso 16 luglio 1985, impugnava per cassazione, con cinque motivi, la sentenza 26 febbraio-15 aprile 1985 del tribunale di Catania, sezione lavoro, emessa tra esso ricorrente e la soc. Immobiliare S. Giuseppe ed avente ad oggetto la pretesa illegittimità del licenziamento intimatogli dalla detta società il 1º ottobre 1982.

La Corte di cassazione, con sentenza 20 gennaio-3 luglio 1987, n. 5847, rilevato preliminarmente che la sentenza del tribunale di Catania risultava notificata il 17 maggio 1985, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il diciotto luglio 1985 e cioè successivamente alla scadenza del termine breve di sessanta giorni, di cui all'art. 325, secondo comma, del c.p.c., dichiarava inammissibile il ricorso.

Lo stesso Marino, ravvisando in tale rilievo della Corte un errore di fatto, ha chiesto a questa Corte, con ricorso del 29 giugno 1988, la revocazione della citata sentenza n. 5847/1987, in base all'art. 395, prima parte, e n. 4 del c.p.c. Si è costituita l'intimata società.

### Diritto

Il ricorrente ascrive alla Corte l'errore di avere assunto come data di notificazione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Catania 16 febbraio-15 aprile 1985, pacificamente notificata il 17 maggio 1985, quella del 18 luglio 1985, in contrasto con la data del sedici luglio 1985, risultante dallo stesso atto di notificazione, eseguito a ministero dell'aiutante ufficiale giudiziario Simone Italo.

Quindi, ricondotto tale errore alla categoria cui ha riguardo l'art. 395, n. 4, del c.p.c., il Marino, invocando l'estensione al caso del principio enunciato dalla sentenza della Corte costituzionale 30 gennaio 1986, n. 17, secondo cui «è incostituzionale l'art. 395, prima parte, e n. 4 del c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 ed affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso cod.», chiede la revocazione della sentenza di questa Corte n. 5847/1987 cit.; ed, in subordine, sollecita la Corte, in relazione alla *ratio* della sentenza n. 17/1986 della Corte costituzionale a proporre questione di legittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte, e n. 4, con riferimento alla diversa soggetta fattispecie.

Rileva la Corte che, pur non potendosi fare diretta applicazione della sentenza additiva di accoglimento n. 17/1986 della Corte costituzionale, in quanto l'autorità della decisione è espressamente contenuta e limitata alla fattispecie «dell'errore di fatto, di cui all'art. 395, prima parte, e n. 4, del c.p.c. effettuato dalla Cassazione in sede di ricorso ex art. 360, n. 4», senza dire alcunché in ordine ed errori di fatto della specie di quelli descritti dall'art. 395, n. 4, cit., compiuti dalla Cassazione esaminando altri motivi di ricorso (come nel caso in esame), la questione d'incostituzionalità dell'art. 395, prima parte, e n. 4, che esclude ancora la revocazione, per errori di fatto di tale specie, ove commessi dalla Cassazione esaminando motivi diversi da quelli di cui all'art. 360, n. 4, del c.p.c., ma che tuttavia incidono direttamente sulla sorte finale del processo, appare rilevante e non manifestamente infondata.

Infatti, essa è rilevante in relazione alla *ratio* della cit. sent. n. 17/1986 della Corte costituzionale, identificabile nel rigoroso rispetto del diritto di difesa garantito in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, anche quando l'errore di fatto, come descritto dall'art. 395, n. 4, del c.p.c. venga perpretato dal giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia, la indagine del quale, quando scruta la ritualità degli atti del processo, non differisce da quella di ogni e qualsiasi altro giudice.

A dimostrare che nel caso in esame sia stato commesso un errore di tale specie basta rilevare che la Corte di cassazione, pur investita dell'esame di motivi diversi da quelli, di cui all'art. 360, n. 4, del c.p.c., ma scrutinando d'ufficio gli atti del processo, come qualsiasi altro giudice, per accertare la ritualità del proposto ricorso, ha supposto erroneamente che la data di notificazione del ricorso era il diciotto luglio 1985, anziché il sedici luglio 1985, come risultante dalla realtà di notificazione del ricorso ed ha, sulla base di tale errore, chiuso il processo, dichiarando inammissibile il ricorso, in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni ex art. 325, secondo comma, del c.p.c. rispetto alla data di notificazione della impugnata sentenza del tribunale di Catania, avvenuta pacificamente il 17 maggio 1985.

E, poi, la non manifesta infondatezza del dubbio che non sia legittima l'esclusione della sentenza di cassazione dalla revocazione per errore di fatto, deriva dalla considerazione che — ferme le ragioni che presiedono al postulato del «giudicato», che in ogni sistema giuridico processuale garantisce la esigenza di evitare il protrarsi all'infinito del giudizio — proprio la natura dell'errore di fatto, come descritto dall'art. 395, n. 4, del c.p.c., che, lungi dal contenere un giudizio, si risolve in una «svista» del giudice nella percezione degli atti e documenti di causa, ma non riflessi decisivi sulla decisione processuale del giudizio, con grave pregiudizio delle ragioni delle parti, lascia dubitare che sia giustificato (art. 3, primo comma, della Costituzione) e non in contrasto con i diritti di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione) far prevalere il principio di impugnabilità delle sentenze di cassazione su quello della revocabilità, valido per tutte le altre sentenze quando quelle siano inficiate da errore materiale.

Si tratta in sostanza non già di porre nuovamente in discussione il ragionamento del giudice, ma soltanto di sopprimere un presupposto di fatto, sicuramente falso, inserito in quel ragionamento.

Se così è, sembra irrilevante che l'intera fattispecie dell'errore *de quo* si sia verificato ed esaurito nell'ambito del giudizio di cassazione in fase di verifica d'ufficio del rituale esercizio del potere d'impugnazione, in ricorso basato su motivi diversi da quelli di cui all'art. 360, n. 4, del c.p.c., sia perché in tale verifica la cassazione è giudice del fatto processuale, come ogni e qualsiasi altro giudice, sia perché la garanzia dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sarebbe gravemente offesa se tale errore di fatto, come descritto dall'art. 395, n. 4, del c.p.c. non fosse suscettibile di emenda per il solo fatto di essere stato perpretato dal giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia.

Si impone, quindi, la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, affinché dica se l'art. 395, prima parte, e n. 4, del c.p.c., in quanto non prevede la revocazione delle sentenze di cassazione affette da errore di fatto, rese anche su ricorsi non basati sul n. 4 dell'art. 360 del c.p.c., sia in contrasto con l'art. 3, primo comma, e con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 ed all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte, e n. 4, in quanto non prevede la revocazione delle sentenze della cassazione affette da errore di fatto, rese anche su ricorsi non basati sul n. 4 dell'art. 360 del c.p.c.;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al procuratore generale, nonché alle parti in causa e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, addì 11 luglio 1989

*Il presidente: (firma illeggibile)*

*Il collaboratore di cancelleria: DEL FRANCO*

N. 651

*Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Milano  
nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Esselunga e Di Pace Salvatore*

**Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deterioro trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.**

**(D.-L. 1° febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).**

**(Cost., artt. 3 e 36).**

#### IL TRIBUNALE

Con ricorso depositato il 25 maggio 1987 Salvatore Di Pace conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Milano la Esselunga S.p.a. chiedendo che fosse condannata a pagare in suo favore L. 3.858.588, oltre interessi legali e rivalutazione.

Esponeva:

~~di essere stata assunta dalla Società in minore età;~~

che la società gli aveva riconosciuto ai fini della maturazione degli scatti triennali, l'anzianità di servizio solo dal ventunesimo anno di età, in conformità alle disposizioni del c.c.n.l.;

che la clausola del contratto collettivo era in contrasto con l'art. 37 della Costituzione che garantisce il medesimo trattamento economico ai minori rispetto agli adulti.

Si costituiva la società chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo che la normativa contrattuale era legittima.

In via riconvenzionale chiedeva la restituzione degli importi di indennità di contingenza pagati alla ricorrente sulla quattordicesima mensilità, non dovuti in base alla disposizione inderogabile di cui all'art. 2 della legge n. 91/1977.

Sosteneva che la quattordicesima non era presente nella prevalente normativa del settore industriale cui la disposizione faceva riferimento.

Il pretore decideva la causa accogliendo la domanda del lavoratore e rigettando la riconvenzionale della società.

La società appellava la sentenza e ne chiedeva la riforma, insistendo sulla domanda riconvenzionale.

Le parti, dopo avere scambiato, su invito del tribunale, note illustrative circa la interpretazione dell'art. 2 della legge n. 91/1977, discutevano la causa all'udienza del 16 maggio 1990.

Il tribunale pronunciava ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per l'oggetto e le ragioni che risultano dalle seguenti

#### CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

1. — Riproponendo in appello la domanda riconvenzionale di condanna del dipendente alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità dal 1977 in poi, la società rende necessario che il tribunale si ponga le seguenti questioni:

A) la ricostruzione del contenuto normativo dell'art. 2 della legge n. 91/1977 onde verificare — ai fini del successivo problema di cui *sub B* — se sia corretto affermare che tale articolo, vietando nella specie la corresponsione dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità, determini l'effetto di rendere accoglibile la domanda riconvenzionale dalla società;

B) la compatibilità di tale contenuto normativo (nel senso prospettato dalla società) con i principi costituzionali, giudizio, questo, che il giudice ordinario può richiedere d'ufficio alla Corte costituzionale (art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

La dipendenza della soluzione della domanda della società dalla soluzione del problema interpretativo dell'art. 2 della legge n. 91/1977 e la connessa indagine sulla compatibilità dell'interpretazione accolta con i principi costituzionali integra la condizione di rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma da applicare, condizione indispensabile per investire la Corte costituzionale del relativo problema (art. 23, secondo comma, della legge n. 87/1953).

Si osserva che non incide su tale rilevanza la tesi difensiva (subordinata) del dipendente secondo cui la legge n. 91/1977 sarebbe stata abrogata dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38, in quanto la domanda riguarda anche un periodo antecedente tale legge del 1986.

2.A) — L'art. 2 della legge n. 91/1977 (testo che si iscrive, a pieno titolo, nella cosiddetta «legislazione lavoristica dell'emergenza»: il rilievo non è privo di valenze interpretative), recita nella parte che qui specificamente interessa:

«Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente degli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi».

La norma in esame ha per oggetto della propria regolamentazione, testualmente, la materia dell'incidenza delle variazioni del costo della vita e di ogni altra forma di indicizzazione sui vari istituti retributivi.

Nell'ampia formulazione letterale (variazioni del costo della vita e ogni altra forma di indicizzazione) è compresa senza dubbio anche l'indennità di contingenza.

Il parametro al quale si fa riferimento per la regolamentazione che è oggetto proprio della disposizione in esame è la normativa prevalente del settore industriale.

I testi cui fare riferimento per le relative informazioni sono, secondo il tenore letterale inequivoco della disposizione, tanto gli accordi interconfederali sull'indennità di contingenza quanti i contratti collettivi del settore stesso.

Il contenuto della regolamentazione consiste nel limitare gli effetti della variazione del costo della vita e di ogni altra forma di indicizzazione (quindi anche della contingenza: vd. sopra) sugli elementi retributivi del settore industriale preso a parametro e limitatamente a tali elementi.

La disciplina prevalente del settore industriale (giudicato nel 1977 il massimo che potesse essere tollerato dal sistema economico; vd. Relazione della XI commissione permanente del Senato sul disegno di legge n. 497 di conversione del d.-l. n. 12/1977) è dunque presa in esame anche per quanto riguarda quegli elementi della retribuzione sui quali è possibile la proiezione degli effetti dei sistemi di variazione del costo del lavoro e di ogni altra forma di indicizzazione (quindi anche la contingenza: vd. sopra) e — all'opposto — sui quali non è consentita la indicizzazione perché non presenti nella normativa prevalente del settore industriale preso come parametro.

Tale interpretazione, imposta dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12, primo comma, disp. prel. del cod. civ.) è conforme anche al criterio dell'intenzione del legislatore cui si richiama il secondo inciso del primo comma dell'art. 12 testè citato. Tutti i lavori preparatori (si veda l'esordio del relatore Romei alla seduta in Senato del 16 febbraio 1977) rendono inequivocabile che la legge n. 91/1977 ha inteso recepire, nelle linee fondamentali, gli Accordi interconfederali 26 gennaio 1977 sul costo del lavoro e sulla produttività. Rispetto al contenuto di essi non è vera la tesi della difesa del dipendente secondo cui in tali Accordi non sarebbe stato neppure prospettato l'oggetto dell'incidenza della scala mobile su particolari elementi retributivi. Al contrario, l'art. 2 di tali Accordi prospetta che al fine di realizzare la eliminazione degli automatismi derivanti dalla variazione della scala mobile sui prezzi di produzione o compensi salariali equivalenti o emolumenti aggiuntivi aventi analoghe caratteristiche, in sede di categoria verranno definite le nuove normative dei premi o compensi che decorreranno dal 1° febbraio 1977. Rispetto agli Accordi interconfederali in parola non si è avuto dunque da parte della legge n. 91/1977 un travalicamento oggettivo cioè di materia ma esclusivamente una modificazione del tipo di intervento per ottenere la regolamentazione di una materia identica, nel senso che al prospettato intervento per atto di autonomia collettiva si è sostituito un intervento per legge.

Oltre ad una connessione specifica, va rilevata — tra legge n. 91/1977 e Accordi interconfederali citati — una relazione generica quanto a finalità. Entrambi si pongono in una prospettiva di riduzione del costo del lavoro attraverso una operazione che tendeva ad uniformare i trattamenti retributivi a quelli del sistema industriale. Tale finalità sarebbe stata frustrata se, al contrario, fossero consentiti, dalla interpretazione della norma, trattamenti difforni da quelli presi a parametro.

Si può dunque concludere che l'operatività dell'inciso finale dell'art. 2 della legge n. 91/1977 può così riassumersi: ad una variazione del costo della vita fa riscontro una variazione dell'ammontare di un istituto retributivo se e nella misura in cui ciò sia stabilito dalla prevalente contrattazione del settore industria. In base a tale disposizione quindi l'indennità di contingenza non incide su quell'elemento sicuramente retributivo che è la quattordicesima mensilità se la quattordicesima mensilità non è presente nella prevalente contrattazione del settore industria.

L'interpretazione accolta dal tribunale e qui esposta ai fini del rilevamento della condizione della rilevanza è del resto quella adottata e fatta propria dalla Corte costituzionale nella sentenza 23 giugno 1988, n. 697.

B) Quanto al punto di fatto costituito dalla circostanza che la prevalente contrattazione collettiva del settore industriale non prevede la quattordicesima mensilità, si osserva che esso è incontrovertito.

La società ha sempre dedotto — sin dal primo grado — tale circostanza e il dipendente non l'ha espressamente contestata. Anzi tutto il dibattito giudiziale di 1° grado si è svolto sul presupposto che la prevalente disciplina del settore industriale non prevede la quattordicesima mensilità.

3. — L'art. 36 della Costituzione oltre ad assicurare una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro, si impegna — in via di principio — a garantire che tale retribuzione sia in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Tendenzialmente, quindi, la norma ricordata prospetta il diritto ad un salario reale, intendendosi con tale termine, sostanzialmente, l'idoneità del salario nominale (espresso in denaro) ad acquisire quei beni intermedi e strumentali, di vario genere e qualità, dai quali discende il soddisfacimento del bisogno finale (una esistenza libera e dignitosa).

Le continue modificazioni in senso ascendente del valore di scambio dei beni intermedi e strumentali, espresse nell'aumento del prezzo degli stessi, ha sempre reso attuale il problema dell'adeguamento delle retribuzioni del lavoratore dipendente al costo della vita.

Storicamente lo strumento per adeguare i salari al mutamento del potere d'acquisto del denaro per l'aumento dei prezzi dei beni, può essere attuato o con sistemi di correzione automatica delle retribuzioni (indicizzazione dei salari) ovvero con procedure periodiche di (ri)contrattazione dei salari stessi.

Il nostro ordinamento attua un sistema misto astrattamente ideale ad associare alla funzione di «ammortizzatore delle tensioni sociali» del metodo di indicizzazione, la conservazione del ruolo sindacale che si esprime nella contrattazione periodica dei trattamenti salariali.

Nel nostro ordinamento l'indicizzazione (e cioè uno dei concorrenti sistemi di salvaguardia del salario reale) è attuata — in linea generale — dalla scala mobile sulla contingenza che trae origine dal d.l.lgt. 1° agosto 1945, n. 692, e attraverso numerosi atti di autonomia collettiva sfocia nell'Accordo interconfederale 25 gennaio 1975 che istituisce il punto unico di contingenza.

Queste sommarie indicazioni consentono di affermare senza alcun dubbio che l'indennità di contingenza:

a) dal punto di vista del sinallagma contrattuale è retribuzione in senso proprio;

b) dal punto di vista funzionale costituisce uno strumento essenziale per garantire l'osservanza del precetto costituzionale che vuole che la retribuzione sia sufficiente ad assicurare al dipendente e alla di lui famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Per quella parte di variazione del costo della vita coperta dal sistema di scala mobile, infatti, il lavoratore è garantito automaticamente e comunque in virtù della convenzione sulla quale il sistema è fondato.

4. — Una norma di legge che intervenga, senza limitazione di tempo, sull'indennità di contingenza bloccandone le variazioni positive o limitando i suoi effetti ad una parte della retribuzione dovuta al lavoratore dipendente, non può non suscitare seri sospetti di incostituzionalità per violazione della già ricordata norma dell'art. 36 della Costituzione.

E per tale aspetto non è manifestamente infondata la questione della sua legittimità costituzionale.

Tali tipi di intervento si pongono innanzitutto in contraddizione di principio con il precetto sopra ricordato. Essi ipotizzano — infatti — con la loro assenza di limite temporale di efficacia, una irrealistica situazione di fatto in cui il bene finale integrale assicurato dal precetto costituzionale avrebbe sempre lo stesso costo per il lavoratore dipendente. La contraddizione di principio è tanto evidente che lo stesso legislatore della legge n. 91/1977 aveva previsto originariamente — come è noto — che il provvedimento in questione avesse durata temporaneamente limitata. Tale originario disegno svelava da un lato la consapevolezza dell'irragionevolezza di interventi comunque diretti a limitare gli effetti della contingenza e dall'altro individuava la ragionevolezza di tali interventi nella presenza di situazioni eccezionali e quindi ne postulava la sostanziale temporaneità, correlabile alla permanenza della situazione eccezionale giustificatrice.

Questa Corte ha già del resto chiarito come la modificazione di uno stato di fatto, stato di fatto assunto per la sua importanza ed eccezionalità a condizione giustificatrice di una norma, possa determinare una diversa valutazione di tale norma sotto il profilo costituzionale allorché cessi la causa eccezionale che tale norma giustificava (Corte costituzionale 12 aprile 1989, n. 181).

Nella specie sottoposta all'esame dell'ecc.ma Corte costituzionale è fondatissimo il dubbio — da parte del tribunale remittente — che le ragioni economiche che mossero il legislatore a bloccare la indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità, ragioni individuabili nella crisi del sistema produttivo verificatasi intorno all'anno 1977 (e non a caso responsabili di una legislazione lavoristica di emergenza, come, ad esempio, i seguenti testi:

- 1) d.-l. 11 ottobre 1976, n. 699, convertito con modifiche nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, in tema di conversione in BOT di parte dell'indennità di contingenza;
- 2) legge 23 maggio 1977, n. 266, modificativa del regime giuridico del contratto a termine;
- 3) d.-l. 3 dicembre 1977, n. 876, convertito con modifiche nella legge 3 dicembre 1978, n. 18, in materia di contratto a termine nel commercio e nel turismo;
- 4) d.-l. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito nella legge 7 aprile 1977, n. 102, sul contenimento del costo del lavoro;
- 5) legge 12 agosto 1977, n. 675, sulla riconversione industriale;
- 6) d.-l. 30 marzo 1978, n. 80, convertito con modifiche nella legge 26 maggio 1978, n. 215, nonché d.-l. 13 dicembre 1978, n. 795, convertito nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, sulla mobilità dei lavoratori,

siano venute meno nel tempo, provocando così la sopravvenuta incompatibilità dell'art. 2 della legge n. 91/1977 (nella parte denunciata dall'ordinanza) con l'art. 36 della Costituzione in quanto norma ordinaria impeditiva della attuazione della norma costituzionale.

5. — Un ulteriore profilo di non manifesta infondatezza si rileva riflettendo sulla natura strettamente retributiva delle mensilità aggiuntive (tra le quali la quattordicesima) e sul tipo di effetto prodotto dall'art. 2 della legge n. 91/1988 nel punto in cui esclude l'incidenza della contingenza sulla quattordicesima.

È noto che le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) costituiscono, nell'ambito dei rapporti di lavoro per i quali sono previste, vera e propria retribuzione, vale a dire compensi per l'opera prestata nell'arco di tempo correttamente considerabile *secundum rerum naturam* (l'anno). Ciò significa che la retribuzione dovuta a quel dipendente nell'anno di prestazione è globalmente la retribuzione quale risulta dalla somma della retribuzione dovuta per i mesi di calendario più quella dovuta per le mensilità aggiuntive (convenzionali rispetto alla durata reale dell'anno).

Ciò è tanto vero che nei casi di cessazione del rapporto all'interno del periodo annuale, le mensilità aggiuntive vengono attribuite per «rate» in funzione del tempo reale di prestazione del lavoro.

Ed allora l'esclusione dell'incidenza della contingenza sulla quattordicesima mensilità è qualificabile — teoricamente — non come riduzione del valore della contingenza ma come esclusione di una parte della retribuzione ordinaria dalla tutela della indicizzazione. Ed allora è ravvisabile un contratto con l'art. 3 della Costituzione perché a differenza dei lavoratori del settore industria, per i quali l'indicizzazione opera su tutta la retribuzione ordinaria, una parte cospicua di lavoratori subordinati (quelli del settore commercio) viene trattata in modo diverso.

Non sembra al tribunale remittente che sia oggettivamente rilevabile tra lavoratori dell'industria e lavoratori del commercio una diversità di situazioni tale da giustificare la violazione del principio di parità espresso dall'art. 3 della Costituzione.

In primo luogo i settori messi a confronto raggruppano categorie e posizioni lavorative che sono — pur nelle diversità funzionali correlati alle diverse esigenze dei due settori — sostanzialmente omogenee tra loro. Non è possibile rinvenire nel settore discriminato un'area investita da privilegio istituzionalizzato o sottoposto a normative legali caratterizzanti.

In secondo luogo è di comune esperienza che le retribuzioni del commercio sono in genere più basse delle retribuzioni del settore industria per gli inquadramenti corrispondenti o affini. Ciò — se da una parte esclude l'esistenza di una diversità che ragionevolmente giustifichi un trattamento diversificato e deteriore in punto contingenza — induce a ritenere come molto probabile che la corresponsione della quattordicesima abbia avuto, per il settore commercio, una finalità essenzialmente perequativa del trattamento economico globale.

Ad identiche conclusioni circa la violazione dell'art. 3 della Costituzione si perviene anche se si ipotizzasse — contro la struttura normativa degli istituti fin qui considerati — che la norma qui denunciata riduca la entità della contingenza pur considerando tutta la retribuzione. Anche questa forzata interpretazione colliberebbe con l'art. 3 della Costituzione in quanto verrebbe a legittimare (senza ragione: vd. sopra) un trattamento di contingenza diversificato e deteriore per una parte rilevante di lavoratori subordinati (settore commercio) rispetto a quello riservato ai lavoratori dell'industria.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 1º febbraio 1977, n. 12, convertito con modifiche nella legge 31 marzo 1977, n. 91, nella parte in cui esclude, senza limiti temporali, la computabilità dell'indennità di contingenza quattordicesima mensilità del settore commercio, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere.*

Milano, addì 16 maggio 1990

*Il presidente: (firma illeggibile)*

90C1267

N. 652

*Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la S.p.a. Esselunga e Monopoli Serafina ed altra e tra Monopoli Serafina ed altra e la S.p.a. Esselunga*

**Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità - Ingiustificato deterioro trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non è stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilità) - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente.**

**(D.-L. 1º febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).**

**(Cost., artt. 3 e 36).**

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Monopoli Serafina e Bregge Daniela dipendenti della S.p.a. Esselunga hanno convenuto in giudizio davanti al pretore del lavoro di Milano la società datrice di lavoro per chiederne la condanna al pagamento in proprio favore di una somma capitale e accessori di legge. I ricorrenti fondavano le proprie richieste economiche sulla asserita illegittimità del comportamento della società datrice che aveva conteggiato gli scatti di anzianità dal giorno del raggiungimento della maggiore età e non da quello della sua assunzione in servizio.

2. — La S.p.a. Esselunga si è costituita. Da un lato ha negato che fosse illegittima la previsione del contratto collettivo in base alla quale gli scatti di anzianità iniziano a decorrere dal giorno della maggiore età. Dall'altro ha avanzato domanda riconvenzionale per la condanna dei ricorrenti-attori alla restituzione degli importi relativi all'indennità di contingenza corrisposta sulla quattordicesima mensilità a partire dal 1977.

Essa, secondo la prospettazione della S.p.a. Esselunga, costituisce un pagamento indebito in quanto l'art. 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91 (che ha convertito con modificazioni il d.-l. 1º febbraio 1977, n. 12) esclude la corresponsione dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità (in quanto tale quattordicesima non appartiene alla prevalente normativa del settore industriale) e ciò con disposizione inderogabile anche a favore del lavoratore.

3. — Il pretore di Milano con sentenza 25 marzo 1989, n. 1194, ha respinto tanto la domanda principale che la domanda riconvenzionale.

Per quanto attiene in particolare a questa ultima il pretore ha escluso che dall'art. 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91, si potesse ricavare il divieto di conteggiare l'indennità sulla quattordicesima mensilità.

4. — Contro tale sentenza hanno appellato tanto i lavoratori (relativamente al rigetto della domanda concernente la retrodatazione degli scatti di anzianità) quanto la S.p.a. Esselunga, relativamente al rigetto della domanda (riconvenzionale) di restituzione della somma corrispondente all'importo dell'indennità di contingenza corrisposta dal 1977 in poi sulla quattordicesima mensilità.

I due appelli proposti separatamente e rubricati ai nn. 35 e 444 del 1989 tribunale di Milano, sezione lavoro, sono stati riuniti d'ufficio a norma dell'art. 335 del c.p.c.

5. — Dopo lo scambio di memorie illustrative sulla interpretazione dell'art. 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91, la causa è stata discussa all'udienza pubblica del 16 maggio 1990.

Al termine della camera di consiglio il tribunale ha pronunciato ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per l'oggetto e per le ragioni che risultano dalle seguenti

#### CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 651/1990).*

90C1268

#### N. 653

*Ordinanza emessa il 24 luglio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Camelia Raniero ed altri*

**Processo penale - Incidente probatorio - Richiesta del p.m. - Notifica all'indagato - Omessa previsione per il difensore - Termine di due giorni da tale incombente per presentare deduzioni - Compressione del diritto di difesa - Eccesso di delega.**

(C.P.P. 1988, art. 395).

(Cost., artt. 24 e 76).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

(A) scioglimento della riserva;

#### PREMESSO

Il p.m., nel corso del procedimento a carico di Camelia Raniero, Agrestini Adelmo e Bovini Marcello indagati per il reato di cui all'art. 589 del c.p. ha formulato richiesta di incidente probatorio, ex art. 393 del c.p.c., a questo giudice per le indagini preliminari, al fine di accertare la dinamica del sinistro oggetto del procedimento medesimo;

A seguito di tale richiesta notificato alle persone sottoposte ad indagine, il giudice, previa ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio, ha fissato l'udienza del 19 luglio 1990;

Nel corso di questa l'avv. Luca Maori difensore di uno degli indagati ha eccepito la nullità dell'ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio «in quanto la richiesta del p.m. non è stata notificata anche al difensore»;

In subordine ha chiesto la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per violazione del disposto dell'art. 24 della Costituzione. «in relazione all'art. 396 del c.p.p. stante l'impossibilità della difesa, in assenza di notifica di poter presentare le proprie deduzioni sull'ammissibilità e fondatezza della richiesta di incidente probatorio»;

#### OSSERVA

L'eccezione di nullità dell'ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio sollevata con riferimento alla mancata notifica della richiesta di incidente probatorio ai difensori degli indagati appare infondata e va quindi respinta.

L'art. 395 del c.p.p. nell'imporre la notificazione della richiesta di incidente probatorio, dispone che la stessa deve essere notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi «al pubblico ministero ed alle persone indicate nell'art. 393, primo comma, lett. b). Trattandosi, nel caso che ci occupa, di incidente probatorio sollecitato dal p.m. la relativa richiesta andava notificata, per il richiamo all'art. 393, primo comma, lett. b), alle «persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova». Né potrebbe sostenersi che nell'espressione testé ricordata (persone nei confronti delle quali si procede) debbano ricomprendersi i difensori delle stesse. Il testo letterale, l'analitica elencazione

contenuta nell'art. 393 citato, l'espressa previsione — nel comma immediatamente successivo — dei difensori ed il richiamo, espresso ed inequivoco, effettuato dall'art. 396 al primo comma lett. b), dell'art. 393 del c.p.p., escludono la fondatezza di una tale interpretazione; dimostrano altresì che il legislatore ha tenuto distinta la nozione di persone sottoposta ad indagine da quella del suo difensore; indicano che col richiamare talune persone ci si è voluti riferire unicamente a quelle. Su tale punto deve quindi concludersi che la richiesta di incidente probatorio formulata dal p.m. andava notificata solamente alle persone sottoposte ad indagine e non anche ai loro difensori. L'eccezione di nullità fondata sulla mancanza di tale notifica ai difensori va quindi rigettata.

Si ritiene invece di accogliere l'altra eccezione, proposta in via subordinata, ottenendo la stessa a questione rilevante e non manifestamente infondata.

Lamenta dunque il difensore dell'indagato Camelia Raniero che, la mancata notifica della richiesta di incidente probatorio anche ad esso difensore, avrebbe impedito un adeguato esercizio del diritto della difesa considerando, da un lato il termine particolarmente esiguo concesso dall'art. 396 per presentare deduzioni («due giorni dalla notificazione della richiesta») e, dall'altro lato, lo sbarramento (e quindi la particolare importanza delle deduzioni suddette) posto dall'art. 401 quarto comma alla trattazione e pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità e alla fondatezza della richiesta di incidente probatorio.

Ritiene questo giudice che le disposizioni da ultimo menzionate (il termine di due giorni previsto dall'art. 396 e lo sbarramento per ulteriori trattazioni e deduzioni posto dall'art. 401 quarto comma), unitamente all'art. 431 del c.p.p. che prevede l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento dei «verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio», danno rilevanza alla questione sollevata e rendono il giudizio non definibile «indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» (art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Detta questione appare inoltre non manifestamente infondata sia con riguardo all'art. 24, secondo comma, della Costituzione e sia con riguardo all'art. 76 della Costituzione.

Del primo profilo si è già avuto modo di fare cenno: la notifica ai soli indagati e non anche ai loro difensori pare violare il diritto alla difesa «in ogni stato e grado del procedimento», considerando:

1) la rilevanza di tale notifica poiché dalla sua effettuazione decorrono i termini per presentare deduzioni sull'ammissibilità e fondatezza della richiesta, per depositare cose, produrre documenti, indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell'art. 393, primo comma, lett. b);

2) la natura, tecnicità e complessità delle deduzioni consentite dall'art. 396 le quali appaiono necessitare dell'ausilio e dell'assistenza del difensore;

3) il brevissimo lasso di tempo previsto per formulare le deduzioni suddette (appena due giorni) che appare del tutto inadeguato poiché, in tale frangente, l'indagato dovrebbe prendere immediato contatto col proprio difensore e quindi elaborare un'adeguata linea difensiva;

4) l'importanza delle deduzioni e del termine di cui all'art. 396 stante la previsione del successivo art. 398, che impone al giudice di decidere quasi immediatamente sulla richiesta di incidente probatorio e stante lo sbarramento posto dal quarto comma, dell'art. 401 già ricordato.

La questione di illegittimità costituzionale dell'art. 395 del c.p.p. oltre che in relazione all'art. 24 della Costituzione, appare non manifestamente infondata anche con riguardo all'art. 76 della Costituzione.

Al riguardo è preliminarmente va ricordato che con sentenza n. 3/1957 è stata affermata la competenza della Corte a conoscere della conformità della legge delegata alla legge di delegazione.

L'art. 76 della Costituzione infatti, fissando i limiti del potere normativo delegato, contiene una preclusione di attività legislativa e la legge delegata ove incorra in una non conformità alla legge di delega, costituisce il mezzo con cui il precetto dell'art. 76 della Costituzione rimane violato.

Ora, l'art. 2, primo comma, punto 3, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, prevede la «partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento».

Tale principio non pare tuttavia attuato nella norma posta dall'art. 395 del c.p.p. la quale, nell'eventualità in cui l'incidente probatorio viene chiesto dall'indagato impone che la notifica venga effettuata al p.m. il quale, quindi, può pienamente esercitare il diritto alle deduzioni di cui all'articolo successivo. Viceversa, nel caso di richiesta proveniente dal p.m., la notifica va effettuata al solo indagato con la difficoltà, già menzionata ed illustrata, dell'esercizio del diritto alle deduzioni.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1942, a n. 1, 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 395 del c.p.p., nella parte in cui non prevede la notifica della richiesta di incidente probatorio ai difensori degli indagati, in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 76, della Costituzione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Perugia, addì 24 luglio 1990

*Il giudice per le indagini preliminari: MASSEI*

90C1269

**N. 654**

*Ordinanza emessa il 30 agosto 1990 dal pretore di Rovigo  
nel procedimento penale a carico di Grillini Angiolino*

**Inquinamento - Smaltimento di rifiuti tossico-nocivi mediante scarico in acque superficiali dopo procedimento di depurazione in base alla legge regionale n. 33/1985 - Sanzioni penali - Asserito contrasto con la normativa statale in materia di cui al d.P.R. n. 915/1982 e alle norme comunitarie che vietano tale forma di smaltimento in assenza di preventiva autorizzazione - Violazione delle norme di diritto internazionale, del principio di legalità in materia penale e della competenza regionale per la non consentita legislazione in materia penale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 43/1990.**

**(Legge regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, art. 35, lett. c), come modificato dalla legge regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, art. 11).**

**(Cost., artt. 10, 11, 25 e 117).**

#### IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 2915/1987 a carico di Grillini Angiolino, imputato del reato previsto e punito dagli artt. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e 81 cpv., del c.p. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di legale rappresentante della S.p.a. Bassano Grimeca con stabilimento in Ceregnano, effettuato fasi di smaltimento di rifiuti tossico-nocivi in parte presunti tali in base alla delibera del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 915/82 del 27 luglio 1984 punto 1.2 tabelle 1.3 (in quanto costituiti da soluzioni esauste provenienti da lavaggio in processi galvanici in cui erano impiegati cianuri nonché da bagni galvanici e, in particolare, da acque di lavaggio dello sgrassaggio elettrolitico, acque di lavaggio del decappaggio, acque di lavaggio della zincatura cianalcalina, acque di lavaggio della passivazione cromica nonché dai relativi reflui esausti) ed in base al punto 11 della citata delibera (fanghi derivanti dalla depurazione cui erano sottoposte le sostanze menzionate), in parte risultati tali all'analisi chimica (esausti della passivazione cromica con concentrazione di cromo esavalente superiore al limite di CL di 100 mg/kg) in un primo tempo mediante l'avviamento indifferenziato di tutti i liquami all'impianto di depurazione con successivo sistematico loro sversamento nelle acque superficiali dello scolo Bugnolo, tributario del Canalbiano, e, per quel che riguarda i fanghi, mediante conferimento, previo stoccaggio provvisorio, a ditta autorizzata allo smaltimento quali rifiuti speciali senza aver fornito la prova di non tossicità dei medesimi, in assenza di autorizzazione nonché, in una seconda fase, separando dallo scarico finale, per conferirli a ditta autorizzata, gli esausti della passivazione cromica dopo aver effettuato il loro stoccaggio provvisorio in vasca all'interno dello stabilimento senza che tale fase di smaltimento fosse autorizzata dalla competente autorità, commettendo il fatto con violazione dei doveri inerenti al suo ufficio;

Rilevato che, per quel che riguarda la condotta dell'imputato consistita nell'aver scaricato in acque superficiali (dopo averli sottoposti a trattamento di depurazione) liquami classificabili come rifiuti tossico-nocivi sulla base della menzionata normativa, benché sprovvisto della necessaria autorizzazione allo smaltimento ai sensi del d.P.R.

n. 915/1982, la difesa ha prospettato, nelle conclusioni del consulente di parte (cfr. f. n. 913), la liceità della medesima sulla scorta di quanto previsto dall'art. 35 della legge regionale n. 33 del 16 aprile 1985 (legge in parte già dichiarata incostituzionale con sentenza n. 43/1990 proprio per aver consentito una fase dello smaltimento di rifiuti tossico-nocivi in contrasto con quanto prescritto dalla norma penale);

Considerato che è necessario verificare se la norma regionale invocata a giustificazione della condotta difforme dalle statuizioni della legge nazionale sia o meno compatibile con i precetti costituzionali al fine di sollevare, nel caso di una non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale;

Tutto ciò considerato e premesso;

#### OSSERVA

A) L'individuazione del regime giuridico cui è assoggettato lo scarico di liquami classificabili come rifiuti tossico-nocivi: il problema del rapporto tra legge Merli e d.P.R. n. 915/1982,

La norma regionale della cui legittimità costituzionale si sospetta recita (nel testo così modificato per effetto dell'art. 11 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 28): «Sono considerati impianti di prima categoria...

c) gli impianti di depurazione degli insediamenti produttivi che scaricano direttamente in corsi d'acqua superficiali quando trattino reflui contenenti le sostanze elencate nella tabella allegata al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazione superiore ai limiti indicati al paragrafo 1.2, tab. 1.1-1.2, della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984».

Con siffatta disposizione il legislatore regionale ha ribadito un principio già contenuto nel testo originario dell'art. 35 della legge regionale n. 33/1985 che, *sub* lett. c, concerneva «gli impianti di depurazione che trattino effluenti provenienti da processi produttivi e/o prestazione di servizi, contenenti in ingresso all'impianto sostanze elencate nella tabella allegata al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in misura superiore ai limiti indicati in paragrafo 1.2. e 1.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso d.P.R., in quanto applicabili, e gli impianti di trattamento e gli impianti di stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi».

La norma, pertanto, tanto nell'attuale quanto nella precedente formulazione, consente che liquami (classificabili ai sensi del d.P.R. n. 915/1982 come rifiuti tossico-nocivi) vengano smaltiti mediante sversamento in acque superficiali, sia pure dopo essere stati sottoposti a trattamento di depurazione che permetta allo scarico del depuratore di rispettare i limiti previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/1976 per lo scarico in acque superficiali.

Tale forma di smaltimento del rifiuto è, però, in aperto contrasto con il sistema imposto dal d.P.R. n. 915/1982 (e dei punti 3, 4, 5 della citata delibera 27 luglio 1984) la cui normativa si caratterizza per il fatto di stabilire (in ossequio a principi fissati da direttive comunitarie) di divieto di scaricare rifiuti in acque pubbliche e private (art. 9, ultimo comma) e ad assicurare, per quel che riguarda i rifiuti tossico-nocivi, un recapito finale (dopo eventuale loro trattamento mediante incenerimento: cfr punto 3.3 citata delibera) consistente unicamente nello stoccaggio definitivo in discarica controllata (art. 16, lett. d), del d.P.R. n. 915/1982) proprio al fine di evitare qualsiasi contatto diretto del rifiuto (o di parti di esso) con l'ambiente (e, in particolare, con l'acqua).

Tuttavia per stabilire se realmente sussista incompatibilità tra la previsione della legge regionale ed il sistema disciplinato, in via generale, dalle norme statali è necessario innanzitutto stabilire se lo scarico in questione sia effettivamente sottoposto al regime di cui al d.P.R. n. 915/1982 e non sia disciplinato dalla legge n. 319/1976 (come la norma regionale, invece, sembra presupporre).

Si tratta, in altri termini, da definire l'ambito di applicazione delle due normative statali, risolvendo preliminarmente una questione interpretativa particolarmente delicata, essendo evidente che il contrasto tra legge regionale e legge statale può configurarsi soltanto nel caso in cui si ritenga lo scarico in questione assoggettato alla disciplina dettata dal d.P.R. n. 915/1982 e non, invece, se si ritenesse applicabile la disciplina dettata dalla legge Merli con la quale la legge regionale è perfettamente compatibile.

Punto di partenza nell'ermeneutica delle leggi è costituito dall'art. 2 del d.P.R. n. 915/1982 che, oltre a fornire la denominazione di «rifiuto» e la sua classificazione, contiene specifiche disposizioni che delimitano il campo di applicazione dell'intera normativa.

Giova subito osservare come, almeno per i fini che qui interessano (ricostruzione dell'ambito operativo di una fattispecie penale), non siano direttamente utilizzabili argomenti desumibili dalle norme comunitarie contenute nelle direttive n. 75/442/CEE del 15 luglio 1975 (sui rifiuti) nonché n. 78/319/CEE del 20 marzo 1978 (sui rifiuti tossico e nocivi) delle quali il d.P.R. richiamato costituisce atto di adattamento.

In particolare le disposizioni di cui agli artt. 2 della direttiva n. 75/442 e 3 della direttiva n. 78/319, che contengono le esclusioni dal campo di applicazione delle direttive medesime, non possono offrire indicazioni automaticamente trasferibili alla norma statale di adattamento pur costituendo sfondo necessario per ogni soluzione interpretativa che abbia per oggetto la norma interna.

Ciò non tanto in ossequio alla riserva assoluta di legge in materia penale contenuta nell'art. 25 della Costituzione (che opererebbe soltanto uno sbarramento alla possibilità di introduzione e/o di allargamento di precetti penali ad opera di fonti diverse dalla legge formale, non sembrando, invece, impedito, almeno in presenza di direttiva *self-executing*, il restringimento dell'ambito operativo della norma penale ad opera di una fonte comunitaria) quanto, piuttosto, perché la stessa direttiva n. 78/319 (il cui contenuto deve ritenersi speciale (e quindi prevalente sul punto) rispetto alla direttiva n. 75/445 (riguardando essa solo una particolare categoria di rifiuti, quelli tossico-nocivi), con l'art. 8, stabilisce che gli Stati membri sono liberi di adottare, in ogni momento, per i rifiuti tossici e nocivi, disposizioni più rigorose di quelle previste dalla direttiva stessa.

La normativa comunitaria, pertanto, indica agli Stati membri livelli minimali indefettibili di difesa ambientale nella materia dei rifiuti tossici e nocivi, lasciando impregiudicata la possibilità che gli stessi predispongano normative più rigorose a difesa dell'ambiente tali, ad esempio, da estendere il campo di applicazione della disciplina prevista per i rifiuti tossico-nocivi ad aree invece escluse dall'art. 3 della direttiva in questione (ad esempio effluenti riservati nelle fogne e nei corsi d'acqua), con l'unica condizione che si tratti di intervenire in materia di difesa dell'ambiente da rifiuti comunque classificabili tossico-nocivi (essendo altrimenti pregiudicate le finalità di garanzia che stanno alla base dell'intervento comunitario in tema di riavvicinamento delle legislazioni previsto dall'art. 100 del trattato, con conseguente responsabilità in sede comunitaria dello Stato sotto il profilo del mancato adattamento).

È, pertanto, solo con riferimento alle prescrizioni contenute nell'art. 2 del d.P.R. n. 915/1982 che, come già anticipato, diventa possibile ricostruire l'ambito operativo della disciplina sanzionatoria (anche penale) introdotta dal decreto stesso attraverso l'individuazione dei casi in cui non si applicano le disposizioni in questione.

In tal senso due sono i riferimenti normativi da prendere in considerazione: da un lato l'ultimo comma della norma richiamata, *sub lett. d)*, il quale stabilisce chiaramente l'esenzione per «gli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni»; dall'altro, invece, il penultimo comma che fa «... salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lett. e), punti 2 e 3, della citata legge, purché non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto».

Entrambe le disposizioni richiamate escludono l'applicabilità del d.P.R. n. 915/1982 a forme di scarico o di smaltimento di liquami (e di fanghi) che sono disciplinate dalla legge n. 319/1976.

Al fine di comprendere la reale portata di tali esclusioni è necessario, però, precisare il significato che le due espressioni «scarico» e «smaltimento di liquami» hanno nella legge Merli.

Ciò consentirà, infatti, di comprendere il motivo per cui il legislatore abbia ritenuto di esplicitare, in seno all'art. 2 del d.P.R. n. 915/1982, due ipotesi distinte (una contemplata al sesto comma e l'altra all'ultimo comma) di esclusione, entrambe però riferentesi a casi disciplinati dalla stessa legge n. 319/1976.

La ragione di tale duplice previsione si fonda sul fatto che nella legge n. 319/1976 il legislatore ha talvolta usato il termine «smaltimento» come sinonimo di «scarico», intendendosi riferire alla sola fase d'immissione nell'ambiente di liquami (e di fanghi) residuati dai cicli di produzione e dai processi di depurazione.

Ciò è avvenuto proprio nell'art. 2, lett. e), nn. 2 e 3, della citata legge n. 319/1976, ove si tratta *sub n. 2* della disciplina dello smaltimento di liquami sul suolo e nel sottosuolo (espressamente tale smaltimento è definito «immissione» e *sub n. 3* dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi depurativi.

In realtà il concetto normativo di «smaltimento» (così come tipizzato dal d.P.R. n. 319/1982 in materia di rifiuti) è più ampio di quello di «scarico» (in quanto comprende anche fasi diverse dalla semplice immissione del rifiuto nell'ambiente, quali la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo stoccaggio definitivo: cfr. art. 16 del d.P.R. n. 915/1982).

Ne consegue che la sola esclusione dall'applicazione del d.P.R. n. 915/1982 degli «scarichi» disciplinati dalla legge Merli non avrebbe automaticamente comportato anche l'esclusione degli «smaltimenti» in quella previsti, benché si trattasse, pure in quel caso, di semplici immissioni nell'ambiente del tutto equiparabili agli scarichi.

Un'estensione dell'esenzione in via interpretativa sarebbe stata, però, problematica e, in ogni caso, dall'esito troppo rischioso dato che avrebbe comportato riflessi anche nel campo di applicazione di norme penali, la cui sfera operativa sarebbe stata maggiore o minore in relazione all'opzione ermeneutica adottata nel singolo caso.

Per tale motivo il legislatore ha preferito distinguere esplicitamente le due fattispecie di esenzione trattando al sesto comma dell'art. 2 dei casi di «smaltimento», impropriamente definiti dalla legge n. 319/1976 e, all'ultimo comma, delle ipotesi di «scarico» (propriamente dette) disciplinate da tale legge.

Il problema potrebbe dirsi, dunque, risolto se il testo del sesto comma non fosse di formulazione più ampia rispetto alla scarna enunciazione contenuta nell'ultimo comma, la qual cosa comporta, invece, ulteriori problemi interpretativi essendo necessario valutare se da tale maggior estensione siano deducibili principi o prescrizioni di carattere generale utilizzabili per definire i confini tra le due normative.

Innanzitutto si deve rilevare come al sesto comma sia stata introdotta una ipotesi di smaltimento di liquami nelle acque che non è, invece, prevista nell'art. 2 della legge n. 319/1976 cui lo stesso sesto comma pure rinvia.

Infatti l'ipotesi di smaltimento nelle acque non può riferirsi ai liquami contemplati dall'art. 2, lett. e), n. 2, della legge n. 319/1976 dal momento che tale disposizione contempla esclusivamente il loro scarico sul suolo o nel sottosuolo.

Non può, parimenti, essere riferita (solo) ai fanghi menzionati al successivo n. 3 del citato art. 2 della legge Merli in quanto le norme tecniche di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 (relative alla regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione) prevedono (al punto 2) come ricettori dei fanghi in questione unicamente il suolo adibito ad uso agricolo, il suolo non adibito ad uso agricolo, il sottosuolo ed il mare con esclusione di qualsiasi altro recapito.

Né potrebbe, sempre secondo quest'ultima prospettiva d'interpretazione, ritenersi riferibile l'espressione «smaltimento nelle acque» contenuta nel d.P.R. n. 915/1982 alla sola ipotesi di scarico (di fanghi) in mare non tanto perché l'uso del plurale («nelle acque») lascia comunque trasparire una volontà legislativa evidentemente comprensiva di ogni forma di smaltimento nelle acque così come disciplinata nell'art. 1, lett. a), della legge Merli (scarico diretto o indiretto nelle acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private), quanto, piuttosto, perché se realmente così limitato fosse stato il senso del rinvio non sarebbe stata necessaria alcuna specificazione in ordine al tipo di ricettore dello scarico (acque, suolo e sottosuolo) dal momento che sarebbe stato sufficiente il puro richiamo della disciplina dello smaltimento dei liquami e dei fanghi contenuta nei citati punti dell'art. 2, lett. e), della legge Merli.

In secondo luogo va segnalato il fatto che la norma introduce una deroga alla deroga nel senso che stabilisce il principio dell'applicabilità del d.P.R. n. 915/1982 tutte le volte in cui i liquami (e i fanghi) siano da classificare tossicologici ai sensi del decreto.

Resta, pertanto, da esaminare se, dopo aver dimostrato l'equivalenza tra l'espressione «smaltimento» (adoperata in questa sede come sinonimo di «immissione») e «scarico», sussista una qualche differenza tra le due ipotesi di esenzione contemplate all'art. 2 del d.P.R. n. 915/1982 basata, ad esempio, sulla diversità del contenuto dello scarico o dello smaltimento.

Invero si potrebbe sostenere che mentre l'ultimo comma si riferisce genericamente a qualsiasi cosa sia suscettibile di «scarico» (attraverso condotta), il sesto comma contempli unicamente due particolari tipi di sostanze («liquami» e «fanghi») solo in relazione ai quali, pertanto, dovrebbe essere operante il recupero della soggezione al d.P.R. n. 915/1982 nel caso di accertata tossicità e nocività.

Questa tesi è, più o meno consapevolmente, presupposta nella circolare dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente, datata 13 novembre 1989, diretta a tutte le Regioni, con la quale si è fornito un parere circa i rapporti esistenti tra la legge Merli ed il d.P.R. n. 915/1982.

In essa si è chiaramente contrapposta la disciplina (speciale) dello smaltimento di liquami e fanghi di cui all'art. 2 della legge Merli (contenuta al sesto comma) a quella (generale) degli scarichi soggetti a tale legge (disciplinata all'ultimo comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 915/1982) pervenendo, così, alla conclusione che, «... in assenza di ogni ulteriore precisazione al riguardo da parte del d.P.R. n. 915/1982 ... tutti gli scarichi idrici..., ancorché «tossici e nocivi», siano disciplinati esclusivamente dalla citata legge n. 319/1976».

È, infatti, evidente che in tanto può essere teorizzato il principio di specialità a favore della disciplina di cui al sesto comma (il cui contenuto, conseguentemente, non sarebbe suscettibile di estensione ai casi disciplinati dall'ultimo comma, contenente, invece, la regola generale) in quanto sia individuato un elemento specializzante che permetta di distinguere le due fattispecie. Poiché detto elemento non viene individuato nel concetto di «smaltimento» (che non viene contrapposto allo «scarico») esso non può che essere individuato proprio nella pretesa differenziazione delle sostanze smaltibili (o scaricabili), come del resto esplicitamente si ammetta quando si afferma, a proposito delle ipotesi

disciplinate dall'art. 2 della legge Merli, trattarsi di casistica «... non direttamente afferente alla tutela delle acque che il legislatore ha inteso attuare nella relativa disciplina per le ovvie interferenze esistenti tra tali attività «sul suolo e nel suolo» e la prevenzione a tutela delle acque superficiali e delle falde acquifere da fenomeni di inquinamento indotto».

Tuttavia siffatta distinzione non solo non è sorretta da validi argomenti di tipo sistematico, ma contrasta anche con precise indicazioni letterali derivanti da specifiche disposizioni normative.

Infatti sotto il primo profilo va evidenziata l'insanabile incongruenza del sistema (rilevata peraltro dalla stessa circolare) che verrebbe ad essere caratterizzato da un lato da una disciplina di rigore in materia di rifiuti tossico-nocivi (ispirata al principio di totale separazione degli stessi dall'ambiente e dagli altri rifiuti) e dall'altro da una licenza normativa di versare direttamente detti rifiuti nelle acque (sia pure nel rispetto della legge n. 319/1976 e delle tabelle ad essa allegate le quali, però, come è noto e come è pure riconosciuto nella menzionata circolare, non contengono sufficienti parametri atti ad impedire tale eventualità).

Nello stesso tempo, poi, si trascurano argomenti per una corretta interpretazione sistematica offerti, ad esempio, dall'esame della disciplina dello scarico in mare di rifiuti tossico-nocivi. Tale operazione è stata vietata normativamente in modo esplicito e per qualsiasi sostanza oggetto dello scarico (e non solo per i fanghi come si sarebbe riduttivamente potuto argomentare seguendo la soluzione che qui si contesta) con la delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 7 gennaio 1986 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1986), provvedimento adottato dopo aver considerata l'opportunità di modificare la disciplina amministrativa previgente (derivante dalla delibera del medesimo comitato del 26 luglio 1978 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 9 agosto 1978 di attuazione dell'art. 11 della legge n. 319/1976) alla luce della intervenuta regolamentazione dello smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi dettata dal d.P.R. n. 915/1982 (cfr. premesse alla delibera in questione).

Il divieto così dichiarato dall'organo amministrativo ha voluto esplicitare (conformemente, del resto, alle interpretazioni giurisprudenziali che del d.P.R. n. 915/1982 erano state offerte a proposito del problema dello scarico di rifiuti tossico-nocivi in mare: cfr. pretura di Sestri Ponente, sentenza del 22 febbraio 1986 in Foro it. 1987, parte II, pag. 742 e segg. ove si afferma testualmente «pag. 749»: «... l'immissione nelle acque marine non costituisce mai una modalità di smaltimento consentita per questo genere di rifiuti») la volontà, già espressa dal legislatore proprio con l'ampia formulazione del sesto comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 915/1982 contenente il richiamo generale allo smaltimento dei liquami in acque, tendente ad escludere dal campo di applicazione della legge Merli qualsiasi scarico in acque (e non solo quello dei fanghi) che contenesse sostanze tossiche o nocive ai sensi del predetto d.P.R.

Sotto il secondo profilo, si deve, inoltre, considerare che, sulla scorta della definizione normativa del termine «liquame» contenuta nella citata delibera del 4 febbraio 1977, allegato 5, nessuna distinzione può essere operata rispetto al termine «scarico» dal momento che al punto 1 (generalità testualmente si afferma: «La presente normativa, relativa allo smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo, riguarda gli scarichi degli insediamenti civili e degli insediamenti produttivi, siano essi effettuati mediante propria fognatura o fognatura pubblica») e considerato che tutta la disciplina della materia di cui ai successivi punti 2 e 3 ha per oggetto le modalità di scarico dei liquami sul suolo e nel sottosuolo.

Le norme in questione, pertanto, definiscono liquame qualsiasi sostanza suscettibile di essere oggetto di scarico ed escludono, conseguentemente, una qualsiasi contrapposizione tra i due termini che possa giustificare l'attribuzione al sesto comma di caratteri di specialità.

Tali considerazioni legittimano, allora le seguenti conclusioni:

a) il sesto comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 915/1982, pur essendo stato concepito con riferimento ad alcune specifiche ipotesi disciplinate dalla legge Merli (casi nei quali l'immissione nell'ambiente del refluvo anziché essere definita semplicemente «scarico» viene definita dal legislatore «smaltimento») ha in realtà contemplato nella sua previsione anche qualsiasi forma di smaltimento (intesa come immissione) di liquami in acqua, affermando il principio di esclusione poi ribadito dall'ultimo comma dell'art. 2;

b) stabilendo il limite di non tossicità e nocività anche per dette immissioni (che equivalgono agli scarichi secondo la definizione di «liquame» contenuta nella già ricordata delibera del comitato interministeriale 4 febbraio 1977), la norma in esame ha di fatto introdotto un limite di carattere generale valido anche per tutti gli scarichi disciplinati dalla legge n. 319/1976 (quindi anche per quelli contemplati in quanto tali dall'art. 2, ultimo comma) i quali sono conseguentemente esonerati dal rispetto delle prescrizioni del d.P.R. n. 915/1982 soltanto a condizione che non siano classificabili come rifiuti tossico e nocivi ai sensi del predetto decreto.

Tale soluzione interpretativa è innanzitutto rispettosa dei profili sistematici più sopra evidenziati.

Giòva ricordare in proposito, oltre alle considerazioni già esposte, anche che tra i precisi obblighi di risultato imposti dalla direttiva comunitaria n. 319 del 20 marzo 1978, art. 7 stabilisce il principio della raccolta differenziata dei rifiuti tossici e nocivi rispetto ad ogni «altra materia e residuo» e del loro trattamento diversificato rispetto ad altre sostanze di scarto.

E, pertanto, evidente che a tale obbligo si sarebbe venuti meno se si fosse normativamente consentito lo scarico indifferenziato nelle acque di qualsiasi sostanza, indipendentemente dal carattere tossico-nocivo attribuibile alla stessa in base ai criteri contenuti nella direttiva comunitaria e se si fosse reso possibile un trattamento non diversificato dei rifiuti tossici-nocivi rispetto a quello riservato agli altri rifiuti.

Né è possibile ipotizzare che al principio comunitario sia garantibile il rispetto in virtù di interventi da parte dell'organo amministrativo competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in base alla legge Merli o per effetto delle modifiche tabellari auspiccate nella circolare dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente.

Né l'una né l'altra delle soluzioni proposte garantirebbe infatti, da sola, la preventiva separazione delle sostanze tossico-nocive dalle altre che, invece, potrebbero continuare ad essere scaricate nell'ambiente.

Va, inoltre, rilevato che l'obbligo di risultato imposto dalla direttiva non potrebbe mai dirsi soddisfatto (e l'ordinamento interno non potrebbe conseguentemente ritenersi adattato alla norma comunitaria) in presenza di una legislazione statale che lasciasse margini di discrezionalità ad organi amministrativi tali da consentire, anche solo ipoteticamente, soluzioni difformi da quelle imposte a livello internazionale.

L'interpretazione che quest'ufficio ritiene conforme allo spirito ed alla lettera della legge appare, del resto, confortata anche dalla dottrina più autorevole.

Le opinioni di chi inizialmente aveva ritenuto possibile una distinzione in base alla tipologia del rifiuto — attribuendo alla legge n. 319/1976 la disciplina dei rifiuti liquidi e lasciando al d.P.R. n. 915/1982 la sola disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi — appaiono ormai superate alla luce delle più recenti riflessioni sul punto che sono ormai recepite pacificamente anche a livello amministrativo come dimostra la più volte menzionata circolare ministeriale nella parte in cui dichiara «... pacifica l'applicabilità del d.P.R. n. 915/1982 ai rifiuti che si presentino allo stato liquido, siano essi a base acquosa o non acquosa».

Non si può trascurare, poi, (ed è bene, anzi, sottolinearlo) che vi è stato, almeno nei primi tempi, un accordo pieno tra gli autori che pur esprimevano posizioni diverse sull'ambito operativo delle due leggi, per quel che riguarda la riconducibilità al d.P.R. n. 915/1982 degli scarichi di rifiuti liquidi classificabili tossico-nocivi.

Vanno, in tal senso, richiamate le posizioni di Pasquale e di Franco Giampietro ricordando, in particolare, del primo uno scritto del 1984 (P. Giampietro, Rifiuti solidi e scarichi liquidi: un necessario regolamento di confini, in Foro italiano 1984, parte V, pag. 1 e segg. e successivamente oggetto di pubblicazione da parte di Giuffrè con il titolo Scarichi idrici e rifiuti solidi) in cui l'Autore testualmente afferma che la legge Merli «...c) non riguarderebbe, da ultimo tutte le fasi di «smaltimento» compresa quella di «scarico», allorché «i rifiuti liquidi ed idrosolubili» (liquami o fanghi) siano definiti tossici e nocivi ai sensi dell'art. 4, lett. g), del d.P.R. cit.» (cfr. pagg. 31 e 32 di Scarichi idrici cit. pag. 4, di Rifiuti solidi cit.); del secondo, invece, uno scritto ancora meno recente (del 1982) (cfr. F. Giampietro, I requisiti oggettivi e soggettivi dello scarico nella legge «Merli» e lo smaltimento dei rifiuti solidi nel d.P.R. n. 915 del 1982, in Cassazione penale 1982, pag. 2078 e segg.) in cui l'autore aveva lucidamente affermato quanto segue: «Il richiamato sesto comma dell'art. 2 del decreto in argomento assume, poi, un peculiare significato rispetto alla clausola di esclusione di cui all'ultimo comma (lett. d), ma, nello stesso tempo va letto anche in rapporto al tenore del comma quarto, n. 5, che annovera, tra i rifiuti speciali, i residui derivanti dalla depurazione degli affluenti».

Sotto il primo aspetto, la disposizione sembra ripetere «inutilmente» il richiamo alla clausola di salvezza della legge n. 319/1976, espressa in modo più chiaro e in termini (apparentemente) più generali dalla lett. d) dell'ultimo comma:

In realtà, essa sta ad ampliare l'ambito di intervento della disciplina del decreto anche in materia di scarichi «liquidi» (richiamati sinteticamente con l'espressione liquami e fanghi), nel senso che se questi (corsi come i rifiuti solidi) saranno qualificati «tossici e nocivi» — ai sensi dell'art. 2, quinto comma e 4, — allora ogni fase dello smaltimento ex art. 1, primo comma) di questa «speciale» categoria di rifiuti, individuata sotto il peculiare profilo della sua accertata pericolosità per la salute dell'uomo e l'ambiente, sarà sottoposta alla «rigorosa» e «speciale» normativa di cui all'art. 16 e segg. (titolo terzo del decreto) (cfr. op. cit. pag. 2085).

Tali posizioni coincidono perfettamente e senza riserve con quelle espresse da altri autori (ad esempio: Amendola, Smaltimento di rifiuti e legge penale, Napoli, 1985) i quali hanno affermato, a conclusione di un ragionamento che muoveva, però, da presupposti diversi da quelli seguiti dagli autori teste menzionati, che «... l'unica vera novità sostanziale sancita dall'art. 2, sesto comma, del d.P.R. n. 915/1982, consiste nella esclusione dall'ambito di applicazione della legge n. 319/1976 di tutti gli scarichi di rifiuti tossici e nocivi, i quali rientrano invece nel d.P.R. n. 915/1982 (che ne prevede espressa specifica e dettagliata regolamentazione proprio in quanto «tossici e nocivi») (cfr. op cit. pag. 176).

È quantomai significativo, allora, il rilevare come tutti gli autori menzionati siano pervenuti all'identica conclusione sul punto pur movendo da premesse interpretative tra loro diverse e confliggenti anche se è doveroso segnalare una sorta di distinguo sfumatamente (quasi per inciso avendolo fatto solo con una nota) operato da Franco e Pasquale Giampietro, in un loro più recente volume (Lo smaltimento dei rifiuti. Commento al d.P.R. n. 915/1982, Maggioli, 1985).

Essi, infatti, hanno voluto chiarire (pur ribadendo che le operazioni di smaltimento dei rifiuti liquidi tossici-nocivi sono pacificamente sottoposte al regime del d.P.R. n. 915/1982 per effetto del sesto comma dell'art. 2: cfr. pag. 54 n. 4) che ritenevano soggetto alla disciplina della legge Merli lo scarico contenente sostanze quali l'arsenico, il mercurio, il cadmio anche se presenti in concentrazione e/o quantità tali da rendere classificabile come tossico-nocivo il rifiuto liquido (cfr. nota n. 19, pagg. 54-55).

Invero tale conclusione poggia essenzialmente su due argomenti: a) il sesto comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 915/1982 si riferirebbe unicamente alle fasi di smaltimento diverse dallo scarico così come si evince anche dal principio contenuto nell'art. 9 del citato d.P.R. il quale vieterebbe soltanto lo scarico estemporaneo ed incontrollato e non quello proveniente da insediamento produttivo; b) la direttiva CEE n. 75/442 sui rifiuti escluderebbe dal suo campo di applicazione le acque di scarico.

In proposito, però (ferma restando l'evidente contraddizione con la lineare posizione assunta dagli stessi autori con gli scritti più sopra menzionati) si possono richiamare le osservazioni già sviluppate a propositi sia del significato del termine «smaltimento» contenuto nel VI comma e della sua equivalenza a «scarico-immissione nell'ambiente» sia della specialità delle prescrizioni contenute nella direttiva CEE n. 319/78 sui rifiuti tossico e nocivi rispetto alla stessa direttiva CEE n. 75/442 riguardante, più in generale, la materia dei rifiuti (la quale, comunque, si applica ai rifiuti liquidi) che consentono, ad avviso del giudicante, di superare la diversa opinione prospettata dagli autori in questione nell'opera da ultimo manzionata.

Nè può trascurarsi, infine, che l'interpretazione che qui si propone risulta conforme all'orientamento costante della giurisprudenza del supremo Collegio la quale si è, sino ad oggi, pronunciata tre volte sul punto.

Contrariamente all'avviso di chi ha ritenuto di ravvisare una difformità tra il principio affermato nella sentenza 3 maggio 1986, imp. Felisini e quelli successivamente affermati con le sentenze 12 febbraio 1988, imp. Inguscio e 16 aprile 1988, imp. Nasciuti, si deve, invece, constatare come la Corte di cassazione abbia sempre mantenuto un orientamento coerente in tutte le sue decisioni.

Nel primo caso, infatti, (Cass. sezione terza, sentenza n. 70, presidente De Martino, estensore Postiglione, udienza del 17 gennaio 1986, depositata il 3 maggio 1986, imp. Felisini, inedita) la Corte si è occupata di due episodi di scarico mediante autobotte di liquami tossico-nocivi in acque pubbliche e testualmente ha affermato: ... anche l'applicazione del d.P.R. n. 915/1982 nel caso di specie risulta conforme ai principi giuridici.

Infatti il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in materia di rifiuti, trova sempre applicazione, quando gli «scarichi» abbiano per oggetto «rifiuti tossici e nocivi», come si desume dal testo degli art. 2, sesto comma, e 9 della stessa legge.

Per i rifiuti tossici e nocivi, anche se «scaricati» nelle acque interne o marine, siano essi a base solida o liquida, ogni fase di smaltimento deve essere autorizzata (raccolta e trasporto; stoccaggio provvisorio; trattamento; stoccaggio definitivo in discarica controllata), sotto comminatoria delle sanzioni penali indicate nell'art. 26. Il legislatore ha opportunamente previsto anche l'ipotesi dello scarico di rifiuti tossici e nocivi anomalo, «selvaggio», che sia privo del requisito della continuità: in tal caso si applica la sanzione penale stabilita dall'art. 24, ultima parte, in relazione all'art. 9, dello stesso d.P.R. n. 915/1982.

Ed è appunto quello che è accaduto nel caso in esame, mediante versamento occasionale di acidi tossici e nocivi nelle acque pubbliche a mezzo autobotte, sicché appare corretta l'applicazione dell'art. 24, ultimo comma, del d.P.R. n. 915/1982 da parte dei giudici di merito».

Alla luce di tali puntuali statuizioni non si può certo ritenere che il principio di diritto affermato costituisca semplicemente *obiter dictum*. La Corte, infatti, è comunque entrata nel merito della vicenda sottoposta al suo esame ed ha affermato che tanto nell'ipotesi di scarico anomalo o «selvaggio» quanto in qualsiasi altra ipotesi di scarico trova sempre applicazione il d.P.R. n. 915/1982 se lo scarico abbia per oggetto rifiuti «tossici e nocivi».

Alle stesse conclusioni il Supremo collegio è pervenuto anche con la seconda pronunzia (sezione terza, sent. n. 1708, Presidente Garella, estensore Morgigni, udienza del 7 ottobre 1987, depositata il 12 febbraio 1988, imp. Inguscio, in Foro it. 1989, II, 483 e segg.).

Pure in questo caso si trattava di un episodio di smaltimento, senza autorizzazione, con autospurgo di liquami, però, non tossico-nocivi ma urbani e speciali.

La Corte ha, per la prima volta, affrontato in modo approfondito la *vexata questio* dei rapporti tra d.P.R. n. 915/1982 e legge Merli, ricostruendo la genesi della normativa e procedendo alla sua interpretazione anche sistematica.

Dopo aver rilevato che «... dalla terminologia usata nelle due normative (la legge n. 319/1976 e il d.P.R. n. 915/1982) non emerge in modo inequivocabile l'area di intervento delle stesse» (non essendo possibile una differenziazione fondata sulla distinzione tra «smaltimento» e «scarico» trattandosi di «... concetti non ... chiariti in modo tassativo dal legislatore» e potendo gli stessi «... lessicalmente essere anche considerati sinonimi»), la Corte esclude che la delimitazione possa essere effettuata in base alla compatibilità tra rifiuto ed ambiente o in base alla nozione legislativa di «rifiuto», pervenendo alla conclusione della «...impossibilità di accogliere una distinzione teorica» quale «... conseguenza del difettoso coordinamento delle due discipline».

Tuttavia nel caso di specie la Corte è pervenuta ad una soluzione ed ha ritenuto che «... l'attività del titolare di una impresa di smaltimento di liquami (purché non tossici e nocivi) per conto terzi che effettui lo scarico nelle acque o sul suolo» sia disciplinata dalla legge Merli e non dal d.P.R. n. 915/1982.

Per motivare tale sua convinzione il supremo Collegio ha giudicato (applicando un principio già affermato con sentenza del 6 ottobre 1982, imp. Mazzaduri) il trattamento giuridico da riservare allo scarico «indiretto» (così qualificato in versamento mediante autobotte) identico a quello dello scarico «diretto» ed ha ritenuto che l'essenzione disposta al sesto comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 915/1982 fosse applicabile a qualsiasi forma di smaltimento di liquame (così come definito dalla delibera 4 febbraio 1977) in acque.

Con precisione la sentenza sul punto ha affermato: «L'art. 2 del d.P.R. n. 915/1982 al settimo comma statuisce che «le disposizioni del presente decreto non si applicano ... agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 ...». In virtù del sesto comma del medesimo articolo «resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi di cui all'art. 2, lett. e), punti 2 e 3, della citata legge, purché non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto».

Trattasi di una disposizione che testualmente esclude dalla disciplina del d.P.R. n. 915/1982 la regolamentazione dei liquami e dei fanghi a base acquosa riservata alla legge n. 319/1976.

Nè è di ostacolo a tale interpretazione il rilievo che la direttiva C.E.E. n. 75/442, alla quale con il menzionato d.P.R. n. 915/1982 si è data attuazione, nella nozione di rifiuto comprende quelli allo stato liquido: infatti correttamente è stata esclusa dalla normativa *de qua* questo tipo di rifiuti, poiché essi erano già stati regolati dalla legge n. 319/1976.

Parimenti ritiene il collegio che non sia desumibile argomento contrario neppure dall'ultimo comma dell'art. 9, secondo il quale «ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private».

Il riferimento ai «rifiuti di qualsiasi genere» non va esteso anche ai liquami e fanghi a base acquosa per due motivi. Tutta la materia disciplinata dalla legge n. 319/1976 è testualmente esclusa e poiché già prima del 1982 i liquami ed i fanghi erano regolati dalla suddetta legge è evidente che l'art. 9 non può riferirsi ad essi.

Non può, poi, essere accolta la tesi secondo la quale in virtù dell'inserimento — nel testo dell'ultimo comma dell'art. 9 — dell'espressione «di qualsiasi genere» i fanghi ed i liquami sono stati disciplinati dal d.P.R. n. 915/1982 mancando infatti analoga dizione nel primo comma ove è stato vietato «lo scarico ... dei rifiuti in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico» nel deriverebbe che in queste aree sarebbe consentito lo scarico dei liquami stessi (l'ultimo comma si riferisce alle acque).

Va quindi affermato che l'attività del titolare di una impresa di smaltimento di liquami (purché non tossici o nocivi) per conto di terzi che effettui lo scarico nelle acque o sul suolo è disciplinata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e non dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915».

È agevole, allora, constatare che esattamente su tale interpretazione si fonda la soluzione cui quest'ufficio aderisce dal momento che proprio dalla riconduzione al sesto comma di tutti (senza alcuna limitazione) gli scarichi di liquami in acque discende la possibilità di far valere in via generale per gli stessi anche la clausola di riserva al d.P.R. n. 915/1982 prevista in presenza dell'accertato carattere tossico-nocivo del liquame.

Sempre facendo ricorso alle illustrate argomentazioni la Corte ha deciso il terzo caso (sezione terza, sentenza n. 2086, presidente Colasurdo, estensore Postiglione, udienza del 24 novembre 1987, depositata il 16 aprile 1988, imp. Nasciuti, in riv. pen. 1988, 1176).

Si trattava dell'inquinamento delle acque di golena del fiume Po provocato dallo scarico a mezzo autobotte di liquami e sangue di animali con conseguente condanna per il reato di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976.

L'applicazione della legge Merli (e non del d.P.R. n. 915/1982) è stata nuovamente giudicata corretta sulla base del principio contenuto al sesto comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 915/1982 sempre nel presupposto (che era stato ritenuto dai giudici di merito) che i liquami scaricati fossero privi del carattere tossico-nocivo (carattere che avrebbe, invece, imposto l'applicazione del d.P.R. se fosse stato ravvisato nel caso *de quo*).

Ancora una volta, dunque, il supremo Collegio ha ribadito il carattere generale dell'espressione «smaltimento in acque» contenuta nel sesto comma ritenendo ad esso riconducibile lo scarico indiretto a mezzo autobotte (espressamente qualificato come «scarico» e non come operazione di «smaltimento») in acque superficiali così come descritto, e come tale (acclarato il carattere non tossico-nocivo del medesimo) escluso dall'applicazione del d.P.R. n. 915/1982.

B) I profili di non manifesta infondatezza dell'incostituzionalità della norma regionale.

Una volta accertata l'assoggettabilità dello smaltimento dei liquami in questione al regime dettato dal d.P.R. n. 915/1982, si pone il problema di valutare la costituzionalità della norma regionale che consente diverse forme di smaltimento rispetto a quelle previste dal citato d.P.R.

Sotto tale profilo molteplici sono i rilievi operabili.

b1) Violazione dell'art. 117 della Costituzione.

La regione ha, in materia, unicamente il potere di emanare norme per l'attuazione del d.P.R. n. 915/1982.

La materia dello smaltimento dei rifiuti (sotto il profilo tecnico), infatti, non rientra in alcuna delle materie contemplate dall'art. 117 della Costituzione e non è, conseguentemente, oggetto di potestà legislativa concorrente.

Non può, infatti, essere condivisa l'opinione, manifestata dalla regione Veneto anche nel corso del giudizio di legittimità costituzionale deciso dalla Corte con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 43 (cfr. in *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1990), secondo cui la norma statale dovrebbe limitarsi a porre unicamente principi generali in tema di rifiuti senza scendere nella regolamentazione dettagliata delle forme gestionali dello smaltimento per non ledere l'autonomia normativa regionale in un settore riconducibile all'urbanistica ed ai lavori pubblici.

Non sono, infatti, in discussione i poteri regionali in materia di pianificazione urbanistica né quelli che riguardano la progettazione e l'esecuzione di lavori pubblici eventualmente necessari per la realizzazione d'impianti di smaltimento dei rifiuti.

Detti poteri, del resto, sono esplicitamente riconosciuti dall'art. 6 del d.P.R. n. 915/1982, lettere a), b), c) e d).

Per quanto, invece, concerne la produzione normativa in materia di tecniche di smaltimento, la competenza appartiene allo Stato (cfr. art. 4 citato d.P.R.) e la regione può unicamente emanare norme «integrative e di attuazione» del decreto «per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione» in virtù della delega conferita espressamente dallo Stato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione, con la lett. f) dell'art. 6 del d.P.R. n. 915/1982.

Alla luce di detta considerazione risulta evidente che una disciplina legislativa regionale che riguardi le modalità di smaltimento di rifiuti tossico nocivi appare di per sé illegittima vertendo su materia non delegata (nella misura in cui non riguardi «l'organizzazione dei servizi» o le «procedure di controllo e di autorizzazione») e, addirittura, espressamente riservata allo Stato.

A maggior ragione si profila il sospetto d'incostituzionalità quando, nel merito, la disciplina regionale si ponga in contrasto non solo con norme statali di dettaglio ma anche con principi generali contenuti nel d.P.R. n. 915/1982.

b2) Violazione degli artt. 10 e 11 della Costituzione.

La legge regionale risulta, poi, in contrasto con i principi contenuti negli artt. 10 e 11 della Costituzione.

Va ricordato, infatti, come il sistema disciplinato dal d.P.R. n. 915/1982 sia ispirato dalla volontà di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia di rifiuti più sopra menzionate.

Tra i principi contenuti in dette direttive (e, in particolare, in quella riguardante i rifiuti tossico-nocivi) quello che impone la raccolta differenziata del rifiuto tossico-nocivo ed il suo trattamento diversificato rispetto a quelli riservati ai rifiuti di altro genere costituisce certamente in cardine del sistema normativo comunitario essendo, tra l'altro, quello che in maggior modo incide sui costi di smaltimento e che, in quanto tale, richiede un rigoroso rispetto affinché non siano alterate le condizioni di concorrenza in cui operano le imprese all'interno del mercato comune.

È, conseguentemente, inammissibile che con legge regionale possa alterarsi un equilibrio fissato a livello comunitario e recepito dallo Stato membro, in sede di adattamento ai principi imposti dalle direttive CEE, con il d.P.R. n. 915/1982, autorizzando, nel territorio regionale, forme di smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi non solo non conformi ai menzionati principi (ed alle prescrizioni, ad essi conformi, dettate dalla normativa statale) ma anche economicamente meno onerose di quelle invece previste in sede comunitaria.

Sotto tale profilo non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità della disposizione regionale in esame per contrasto con gli artt. 10 ed 11 della Costituzione tenuto conto del fatto che essa espone lo Stato italiano a responsabilità internazionale (e comunitaria) per la violazione (a causa del non completo e contraddittorio adattamento alle direttive) dei trattati CEE (con conseguente violazione della norma consuetudinaria vigente nel diritto internazionale secondo cui *pacta sunt servanda*) e considerato che essa (proprio a causa della sua difformità rispetto sia ai principi della direttiva che alle norme statali di adattamento) frustra le esigenze di cooperazione internazionale che stanno alla base della previsione dell'art. 11 della Costituzione.

### b3) Violazione dell'art. 25 della Costituzione.

Sulla base dei principi in più occasioni affermati dalla Corte costituzionale (da ultimo con la menzionata sentenza n. 43/1990), poiché la fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione statale, «... le regioni non hanno la possibilità di comminare, rimuovere o variare, con proprie leggi, le pene previste in una data materia. Non possono, cioè, interferire negativamente con le norme penali disciplinando e considerando lecita un'attività che invece l'ordinamento statale sanziona penalmente».

Nel caso di specie la norma regionale interferisce negativamente con le norme di cui agli artt. 16 e 26 del d.P.R. n. 915/1982 rendendo autorizzabile un tipo di smaltimento dei rifiuti tossici-nocivi diverso da quello disciplinato dalla lett. d) dell'art. 16 sottraendo, in tal modo, illegittimamente la condotta conforme alla prescrizione regionale alla sanzione penale di cui al successivo art. 26.

Detta interferenza con il precetto penale appare, pertanto, in contrasto con il principio costituzionale contenuto nell'art. 25 della Costituzione nei termini in cui interpretato dalla stessa Corte costituzionale.

### C) La valutazione della rilevanza.

La questione di costituzionalità dell'art. 35, lett. c), della legge regionale della regione Veneto n. 33 del 16 aprile 1985 (nel testo modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 28 del 23 aprile 1990) appare rilevante nel presente giudizio sotto un duplice profilo.

#### c1) ... ai fini dell'ulteriore corso dell'azione penale.

Innanzitutto si deve constatare come, allo stato, non sia possibile assumere alcuna decisione (stante la necessità di tener conto di quanto contemplato dall'art. 256 della disp. att. del cpp. d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) in ordine al rinvio a giudizio del Grillini sulla base di una imputazione in cui siano considerati anche gli aspetti della condotta influenzati dal contenuto della norma regionale impugnata senza che sia superata preliminarmente l'enunciata questione e, conseguentemente, risolto, quantomeno sotto il profilo oggettivo, il problema della liceità della condotta medesima.

Nella fattispecie si rileva che non ricorre il limite del divieto di annullamento della «norma penale di favore» (che, comunque, la stessa Corte costituzionale, non concepisce più in modo assoluto: cfr. sentenza n. 148/1983) in quanto la legge regionale non è neppure astrattamente idonea ad instaurare un regime di favore capace di ridurre l'ambito della sanzione penale: l'eventuale sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, pertanto, non sarebbe *inutiliter data* non sussistendo la possibilità di una violazione del principio d'irretroattività della sanzione penale.

Del resto non si tratta di intervenire *in malam partem* su di una norma statale che abbia modificato *in melius* il trattamento penale operato da precedente norma incriminatrice ma di dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale che interferisce con un precetto penale: in ipotesi analoga la Corte ha regolarmente proceduto a dichiarare l'incostituzionalità della norma regionale, evidentemente ritenendo ammissibile la pronuncia di accoglimento stante la rilevanza della questione (cfr. citata sentenza n. 43/1990).

#### c2) ... ai fini dell'adozione di misure cautelari reali.

In secondo luogo, poi, si osserva che una eventuale sentenza di accoglimento consentirebbe l'adozione di immediati (ed ulteriori rispetto a quelli sino ad ora adottati) provvedimenti cautelari reali (ad esempio il sequestro completo dell'impianto di depurazione) diretti a far cessare la permanenza del reato e ad impedirne ulteriori conseguenze.

Va, in proposito, rilevato come, per certi versi, non sia del tutto cessata la condotta contraria al precetto penale non avendo l'imputato ancora fornito alla pubblica amministrazione la prova di non tossicità dei liquami smaltiti con lo scarico in acque superficiali previa depurazione (prova invece fornita per i fanghi prodotti dal processo di depurazione).

Tale prova è essenziale ai fini della sussistenza della responsabilità penale in ordine al reato ipotizzato per le considerazioni che seguono.

#### c2.1) La natura del reato e gli effetti della prova di non tossicità del rifiuto sulla permanenza del medesimo

È noto come, in conformità a quanto prescritto dall'art. 4, lett. g), del d.P.R. n. 915/1982, lo Stato abbia provveduto alla determinazione delle caratteristiche in base alle quali il rifiuto deve considerarsi tossico e nocivo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente con la delibera del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 in data 27 luglio 1984 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984), contenente disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del citato d.P.R.

La disciplina dettata in proposito dal punto 1.2 della delibera si ispira a due distinti criteri.

In primo luogo viene stabilita la tossicità e nocività del rifiuto in base all'esistenza nello stesso di una o più sostanze indicate in tabella 1.1. e/o di una o più sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al d.P.R. n. 915/1982 in concentrazioni superiori ai valori limite che vengono stabilite nelle tabelle 1.1 e 1.2.

In secondo luogo si stabilisce comunque in via generale e sulla base della provenienza la tossicità e nocività di alcune categorie di rifiuti (appartenenti ai gruppi indicati nella tabella 1.3) con presunzione *juris tantum*, suscettibile di essere superata soltanto dalla prova (posta espressamente a carico del «soggetto obbligato») che i rifiuti in questione non siano in concreto classificabili tossico e nocivi sulla base del criterio precedentemente illustrato.

Conformandosi ad orientamenti acquisiti nella letteratura internazionale (come la cd. «clausola di Delaney» adottata negli Stati Uniti) si è così data parziale applicazione (almeno nei casi in cui fosse possibile apprezzare l'esistenza di un rischio per la salute o per l'ambiente in relazione alle caratteristiche generalmente possedute da certe categorie di rifiuti) ad un principio generale secondo cui è da considerare pericolo tutto ciò di cui non si possa dare in concreto la prova di non nocività.

Tale presunzione, ovviamente, non produce, direttamente effetti in campo penale (non introduce, cioè, una sorta di principio di colpevolezza a carico del produttore) ma opera solo nel rapporto con l'autorità amministrativa.

Il reato di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982 costituisce tipica fattispecie di reato-ostacolo nella quale viene sanzionata la condotta del reo non già in funzione del danno arrecato all'ambiente ma semplicemente in relazione alla disobbedienza dimostrata procedendo allo smaltimento in assenza dell'autorizzazione amministrativa. Essa è concepita come strumento di rimozione di un limite all'esercizio di un'attività pericolosa sempre vietata in assenza di una preventiva valutazione, da parte dell'organo di controllo amministrativo (unico titolare delle funzioni di vigilanza in materia dello smaltimento di rifiuti classificati tossico-nocivi in base ai principi stabiliti nella direttiva comunitaria) diretta ad accertare, su sollecitazione del soggetto obbligato, che per la natura del rifiuto e/o per le modalità di smaltimento adottate, in concreto non si presentino rischi né per la salute né per l'ambiente.

Opportunamente il legislatore ha previsto una fattispecie contravvenzionale imperniata soltanto sul mancato rispetto dell'obbligo di autorizzazione proprio per risolvere i problemi di individuazione preventiva dell'area del «rischio consentito», indicata da parte della dottrina penalistica come ulteriore limite alla formulazione del giudizio di colpa penale (cfr. sul punto Fiandaca-Musco, *diritto penale, parte generale*, Zanichelli, 1985, — pagg. 296-297 in cui si evidenziano le difficoltà che insorgono sul terreno del cd. *erlaubtes Risiko* quando si verta in materia di «responsabilità per tipo di produzione» facendo rinvio ad uno scritto di Bricola, *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione*, in — AA.VV., *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Milano 1978, pagg. 75 e segg.).

Il giudice penale deve quindi limitarsi ad accertare se esistano i presupposti perché l'attività sia soggetta ad autorizzazione e verificare se essa sia stata eventualmente esercitata in assenza della stessa senza occuparsi (ai fini del giudizio di responsabilità in relazione al reato in questione) degli eventuali effetti dannosi sulla salute e sull'ambiente ricollegabili alla condotta del reo o, addirittura, di sindacare se l'attività vietata in assenza di autorizzazione fosse o meno pericolosa in concreto.

Detti presupposti hanno una natura meramente formale, risolvendosi nel giudizio di riconducibilità del rifiuto in una delle due categorie previste dalla menzionata delibera (classificazione operata in base al contenuto e classificazione operata in base alla provenienza del rifiuto).

Non può, invece, considerarsi presupposto dell'autorizzazione anche la prova di tossicità in concreto del rifiuto. Essa, infatti, non è richiesta dalla norma che opera la classificazione la quale, anzi, ponendo specificamente l'onere della prova contraria sul soggetto produttore, assoggetta anche lo smaltimento del rifiuto per il quale sia in concreto dimostrabile la non tossicità al regime autorizzatorio per tutto il tempo in cui il soggetto «obbligato» non fornisca la dimostrazione richiesta per superare la presunzione di tossicità prevista dalla delibera.

Si tratta pur sempre, almeno sino a quel momento, di un rifiuto che è, a tutti gli effetti, tossico-nocivo ed il cui smaltimento presuppone necessariamente il provvedimento dell'autorizzazione a pena dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982.

È, dunque, suscettibile di sanzione penale chiunque proceda a smaltimento di rifiuti che rientrano nella categoria dei «tossici e nocivi» secondo le norme dell'ordinamento giuridico senza dotarsi della prescritta autorizzazione, per il solo fatto di essersi sottratto, benché «obbligato», ad un preventivo controllo da parte della pubblica amministrazione ed indipendentemente da qualsiasi valutazione in ordine alla pericolosità delle forme di smaltimento adottate in relazione alla tipologia del rifiuto o della sua concreta composizione.

Una volta accertata la riconducibilità del rifiuto alla categoria di quelli a tossicità e nocività presunta, per pervenire al giudizio di responsabilità penale in ordine al reato contestato è necessario, allora, accertare se il produttore abbia eventualmente fornito, in epoca antecedente all'attività di smaltimento del rifiuto, la prova di non tossicità nei modi previsti dalla citata delibera.

È importante sottolineare come debba trattarsi di prova fornita dal produttore (e non da altri soggetti) non già in ossequio ad un criterio meramente formale imposto dalla delibera (per quanto l'inversione dell'onere della prova, da cui deriva il principio che fa comunque del produttore un soggetto «obbligato» a richiedere l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti classificati «tossico-nocivi», si ispiri ad esigenze di carattere sostanziale, tutt'altro che sconosciute nel nostro ordinamento «cfr. ad esempio l'onere probatorio posto da quinto comma dell'art. 216 del testo unico leggi sanitarie a carico del titolare dell'insediamento insalubre di prima classe per poter superare il divieto di esercizio dell'attività in area abitata» quali quelle di evitare alla struttura pubblica i costi di complessi accertamenti esclusivamente a beneficio del privato perché finalizzati a consentirgli deroghe rispetto alla disciplina generale strutturata sulla base di precise valutazioni del rischio) quanto, piuttosto, perché solo il produttore è in grado di conoscere tutte le componenti del rifiuto ed è, conseguentemente, nelle condizioni di poter fornire alla pubblica amministrazione tutte le notizie (altrimenti difficilmente reperibili) in base alle quali può essere esercitata la discrezionalità amministrativa in ordine alle prescrizioni da impartire con l'autorizzazione.

Del resto è conforme ai principi espressamente contenuti nella direttiva comunitaria il fatto che l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti tossici-nocivi costituisca funzione di competenza della pubblica autorità che deve, conseguentemente, stabilire le condizioni per l'esercizio di un'attività giudicata, per definizione, pericolosa per la salute e per l'ambiente (cfr. art. 6 della direttiva n. 319/1978: «Gli Stati membri designano o stabiliscono l'autorità o le autorità competenti incaricate, in una determinata zona, di programmare, organizzare, autorizzare, e controllare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi»).

Se, pertanto, la pubblica amministrazione ha stabilito criteri precisi in relazione alle modalità con cui deve procedersi allo smaltimento di rifiuti classificati tossici e nocivi in relazione alla loro provenienza tutte le volte in cui non sia stata fornita la prova di non tossicità in concreto del rifiuto (pure rigorosamente disciplinata nei contenuti), non si vede come potrebbe essere giudicata penalmente lecita (alla luce del precetto contenuto nell'art. 26) la condotta di chi abbia effettuato operazioni di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi (perché così normativamente classificati, sia pure soltanto in base alla loro pericolosità in astratto) senza alcuna autorizzazione e senza aver fornito, benché soggetto «obbligato», all'autorità competente quella prova di non tossicità indispensabile per beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di autorizzazione.

Né parrebbe possibile, tenuto conto della natura formale del reato e del bene giuridico protetto dall'incriminazione, un accertamento della non tossicità del rifiuto in sede penale cui rinoscere effetti scriminanti in ordine alla pregressa attività di smaltimento svolta senza autorizzazione.

A ciò ostano due ordini di considerazioni.

In primo luogo si rileva che il giudizio di non tossicità del rifiuto (ove l'imputato riuscisse anche a fornire in sede processuale la prova richiesta dalla delibera) potrebbe valere solo per il futuro ma non servirebbe a sanare retroattivamente la condotta già tenuta, in passato, in violazione di un precetto penale che vieta, da parte del soggetto «obbligato», lo smaltimento di quel genere di rifiuto in assenza di autorizzazione.

In secondo luogo, poi, e più significativamente, deve osservarsi che spetta soltanto all'autorità amministrativa il compito di valutare, ai fini della classificazione del rifiuto, gli esiti delle analisi fornite dall'interessato e che il controllo giudiziario (una volta accertata l'inesistenza dell'autorizzazione e la riconducibilità del rifiuto ad una delle due categorie di rifiuti tossico-nocivi previste dalla delibera) non potrebbe che limitarsi al sindacato di legittimità sull'atto o sul comportamento della stessa p.a. in seguito all'istanza proveniente dall'«obbligato» per stabilire se la prova sia stata fornita in conformità alla legge.

In tale prospettiva, però, non sarebbe sindacabile tanto la qualità del rifiuto ma soltanto l'esistenza e la qualità della prova offerta all'autorità amministrativa con la conseguenza che nessun sindacato sarebbe esercitabile in assenza della prova in questione.

Del resto, ove si ritenesse il contrario, si perverrebbe alla conclusione della sistematica non punibilità di ogni forma non autorizzata di smaltimento di rifiuti per i quali non fosse possibile dimostrare, in concreto, la tossicità ai sensi della tabella 1.1 o 1.2, vanificando, in tal modo, il significato della previsione della categoria di rifiuti tossici-nocivi contemplati in tabella 1.3 che, a quel punto, non avrebbe più ragione di esistere così come concepita (risultando completamente assorbita la classificazione «presuntiva» nella categoria della classificazione sulla scorta della tossicità in concreto).

Sarebbe, infatti, evidente, in tal caso, che se esistesse in sede penale l'onere probatorio di dimostrare la tossicità in concreto del rifiuto (per stabilire se il suo smaltimento fosse o meno soggetto ad autorizzazione) questo non potrebbe che spettare, secondo la regola generale, all'accusa dal momento che un'inversione di tale principio (per effetto della previsione contenuta in delibera) in danno dell'imputato non sarebbe certamente consentita dall'art. 27 della Costituzione.

È, invece, necessario (proprio per rendere compatibile l'interpretazione con i principi costituzionali attribuendo alla menzionata inversione probatoria una efficacia soltanto in sede amministrativa non direttamente operante nel processo penale) il riconoscimento delle diverse caratteristiche possedute dalle due distinte categorie di rifiuti tossico-nocivi le quali sono accomunate soltanto dal fatto di essere entrambe soggette a regime autorizzatorio per quel che riguarda l'attività di smaltimento, pur riconoscendo che nel caso dei rifiuti contemplati nella seconda, al soggetto «obbligato» è attribuita la facoltà di sottrarsi alla necessità del provvedimento autorizzativo dimostrando (all'organo titolare del potere di autorizzazione ed ovviamente prima di procedere allo smaltimento altrimenti vietato) che al giudizio di pericolosità in astratto formulato dalla norma non corrisponde (in base a prove specifiche) una effettiva situazione di pericolo concreto.

In detta prospettiva non potrà, allora, essere fornita al giudice penale, chiamato unicamente a verificare la sussistenza del presupposto di fatto oggetto dell'incriminazione (rappresentato nella fattispecie dallo smaltimento non autorizzato dei rifiuti contemplati al n. 2 del punto 1.2 della delibera C.I. 27 luglio 1984 in assenza della prova di non tossicità) alcuna prova sulla «qualità» del rifiuto giacché, come si è già osservato, la norma incriminatrice punisce la disobbedienza rispetto ad una serie di cautele imposte in una situazione che è di pericolo: poco importa che, in concreto, il danno alla salute o all'ambiente si riveli inesistente, essendo sufficiente a suscitare la reazione dell'ordinamento una condotta del reo che violi l'obbligo di un preventivo controllo amministrativo finalizzato a rimuovere, mediante l'autorizzazione (necessaria sino a quando non si dimostri il contrario), un limite di carattere generale imposto in considerazione della pericolosità del rifiuto (desunta dalla sua composizione e/o dalla sua provenienza).

Sulla base di siffatte considerazioni appare evidente che l'antigiuridicità della condotta di chi smaltisce in acque superficiali rifiuti la cui natura tossico-nociva è normativamente presunta non cessa sino a quando il soggetto «obbligato» non dimostri all'autorità amministrativa (nei modi previsti dalla menzionata delibera) il carattere non tossico-nocivo dei medesimi.

Ed è parimenti evidente che non possono essere doverosamente adottate tutte le misure cautelari reali dirette ad impedire la permanenza del reato (senza doverla di fatto disapplicare) in presenza di una norma di legge regionale che consente all'imputato una condotta vietata dalla legge penale.

*P. Q. M*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenutane la rilevanza;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, lett. c), della legge regionale regione Veneto n. 33 del 16 aprile 1985 (nel testo modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 28 del 23 aprile 1990) in relazione agli artt. 10, 11, 25, 117 della Costituzione;*

*Dispone, conseguentemente, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento penale n. 2915/1987;*

*Ordina che il presente provvedimento sia notificato, a cura della cancelleria, all'imputato Grillini Angiolino, al sig. procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Rovigo; al presidente della giunta regionale della regione Veneto;*

*Dispone, infine, che l'ordinanza sia comunicata al presidente del consiglio regionale della regione Veneto.*

Rovigo, addì 30 agosto 1990

*Il pretore: SCHIESARO*

N. 655

*Ordinanza emessa il 22 giugno 1990 dal pretore di Ravenna nel procedimento civile  
vertente tra Baioni Romano e il Ministero della sanità ed altri*

**Servizio sanitario nazionale - Partecipazione alla spesa sanitaria - Beneficiari dell'esenzione dal pagamento dei c.d. «tickets» - Esclusione dei titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito previsti, non abbiano ancora raggiunto l'età pensionabile - Ingiustificata disparità di trattamento.**

**(D.-L. 25 novembre 1989, n. 382, art. 3, n. 1, lett. b), come convertito in legge 25 gennaio 1990, n. 8).**

**(Cost., art. 3).**

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

Rilevato che il ricorrente Baioni Romano ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, lett. b), del D.-L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, nella parte in cui non comprende fra i beneficiari dell'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione delle spese sanitarie («tickets») anche i titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito di cui alla medesima disposizione, non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sotto il profilo di un contrasto di tale norma con i principi contenuti negli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione;

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è rilevante perché il giudizio promosso dal Baioni contro il comune di Ravenna, la regione Emilia-Romagna e l'u.s.l. n. 35 di Ravenna, avendo come oggetto le pretese del ricorrente, titolare di pensione di invalidità ma non ancora in età pensionabile, di usufruire dell'esenzione del pagamento dei «tickets» che gli è, invece, negata dalla disposizione di legge in discussione, non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, lett. b), del d.-l. n. 382/1989;

Ritenuto che la questione sollevata dal Baioni non appare manifestamente infondata;

Ritenuto, infatti, che la discriminazione operata dalla norma fra le categorie dei titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo fino a L. 16.000.000 (con ulteriori incrementi in presenza di coniuge a carico e di figli a carico), totalmente esentata dai «tickets» e la categoria dei titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando nei suindicati limiti di reddito, non abbiano raggiunto l'età per il collocamento a riposo previsto dall'a.g.o. per i lavoratori dipendenti, relativamente ai quali la esenzione non è operante, non trova una plausibile giustificazione né in relazione ad una diversità dello *status* dei predetti beneficiari delle prestazioni di assistenza specialistica e farmaceutica, i quali sono entrambi destinatari di trattamenti previdenziali, né in relazione ad una presunta diversità di frequenza nel ricorso alle prestazioni sanitarie, in quanto in entrambi i casi la probabilità di tale ricorso è ugualmente elevata, né, infine, in relazione al requisito della capacità reddituale, posto che il titolare di pensione di invalidità che non abbia raggiunto l'età pensionabile e gode di un reddito inferiore ai limiti sopra indicati non può certo considerarsi in condizioni economiche migliori di quelle del pensionato ultrasessantenne con gli stessi limiti di reddito; limiti che la norma ha certamente posto come soglia al di sotto della quale si presume che la situazione economica del pensionato sia appena sufficiente a garantire livelli dignitosi di vita e sta, quindi, opportuna la esenzione dal concorso nelle spese sanitarie;

Ritenuto, pertanto, che è configurabile il contrasto rilevato dal ricorrente fra le norme in esame e il principio di eguaglianza enunciato nell'art. 3 della Costituzione, non ravvisandosi la corrispondenza a criteri di razionalità della rilevata discriminazione ma risultando, al contrario, assente qualsiasi ragionevole motivo idoneo a giustificare un trattamento diverso a categorie di cittadini che si trovano in situazioni sostanzialmente eguali, dato che il criterio del raggiungimento dell'età pensionabile, che costituisce il cardine delle differenze di trattamento in materia di «tickets» sanitari, non è sufficiente da solo a darne una convincente spiegazione;

Ritenuto che le altre censure di illegittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, lett. a), del d.-l. n. 382/1989 prospettate dal ricorrente non hanno, invece, alcuna apparenza di fondamento perché l'esclusione dalle esenzioni relative al pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria delle categorie di pensionati alla quale appartiene il Baioni non sembra lesiva del diritto alla salute di cui al primo comma dell'art. 32 della Costituzione, il quale garantisce la gratuità delle cure soltanto agli indigenti (ai quali ha puntualmente provveduto lo stesso art. 3 della legge *sub. lett. a)* e

neppure è in contrasto con l'art. 2 in relazione all'art. 28 della Costituzione perché in materia di solidarietà sociale è riconosciuta al legislatore nell'individuazione dei doveri relativi una discrezionalità assai ampia, dato che tale individuazione implica il necessario contemperamento di opposti interessi, mentre il precetto dell'art. 28 della Costituzione si riferisce alla materia della previdenza ed assistenza sociale, che non è direttamente interessata dalla disciplina dei «tickets» sanitari;

Ritenuto, quindi, che la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale è prospettabile unicamente in relazione all'art. 3 della Costituzione;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la non manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, lett. b), del d.-l. 25 novembre 1985, n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, nella parte in cui non comprende fra i beneficiari dell'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alle spese sanitarie i titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito di cui alla medesima lettera, non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dalla a.g.o. per i lavoratori dipendenti, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere.*

Così deciso in Ravenna il giorno 22 giugno 1990

*Il pretore: TARRONI*

90C1271

N. 656

*Ordinanza emessa il 14 maggio 1990 dal giudice per le indagini preliminari di Pistoia nel procedimento penale a carico di Tesi Brunero*

**Processo penale - Nuovo codice - Indagini preliminari - Costituzione di parte civile - Richiesta di provvisionale - Omessa previsione di udienza *ad hoc* avanti al g.i.p. - Impossibilità, per l'obbligo del segreto vigente in tale fase, di trasmissione del fascicolo del p.m. al g.i.p. - Limitazione del diritto di agire in giudizio - Preclusione dell'esercizio di funzione giurisdizionale - Disparità di disciplina rispetto ad analoghe situazioni.**

(C.P.P. 1988, art. 79; legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24, in relazione al c.p.p. 1988, artt. 329 e 335).

(Cost., artt. 3, 24 e 102).

IL PRETORE

In funzione di giudice per le indagini preliminari sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza 4 maggio 1990;

OSSERVA

A) In data 18 aprile 1990 il procuratore di Benedetti Donato depositava nella cancelleria di questo giudice atto di costituzione di parte civile nei confronti di Tesi Brunero al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito di incidente stradale; precisava, tra l'altro, di aver tempestivamente sporto querela nei confronti del predetto;

B) contestualmente il procuratore depositava istanza di assegnazione di una somma di danaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed il giudice — competendo al pretore dirigente la fissazione dell'udienza soltanto per il dibattimento e per i procedimenti speciali e non anche per la deliberazione di atti da emanarsi nel corso delle indagini preliminari (v. ad. es. art. 263, quarto comma, del c.p.p.) — fissava per il 4 maggio 1990 l'udienza in camera di consiglio disponendo la notifica del decreto a cura dell'istante e richiedeva al p.m. il fascicolo in visione, richiesta cui l'organo dell'accusa aderiva;

C) all'udienza il difensore dell'imputato eccepiva l'inammissibilità della costituzione di parte civile nella fase delle indagini preliminari e l'incompetenza funzionale del g.i.p. a decidere sulla proposta istanza, la parte civile insisteva nelle sue richieste, il p.m. sosteneva l'ammissibilità della costituzione di parte civile e la competenza a decidere del giudice adito senza concludere nel merito;

## RILEVA

1) L'art. 79 del c.p.p. non pone una preclusione iniziale, nel senso che non sia ammissibile la costituzione di parte civile prima dell'udienza preliminare (o dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione del giudizio abbreviato — come indica chiaramente il tenore letterale della norma e come è chiarito dalla relazione al codice — ma indica soltanto il momento a partire dal quale la parte civile può esercitare i suoi diritti all'interno degli istituti processuali disciplinati dal codice di rito, il che trova una conferma nell'esame delle norme del libro V, le quali, nel dettare la disciplina delle indagini preliminari, non prevedono la partecipazione della parte civile a nessun atto, limitandola eventualmente alla parte offesa ed al suo difensore (v. incidente probatorio).

2) La descritta limitazione di poteri non può peraltro escludere l'esercizio di diritti previsti da altre norme; tra queste rientra l'art. 24 legge n. 990/1969 che attribuisce all'avente diritto al risarcimento del danno da incidente stradale la facoltà di richiedere in via d'urgenza l'attribuzione di una somma di danaro da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, facoltà che può essere esercitata tanto nel processo civile che in quello penale.

3) Poiché la citata norma attribuisce la competenza, tra gli altri, al pretore «sia nella fase dell'istruzione che in quella del giudizio», deve ritenersi che la medesima sia oggi radicata nel giudice per le indagini preliminari durante il perdurare di queste e nel giudice del dibattimento dopo la trasmissione del fascicolo ai sensi dell'art. 558 del c.p.p., stante il disposto dell'art. 209 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nonché dell'art. 328 del c.p.p.

4) Se, dunque, la parte offesa può costituirsi parte civile durante le indagini preliminari ed in tale veste può tutelare il proprio diritto al risarcimento del danno mediante il procedimento sommario — anticipatorio del contenuto della futura ed eventuale sentenza a cognizione piena — di cui all'art. 24 legge n. 990/1969, il concreto esercizio di tale facoltà incontra seri ostacoli nell'omesso coordinamento tra la normativa codicistica e l'istituto da ultimo menzionato e nella conseguente omessa previsione di una udienza *ad hoc* in previsione della quale il p.m. debba trasmettere al giudice gli atti e documenti del suo fascicolo rilevanti ai fini della decisione; infatti, come ha giustamente rilevato la difesa dell'imputato, il regime del segreto di ufficio, quale risulta vigere per la fase processuale che interessa ai sensi degli artt. 329 e 335 del c.p.p., non consente che possa farsi luogo a trasmissione al g.i.p. del fascicolo del p.m. o di parte del suo contenuto al di fuori dei casi consentiti dalla legge (ad es. per decidere sulla richiesta di misura cautelare, art. 291 del c.p.p. e, implicitamente, per decidere sull'istanza di sequestro e di restituzione della cosa sequestrata, artt. 368 e 263); ne consegue per il giudice la non conoscibilità delle risultanze istruttorie e l'impossibilità di formulare un giudizio per quanto sommario sulla sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, non potendo basarsi sulle deduzioni della parte offesa, che ben difficilmente avrà sul punto prove documentali da offrire, e non potendo assumere informazioni di propria iniziativa.

5) Così ricostruita la fattispecie, deve ritenersi che la norma di cui all'art. 79 del c.p.p., nel suo combinato disposto con l'art. 24 della legge n. 990/1969 ed in relazione alla disciplina del segreto d'ufficio, si ponga in contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione per il limite che viene posto al pieno esercizio del diritto d'azione, con l'art. 102, primo comma della Costituzione, per la sostanziale preclusione all'esercizio della funzione giurisdizionale che consegue alla impossibilità per il giudice di decidere su un'istanza legittimamente propostagli per mancanza di elementi e dello stesso potere di acquisirli; con l'art. 3 della Costituzione dando luogo ad una irragionevole disparità di disciplina la conoscibilità per il giudice degli atti del p.m. quando debba decidersi, ad es., su una istanza di dissequestro o di sequestro penale e la loro non acquisibilità quando debba deliberarsi su un'istanza di concessione di provvisionale.

Sulla base delle riassunte osservazioni deve sollevarsi d'ufficio questione di legittimità costituzionale come sopra circoscritta; nonostante che nel caso di specie il p.m. abbia trasmesso in visione il proprio fascicolo, dovendo ritenersi tale trasmissione irrituale ed i relativi atti non utilizzabili ai fini della decisione sollevata dalla parte civile, la questione è rilevante non potendo deliberarsi sull'istanza depositata ai sensi dell'art. 24 della legge n. 990/1969 senza la sua previa risoluzione.

*P.Q.M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 del c.p.p. e 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in relazione agli artt. 329 e 335 del c.p.p. ed in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione;*

*Sospende il procedimento davanti a sé instaurato per l'assegnazione di somma a titolo di provvisionale;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla parte civile, all'imputato, al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Pistoia, addì 14 maggio 1990

*Il pretore: CIVININI*

N. 657

*Ordinanza emessa il 29 marzo 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Breveglieri William ed altro*

**Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Richieste istruttorie delle parti - Possibilità di proporle solo su impulso del giudice dell'udienza preliminare - Non consentita autonomia ai soggetti processuali in violazione del diritto di difesa.**

**(C.P.P. 1988, art. 422).**

**(Cost., art. 24).**

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza a carico di: **Breviglieri William** nato a **Bondeno** il 9 aprile 1947 e residente a **Pergola (Pesaro)**, via **Valle d'Aosta, 2**, **Allegrezza Gino** nato a **Sassoferrato** il 3 ottobre 1944 ivi residente via **Piano di Prassineta**. imputati: come da allegata fotocopia:

#### PREMESSO

Che nella concreta fattispecie è stata nel corso della pregressa udienza preliminare del 15 marzo 1990, come pure all'odierna udienza preliminare 29 marzo 1990, implicitamente ed esplicitamente posta in dubbio dal p.m. l'interpretazione dell'art. 422 nuovo c.p.p., nel senso di limitare le richieste istruttorie (documentazione da produrre, prova per testi e c.t.u.) alla mera ipotesi di cui al primo comma citata norma in cui il giudice dell'udienza preliminare, terminata la discussione, indichi alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, ipotesi riduttiva di mero stimolo dell'attività delle parti, stimolo fra l'altro non necessariamente recepitibile dalle parti stesse;

Atteso che intesa in detta maniera riduttiva la disposizione di legge lascerebbe fuori, cioè non tutelerebbe sufficientemente il diritto di difesa di tutte le parti (pubbliche o private) costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione non consentendo al giudice per le indagini preliminari di valutare la decisività ai fini del merito (rinvio a giudizio o non luogo a procedere) di cui al secondo comma art. 422 nel senso dell'ammissibilità e conferenza di mezzi di prova autonomamente proposti dalle parti anteriormente a detta eventuale stimolazione (senza cioè impulso-attivazione da parte del g.i.p.) inibendo a quest'ultimo ad es. di valutare la concluzione o meno di una certa prova (quale che sia) intesa a raggiungere lo stadio dell'evidenza per la sentenza di non luogo a procedere richiesta dall'art. 425 nuovo c.p.p. o, nel caso contrario, della decisività per il rinvio a giudizio, vincolando altresì l'autonomia del g.i.p. nel decidere, in quanto si verrebbe a configurare un diritto soggettivo del p.m. ad ottenere una pronuncia conforme alla mera richiesta, fra l'altro, non di rinvio a giudizio bensì di fissazione dell'udienza preliminare ex art. 419 nuovo c.p.p. (richiesta quindi strettamente tecnica e non ancora nel merito); poiché quindi in tal modo il giudice viene ad essere inibito nell'accertamento della verità materiale;

Stante quindi la eventuale lacunosità della norma inserita in un processo maggiormente di «parti» rispetto al vecchio cod., che verrebbe a ledere quindi il contraddittorio processuale;

Poiché quindi una interpretazione non riduttiva non altererebbe il meccanismo endo-processuale dell'udienza preliminare e della relativa conseguente attività istruttoria, non essendo le risultanze probatorie utilizzabili in sede dibattimentale;

Ritenendosi quindi in sintesi che le parti ben possano in detto contesto processuale anticipare l'eventuale stimolo probatorio da parte del giudicante;

#### P. Q. M.

*Letti gli artt. 1 della legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone iussu iudicis la trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale per la valutazione della questione di legittimità relativamente all'attuale formulazione dell'art. 422 del nuovo cod. proc. pen. laddove sembra subordinare la richiesta di prova autonoma proveniente da tutte le parti (pubbliche o private) all'ipotesi riduttiva in cui il giudice, quando non provveda a norma dell'art. 421, terminata la discussione, indichi alle parti stesse temi nuovi o incompleti sui quali si*

*rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, non consentendo in autonomia ai soggetti processuali l'anticipo propulsivo di detto petitum a prescindere dall'impulso d'ufficio dell'a.g.o., in violazione quindi del diritto di difesa Costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto questione non manifestamente infondata;*

*Sospende il procedimento de quo;*

*Manda alla cancelleria del g.i.p. per la notifica della presente ordinanza, della quale viene data lettura alle parti nell'attuale contesto dell'udienza preliminare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento ed agli imputati non compresi.*

Ancona, addì 29 marzo 1990

*Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO*

90C1273

N. 658

*Ordinanza emessa il 19 luglio 1990 dal pretore di Firenze  
nel procedimento civile vertente tra Viti Gabriella e da S.p.a. Maxfinanziaria*

**Previdenza ed assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Impignorabilità - Sussistenza (affermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 231/1989) di un «regime generale» dell'impignorabilità delle pensioni - Ingiustificata disparità di trattamento fra percettori di retribuzioni (per le quali è prevista la pignorabilità sentenza n. 878/1988) ed i percettori di pensioni - Prospettata limitazione della tutela giurisdizionale per chi vanta crediti pecuniari nei confronti di percettori di pensioni.**

**(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

Ritenuto che Viti Gabriella ha proposto opposizione all'esecuzione forzata contro di essa iniziata dalla Maxfinanziaria S.p.a. con atto di pignoramento presso terzi, avente ad oggetto un quinto della pensione ad essa dovuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), pensione di reversibilità cat. SO/COM, deducendo l'impignorabilità di detta pensione ai sensi dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Ritenuto che la Maxfinanziaria S.p.a. ha dedotto l'illegittimità costituzionale della norma citata;

Ritenuto che la questione di illegittimità costituzionale è rilevante, da essa dipendendo unicamente la decisione sulla menzionata opposizione ad esecuzione;

OSSERVA

I. — La norma in discussione è stata oggetto di esame da parte della Corte costituzionale, per quanto risulta, soltanto sotto il profilo della disparità di trattamento fra pignorabilità delle pensioni I.N.P.S. e di quelle spettanti ai dipendenti pubblici, per le quali gli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, prevedono eccezioni più ampie al generale divieto di pignoramento o sequestro; la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma stessa soltanto nella parte in cui non prevedeva tali più ampie eccezioni alla inasequstrabilità e impignorabilità (cfr. Corte costituzionale sentenza 30 novembre 1988, n. 1041), e dando atto che per le pensioni il «regime generale» è nel senso dell'impignorabilità (salve le poche eccezioni consentite) sia per l'uno che per l'altro settore» (pubblico e privato, *n.d.r.*; cfr. Corte costituzionale sentenza 21 aprile 1989, n. 231).

II. — Ad avviso di questo giudice è alquanto dubbia la legittimità costituzionale di tale «regime generale». Non appare, infatti, sotto alcun profilo «ragionevole» la attuale disparità di trattamento, quanto a garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori, fra il debitore percettore di una retribuzione (come è noto la Corte costituzionale ha recentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che limitavano la pignorabilità degli stipendi dei dipendenti pubblici, consentendola solo in relazione ad alcune «cause» dei crediti) e il debitore percettore di una pensione. Anche la pensione costituisce per il suo percettore un reddito, vi sono pensioni assai più cospicue di molte retribuzioni, e, salve le percentuali di pignorabilità di cui all'art. 545 del c.p.c., le retribuzioni sono tutte pignorabili, indistintamente, senza previsione di fasce retributive minime non pignorabili. La norma in questione, art. 69 della legge

30 aprile 1969, n. 153, sia pure come integrata a seguito della sentenza della Corte costituzionale 21 aprile 1989, n. 231, non sembra conforme alla Costituzione, per violazione dei suoi artt. 3, attesa la rilevata disparità di trattamento fra percettori di retribuzioni e di pensioni quanto a responsabilità patrimoniale, e 24, quanto a limitazione di una efficace tutela giurisdizionale di chi vanta crediti pecuniari nei confronti di percettori di pensione.

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come integrato a seguito della sentenza della Corte costituzionale 21 aprile 1989, n. 231, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

*Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di darne comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Firenze, addì 19 luglio 1990

*Il pretore: Bozzi*

90C1274

N. 659

*Ordinanza emessa il 19 luglio 1990 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Bilanceri Silvano e la S.r.l. Romanelli finanziaria*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni statali - Impignorabilità - Sussistenza (afferzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 231/1989) di un «regime generale» dell'impignorabilità delle pensioni - Ingiustificata disparità di trattamento fra percettori di retribuzioni (per le quali è prevista la pignorabilità sentenza n. 878/1988) ed i percettori di pensioni - Prospettata limitazione della tutela giurisdizionale per chi vanta crediti pecuniari nei confronti di percettori di pensioni.**

(D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

Ritenuto che la «Romanelli Finanziaria» S.r.l. ha pignorato contro Bilanceri Silvano un quinto della pensione allo stesso dovuta dal Ministero del tesoro (pensione cod. prov. 25 n. 6370226), al fine del recupero di un credito non alimentare, né tributario, né ovviamente dello Stato per ragioni connesse al cessato rapporto di impiego o al trattamento pensionistico, per cui detta pensione è impignorabile ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180;

Ritenuto che il Bilanceri ha proposto opposizione all'esecuzione deducendo detta impignorabilità;

Ritenuto pertanto che deve essere confermato l'iniziale provvedimento di sospensione dell'esecuzione, allo stato apparendo fondata l'opposizione;

Ritenuto che la creditrice pignorante insiste nella sua pretesa esecutiva;

Ritenuto che appare non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del citato d.P.R. n. 180/1950, nella parte in cui non prevedono la pignorabilità delle pensioni dovute ai dipendenti pubblici per qualunque credito nei loro confronti, salvi ovviamente i limiti generali di cui all'art. 545 del c.p.c.;

Ritenuto che ad oggi, per quanto risulta, la Corte costituzionale (che, come è noto, ha recentemente ritenuto l'illegittimità costituzionale delle norme surrichiamate per quanto concerne l'impignorabilità delle retribuzioni dei dipendenti pubblici) in materia di pignorabilità delle pensioni ha soltanto equiparato il trattamento dei pensionati «privati», titolari di pensioni a carico dell'I.N.P.S., per i quali era prevista una ancor più ampia impignorabilità delle pensioni (art. 69 della legge 30 aprile 1969), a quello dei pensionati «pubblici» (cfr. sentenze Corte costituzionale 30 novembre 1988, n. 1041 e 21 aprile 1989, n. 231), dando atto che in materia di pensioni «il regime generale è nel senso dell'impignorabilità (salve le poche eccezioni consentite) sia per l'uno che per l'altro settore» (cfr. sentenza n. 231/1989 citata);

Ritenuto che appare alquanto dubbia la legittimità costituzionale di tale «regime generale», non sembrando sotto alcun profilo «ragionevole» la attuale disparità di trattamento, quanto a garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori, fra il debitore percettore di una retribuzione e il debitore percettore di una pensione;

Ritenuto, infatti, che anche la pensione costituisce per il suo percettore un reddito, che vi sono pensioni assai più cospicue di tante retribuzioni, e che, salve le ricordate percentuali generali di impignorabilità di cui all'art. 545 del c.p.c., le retribuzioni sono tutte pignorabili, indistintamente, senza previsione di fasce retributive non pignorabili in assoluto per regioni di sopravvivenza;

Ritenuto pertanto che le norme in discorso non sembrano conformi alla Costituzione, per contrasto con i suoi artt. 3, attesa la rilevata disparità di trattamento fra percettori di retribuzione e percettori di pensioni quanto a responsabilità patrimoniale, e 24, quanto a limitazione di una efficace tutela giurisdizionale di chi vanti crediti pecuniari nei confronti di percettori di pensione;

*P. Q. M.*

*Conferma l'iniziale provvedimento di sospensione dell'esecuzione;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in relazione alla pignorabilità delle pensioni, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della camera dei deputati.*

Firenze, addì 19 luglio 1990

*Il pretore: Bozzi*

90C1275

N. 660

*Ordinanza emessa l'8 maggio 1990 dal tribunale di Venezia  
nei procedimenti penali riuniti a carico di Greguol Gabriele ed altri*

**Processo penale - Rito abbreviato - Dissenso immotivato del p.m. - Mancata previsione della possibilità, per il giudice, una volta ritenuto ingiustificato il dissenso, di procedere immediatamente nelle forme del rito abbreviato - Disparità di trattamento rispetto ai coimputati giudicabili con il rito abbreviato - Riferimento alle sentenze nn. 66/1990 e 1983/1990.**

(D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247, terzo comma).

(Cost., art. 3).

#### IL TRIBUNALE

Sull'istanza di rito abbreviato proposta, preso atto del consenso del pubblico ministero in ordine a quelle avanzate da: Targhetta Walter, Targhetta Tiziano, Palazzi Nerio, Franzanchini Stefano, Maserati Franco, Piasentini Claudio, Damiani Roberto, Nicoletti Dario, Rodaro Giuliana, Zago Raimondo, Rigato Gennaro, Nardo Adriano e ritenuto il procedimento a loro carico giudicabile allo stato degli atti, visto l'art. 247 delle disp. att. del c.p.p. vigente, ordina lo stralcio delle rispettive posizioni e fissa per la trattazione del procedimento con rito abbreviato l'udienza del 15 maggio 1990 ore 9 nella camera di consiglio presso l'aula bunker di Mestre.

In ordine all'eccezione di costituzionalità sollevata dalle difese di Greguol Gabriele e Reccanello Luciano, sul presupposto dall'intervenuto dissenso del p.m. alle analoghe richieste di trattazione con rito abbreviato formulate dagli imputati predetti, dissenso ritenuto ingiustificato e tale da determinare una sperequazione di trattamento processuale tra gli stessi e gli altri coimputati per i quali il consenso è intervenuto, osserva:

la censura è stata avanzata in relazione alla natura del dissenso manifestato dal p.m., con invocazione di motivi di prevenzione generale e di merito, comunque estranei ai parametri già precisamente indicati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 66/1990 e ribaditi con la sentenza n. 183/1990; in tal caso, secondo i difensori, si determinerebbe una situazione di evidente ed irragionevole disparità di trattamento tra i coimputati giudicabili con rito abbreviato e gli altri, i quali dovrebbero attendere l'esito del rito ordinario per sentire riconosciuta l'illegittimità del dissenso del p.m., non manifestato in base ai parametri richiamati; difetta, infatti, la previsione normativa dell'art. 247, terzo comma, delle disp. att. del c.p.p., della immediata dichiarabilità dell'ingiustificatezza del dissenso, con la possibilità, pertanto, di procedere al rito abbreviato senza celebrare il dibattimento.

Per tali considerazioni, i difensori hanno lamentato la violazione del principio di pari trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione e del principio costituzionale generale di ragionevolezza.

Questo tribunale, ribadita nella specie la giudicabilità della posizione degli imputati, per i quali il p.m. non ha espresso il proprio consenso per motivi di merito e comunque estranei ai parametri richiamati, allo stato degli atti, condivide la non manifesta infondatezza della questione sollevata.

La Corte costituzionale, infatti, con le note sentenze n. 66/1990 e n. 183/90, è intervenuta a dichiarare l'illegittimità dell'art. 247, terzo comma, delle disp. att. del c.p.p., nella parte in cui non prevede che il p.m., quando non consente alla richiesta di trattazione del procedimento con rito abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non preveda che il giudice, a giudizio concluso, ritenuto ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'Art. 442, secondo comma, del c.p.p.: non ha, viceversa, preveduto l'ipotesi in cui il giudice, ritenuto il dissenso ingiustificato immediatamente dopo la sua pronuncia, possa disattenderlo, disponendo procedersi con le forme del rito abbreviato.

Giova precisare come la Corte, nella parte motiva della sentenza n. 66/1990, abbia preso in considerazione, quale unico parametro ipotizzabile per l'intervento del consenso o meno del p.m., il raccordo della scelta alla definibilità del processo allo stato degli atti; in tal caso, è evidente che, nell'ipotesi in cui la non fondatezza del dissenso possa essere giudicabile solo con prognosi postuma, la relativa declaratoria non possa che intervenire a dibattimento concluso. È, tuttavia, possibile che il dissenso del p.m. venga, come è nella specie, motivato sulla base di parametri non ammissibili (alla luce di quanto la Corte stessa ha, con le sentenze ricordate, argomentato) o addirittura non venga motivato; in tal caso, e si impedisce che il giudice, rilevata immediatamente la causa di ingiustificatezza, possa evitare l'aggravio del dibattimento, disponendo procedersi con il rito abbreviato, e si crea una disparità palese di trattamento (anch'essa nella specie verificatasi) nei confronti di quegli imputati, i quali del rito alternativo hanno potuto giovare, per non essere intervenuta l'ingiustificata causa di dissenso.

La Corte stessa, con la parte motiva della sentenza n. 183/1990, ha indicato tra i vantaggi specifici propri del rito abbreviato sia i costi ridotti, che la pubblicità del dibattimento evitata (oltre che la diminuzione della pena in caso di condanna); la mancata previsione, nella norma indicata, della immediata sindacabilità dell'ingiustificato dissenso del p.m., impedisce la piena realizzazione degli attributi specifici dall'istituto del giudizio abbreviato, così come applicabile ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti.

Risultano, pertanto, sussistenti sia una ingiustificata disparità di trattamento, rilevante ex art. 3 della Costituzione e, comunque, irragionevole, tra imputati che fruiscono del rito alternativo ed imputati che debbono sottostare al rito ordinario, con ogni conseguenza di pubblicità e spesa, anche nell'ambito di un medesimo procedimento, sia la rilevanza della questione ai fini del presente procedimento, nel quale per dodici coimputati è intervenuto il consenso del p.m. al rito abbreviato, mentre per altri sei (tra cui i due imputati le cui difese l'anno sollevata) il dissenso è intervenuto in base a parametri manifestamente ingiustificati.

Appare, pertanto, indispensabile, ai fini della decisione in ordine al rito con cui proseguire la trattazione del procedimento, conoscere la fondatezza o meno dell'eccepita incostituzionalità dell'art. 247, terzo comma, delle disp. att. del c.p.p., nei termini esposti. Per converso, non è accoglibile l'istanza di procedere separatamente al dibattimento a carico degli altri coimputati, essendo appunto rilevante la previa determinazione del rito con il quale dovranno essere giudicate le posizioni dei sei imputati predetti.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, terzo comma, del d.-l. del 28 luglio 1989 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale), in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il p.m., in caso di dissenso debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, ritenuto immediatamente ingiustificato il dissenso, disponga procedersi nelle forme del rito abbreviato;*

*Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina alla cancelleria di questo tribunale di provvedere alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Venezia il giorno 8 maggio 1990.

*Il presidente: MARINI*

90C1276

N. 661

*Ordinanza emessa il 19 luglio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Termini Imerese nel procedimento penale a carico di Albigiani Giuseppe*

**Processo penale - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente impossibilità per il giudice di ammettere il rito ove ritenga ingiustificato il dissenso del p.m.**

**(C.P.P. 1988, art. 438).**

**(Cost., artt. 3, 24 e 101).**

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Vista l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 438 del c.p.p. (nella parte in cui non consente al giudice di sindacare il negativo parere, espresso dal p.m., sulla richiesta di giudizio abbreviato, formulata dall'imputato), sollevata, nell'odierna udienza preliminare, dalla difesa di Albigiani Giuseppe, nato a Termini Imerese il 21 maggio 1953, imputato del reato di cui agli artt. 56, 81 e 629 del c.p.;

Ritenuta la rilevanza della questione proposta, posto che alla luce della vigente normativa, al giudice non è dato potere di indagare sulla correttezza del diniego espresso dal p.m., sicché allo stesso non è dato alcun potere di ammettere ciononostante il rito richiesto;

Ritenuto che nella specie la motivazione di insufficienza probatoria, dedotta dal p.m., a fondamento della ritenuta non decibilità allo stato degli atti, non pare condivisibile, posto che il processo offre sufficienti elementi di giudizio (stante la sorpresa dell'imputato, in sospetto atteggiamento, nel luogo concordato per il pagamento della somma oggetto dell'estorsione) e che apprezzabile e conducente, quanto meno a fini indiziari (capaci però di assurgere al rango di prova ex art. 192, secondo comma, del c.p.p.) appare la consulenza di comparazione fonica, effettuata dal Centro di investigazioni scientifiche di Roma;

Ritenuto che, pertanto, il tenore attuale dell'art. 438 del c.p.p., impone di rigettare la richiesta dell'imputato, pur ritenendo, come nella specie, che il processo possa essere definito allo stato degli atti, sicché la questione sollevata è concretamente rilevante;

Ritenuto, inoltre, che la stessa non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, posto che analoga eccezione, sollevata con riferimento all'art. 247 delle disp. att., ha trovato accoglimento;

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 24, 101, secondo comma, della Costituzione, l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 438 del c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice di sindacare il diniego espresso dal p.m. in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato, formulata dall'imputato e nella parte in cui non consente allo stesso giudice di ammettere il rito quando ritenga ingiustificato il diniego espresso dal p.m.;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Dispone che la presente ordinanza di trasmissione degli atti sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri comunicata ai Presidenti dei due Rami del Parlamento.*

Termini Imerese, addì 19 luglio 1990

*Il giudice per le indagini preliminari: DI LEO*

90C1277

## N. 662

*Ordinanza emessa il 9 novembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 ottobre 1990) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sui ricorsi riuniti proposti da Floridia Maria Teresa contro il Ministero del tesoro ed altro*

**Impiego pubblico - Personale della carriera di concetto ordinaria - Previsione della decorrenza dei benefici di cui alla legge n. 319/1972 dal 1° luglio 1952 - Mancata previsione sotto il profilo economico della decorrenza da detta data anche sotto il profilo giuridico - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli impiegati della carriera di concetto speciale per i quali i detti benefici hanno decorrenza dal 1° luglio 1952 sia dal punto di vista economico che da quello giuridico - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.**

(Legge 17 dicembre 1986, n. 890, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 97).

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 907/1987 e 1707/1988 r.g.r. proposti da Floridia Maria Teresa, elettivamente domiciliata in Genova, via XX Settembre, 20/69, presso l'avv. Bernardo Baglietto, che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso, ricorrente, contro il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, in persona, rispettivamente, del Ministro e del direttore *pro-tempore*, domiciliati in Genova, viale Brigate Partigiane, 2, presso l'Avvocatura dello Stato, domiciliataria, che li rappresenta e difende per legge, resistente, per l'annullamento:

1) quanto al ricorso n. 907/1987 del r.g.r.: della nota del direttore generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro in data 14 maggio 1987, prot. n. 216449, notificata in data 23 maggio 1987, nella parte in cui riconosce, ex art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, i benefici normativi ed economici di cui al d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319, a favore del personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro che abbia superato concorsi di ammissione alla carriera stessa articolati su tre prove scritte ed un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale, con operatività retroattivamente limitata all'8 gennaio 1987, data di entrata in vigore della citata legge n. 890/1986;

2) quanto al ricorso n. 1707/1988 del r.g.r.: del d.m. 23 marzo 1988, n. 300737, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1988, reg. n. 32T, foglio n. 148/T, comunicato con nota del direttore generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro in data 3 ottobre 1988, prot. n. 300737, nella parte in cui dispone, ex art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, l'inquadramento della ricorrente nella qualifica di vice direttore - VII qualifica funzionale, del ruolo della ex carriera direttiva delle direzioni provinciali del tesoro, con operatività retroattivamente limitata a decorrere dall'8 gennaio 1987, riconoscendo contestualmente il diritto della stessa a conservare il trattamento economico in pagamento a tale data;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione del Tesoro;

Vista la memoria prodotta dalla ricorrente per il secondo ricorso a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 9 novembre 1989 la relazione del referendario Salvatore Stara e uditi, altresì, l'avv. Bernardo Baglietto per la ricorrente e l'avvocato dello Stato A. Olivo per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue;

## ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorsi notificati rispettivamente in data 25 giugno 1987 e 19 novembre 1988 la sig.ra Maria Teresa Floridia impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali l'amministrazione del Tesoro, nell'inquadrarla nella posizione di vice direttore - 8<sup>a</sup> qualifica funzionale, a sensi dell'art. 3 della legge n. 890/1986,

comprendente i benefici della legge n. 319/1972, le riconosceva l'operatività della nomina, ai fini giuridici ed economici, solo dall'8 gennaio 1987, data di entrata in vigore della legge n. 890/1986 e non dal 1° luglio 1972, data di decorrenza dei benefici della legge n. 319/1972.

La ricorrente premetteva in fatto, nei due ricorsi, di essere impiegata presso la direzione provinciale del Tesoro di Genova dal 19 novembre 1965, data in cui venne immessa nei ruoli della soppressa carriera ordinaria di concetto con la qualifica iniziale di vice segretario.

Tale carriera era stata istituita pochi anni prima con legge 12 agosto 1962, n. 1290, che l'aveva affiancata alla preesistente carriera speciale degli impiegati degli uffici periferici dell'amministrazione del Tesoro, già istituita in seguito agli artt. 195, e segg. del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3.

A norma del t.u. citato e delle successive disposizioni integrative (v. in particolare le leggi 22 dicembre 1957, n. 1234 e 7 luglio 1959, n. 469), la carriera speciale era suddivisa in carriera di concetto, in cui erano ricomprese le qualifiche (in ordine crescente) di vice segretario, segretario aggiunto e segretario, ed in carriera direttiva, la cui qualifica iniziale era quella di vice direttore ed alla quale gli impiegati di concetto muniti dei titoli prescritti potevano accedere, oltre che per concorso, anche per semplice scrutinio per merito comparativo.

Anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1290/1962, l'accesso alla qualifica iniziale della carriera speciale di concetto era subordinato al superamento di un concorso articolato, a norma di disposizioni particolari dell'amministrazione del Tesoro, in tre prove scritte ed un colloquio.

Con l'entrata in vigore della citata legge n. 1290/1962, la disciplina dei concorsi di reclutamento subiva profonde modifiche: così, mentre il numero delle prove scritte nel concorso per vice segretario della carriera speciale veniva ridotto da tre a due (art. 23, secondo comma, della legge citata), nessuna disposizione particolare veniva dettata con riferimento ai concorsi per vice segretario della neo istituita carriera ordinaria di concetto.

In attesa di una specifica regolamentazione della materia, l'amministrazione del Tesoro ritenne perciò di dover applicare per *relationem* a tali concorsi la disciplina fino a quel momento vigente per la carriera speciale: ciò con la conseguenza che, almeno per un certo periodo di tempo, mentre le prove scritte nel concorso per vice segretario speciale erano due sole, in quello per vice segretario ordinario, rimasero tre.

Tale sistema continuò ad essere seguito fino all'entrata in vigore del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, il quale, al suo art. 3, lett. b), riduceva definitivamente a due il numero delle prove scritte del concorso alla qualifica iniziale delle carriere ordinarie di concetto, mentre, al successivo art. 147 disponeva la soppressione delle carriere speciali, ponendo le basi del successivo d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319.

Con quest'ultimo, la carriera speciale veniva infatti definitivamente abolita: gli impiegati già appartenenti alla carriera di concetto in particolare ottenevano il reinquadramento nella qualifica di consigliere, iniziale nella carriera direttiva ordinaria, salva loro domanda di restare nella carriera speciale di concetto, portata ad esaurimento.

L'opzione alla permanenza nella carriera di concetto doveva in ogni caso esercitarsi entro un breve termine di decadenza, e l'inquadramento nella carriera direttiva doveva essere operato con riferimento alla data del 1° luglio 1972, o, se posteriore, da quella della maturazione della prescritta anzianità nella qualifica di provenienza.

Anche la carriera ordinaria di concetto veniva, come è noto, successivamente abolita per opera della legge 11 luglio 1980, n. 312, che, al suo titolo I, disponeva il reinquadramento, a far data dal 1° luglio 1978, del personale dei Ministeri in otto qualifiche funzionali, cui venne ricondotto un crescente livello retributivo iniziale.

Al suo art. 4, la citata legge n. 312/1980 disponeva altresì la formale equiparazione del personale già appartenente alle sopresse carriere di concetto ordinaria e speciale, in quanto venivano inquadrati nella qualifica VII sia il personale delle carriere direttive con qualifica di consigliere e direttore di sezione o equiparata (in cui erano trasmigrati gli impiegati della carriera di concetto speciali), sia quello delle carriere di concetto ordinarie con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale che avesse maturato o in corso di maturazione l'anzianità che avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per la promozione a segretario capo (nel secondo caso, l'inquadramento nella VII qualifica è stato disposto al raggiungimento di detta anzianità).

Sul piano concreto, l'equiparazione era peraltro ben lungi dall'essere completa e soddisfacente.

Ciò in quanto, in primo luogo, la determinazione dei nuovi stipendi era stata operata, ex art. 35 della legge citata, sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante ai singoli impiegati alla data del 1° luglio 1978.

È perciò intuitivo che la classe di stipendio in cui era stato collocato il personale già appartenente all'ex carriera speciale di concetto poi transitato nella carriera direttiva ordinaria ex legge n. 319/1972 non poteva in ogni caso coincidere con quella attribuita agli impiegati della carriera di concetto ordinaria, i quali godevano (e godono) di un trattamento economico sensibilmente inferiore.

Secondariamente, anche sul piano dell'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali, la discriminazione in danno degli impiegati della carriera di concetto ordinaria è stata notevole: si tenga infatti presente che il personale già appartenente alla carriera speciale era stato inquadrato nella carriera direttiva ordinaria a far data dal 1° luglio 1972 (o dalla data successiva di cui all'art. 5 della legge n. 319/1972).

Ora, a norma del combinato disposto degli artt. 6 della legge n. 319/1972 e 41 del d.P.R. n. 1077/1970, per gli impiegati provenienti dalla carriera speciale di concetto ed inquadrati in quella direttiva ordinaria con qualifica di consigliere, l'ammissione agli scrutini per la promozione a direttore di sezione aveva potuto aver luogo al compimento di un massimo di soli due anni di permanenza nella nuova qualifica, e dopo altri due anni i promossi avevano potuto partecipare agli scrutini per la promozione a direttore di divisione.

Gli impiegati che avevano così raggiunto tale ultima carica avevano quindi potuto essere inquadrati nella VIII qualifica funzionale, e ciò mentre quelli provenienti dalla carriera di concetto ordinaria avevano avuto diritto — al massimo — all'inquadramento nella qualifica VII.

A rimettere un po' d'ordine in tale situazione interveniva successivamente l'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, che, evidentemente ispirato ai principi «costituzionalizzati» della legge-quadro sul pubblico impiego, estendeva i benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. n. 319/1972 al personale dell'ex carriera ordinaria di concetto che, come quello dell'ex carriera speciale assunto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1260/1962, aveva superato un concorso di ammissione in ruolo articolato in tre prove scritte ed un colloquio, ed aveva svolto mansioni uguali a quelle a questi affidate.

La formulazione di detta disposizione non è però tra le più felici, tanto che se ne rendono possibili interpretazioni di segno quasi opposto. Come accennato che la ricorrente proveniva dall'ex carriera di concetto ordinaria, nella quale era stata immessa a seguito di concorso espletato nel 1965.

In quel periodo, come pure si è detto, l'amministrazione del Tesoro articolava i concorsi per vice segretario ordinario in tre prove scritte ed un colloquio e tale fu anche quello superato dalla ricorrente.

Quanto alle mansioni affidate, precisava che nonostante la compresenza, nei ruoli del Tesoro, di due diverse carriere di concetto, frutto di mera viscosità storico-normativa (semplicemente in quanto l'istituzione della carriera di concetto ordinaria non era stata accompagnata dalla soppressione di quella speciale), le funzioni affidate al personale inquadrato nell'una e nell'altra carriera, e ricoprente la stessa qualifica, erano e sono sempre state del tutto identiche.

Entrata in vigore la legge n. 890/1986, la ricorrente, che da tempo aveva conseguito la qualifica di segretario principale, al pari di altri suoi colleghi nell'identica o analoga posizione giuridica, richiedeva all'amministrazione del Tesoro l'estensione, a proprio favore, dei benefici di cui alla legge n. 319/1972 con operatività retroattiva alla data del 1° luglio 1972, come previsto dalla legge stessa, ma con i provvedimenti oggetto dei due gravami, detta amministrazione riconosceva tali benefici con operatività limitata all'8 gennaio 1987, data di entrata in vigore della legge n. 890/1986.

Avverso i provvedimenti e la interpretazione ivi seguita della legge n. 890/1986 la ricorrente proponeva i seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, anche in relazione all'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 - Eccesso di potere. Illogicità, perplessità e/o contraddittorietà intrinseca. Disparità di trattamento.

In parte narrativa si è già illustrato come, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 312/1980, che ha soppresso la carriera di concetto ordinaria, si sia raggiunta, almeno sul piano formale, l'equiparazione fra le posizioni giuridiche degli impiegati inquadrati in tale carriera e di quelli provenienti dalla carriera di concetto speciale, confluiti tutti nella settima qualifica funzionale.

Si è poi evidenziato come detta equiparazione sia stata tale soltanto sul piano formale, in quanto la legge citata non ha tenuto conto della progressione di carriera e dell'incremento retributivo frattanto maturato dai secondi per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 319/1972.

Sembra perciò evidente che — come anche questo già accennato in narrazione — la *ratio* dell'art. 3 della legge n. 890/1986 sia stata proprio quella di riequilibrare, parificandole, le posizioni giuridiche degli impiegati provenienti dalle due carriere di concetto che, pur assunti con identiche modalità ed incaricati delle stesse funzioni, avevano ricevuto dal legislatore un trattamento completamente diverso.

Ora, la tesi seguita dalla resistente amministrazione, secondo cui l'operatività dei benefici di cui alla legge n. 319/1972 dovrebbe ritenersi limitata alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 890/1986 è manifestamente riduttiva, e come tale contraddittoria, illogica, discriminatoria e comunque sicuramente illegittima.

Se infatti la *ratio legis* è quella di riequilibrare lo *status* giuridico-economico di due categorie di pubblici dipendenti sostanzialmente omogenee, l'operazione di riequilibrio, per essere totale, deve necessariamente abbracciare l'intero periodo pregresso in cui si era creato lo squilibrio: in caso contrario essa è parziale.

Da quanto sopra discende che la fissazione di un termine iniziale di operatività dell'estensione dei benefici sarebbe stata necessaria solo nel caso in cui il legislatore avesse voluto far decorrere tale operatività da una data diversa dal 1° luglio 1972, e ciò allo specifico fine di non permettere l'equiparazione totale delle due carriere.

La retroattività delle disposizioni in materia di pubblico impiego costituisce del resto frutto di una prassi legislativa ormai da tempo consolidata e tutt'altro che eccezionale; tant'è vero che la stessa migliore dottrina ha più volte avuto modo di chiarire che la retroattività delle «leggi» sul pubblico impiego non è affatto subordinata alla sua enunciazione espressa.

2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, in relazione al combinato disposto degli artt. 4 e 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed agli artt. 97 e 36 della Costituzione.

Il presente motivo è strettamente connesso al precedente, tanto da costituirne il logico corollario sul piano costituzionale.

È al riguardo superfluo evidenziare che, secondo il principio di omogeneizzazione sancito dall'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego (e «costituzionalizzato» dal precedente art. 1) ogni norma *in subiecta materia* deve essere ispirata (anche nella sua concreta applicazione) alla parità di trattamento giuridico ed alla perequazione economica delle posizioni sostanzialmente uguali (*rectius*: «omogenee»).

L'art. 4 citato non ha del resto introdotto alcuna novità, in quanto gli stessi principi erano già sanciti espressamente nella nostra Costituzione, che, all'art. 97 impone alla «legge» riservataria di assicurare l'imparzialità dell'amministrazione ed all'art. 36 riconosce ad ogni lavoratore, privato come pubblico, il diritto ed una retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità del suo lavoro.

La ricorrente concludeva, pertanto, per l'accoglimento dei ricorsi.

Si costituiva nei due giudizi l'amministrazione del Tesoro, contestando il fondamento dei ricorsi e rappresentando, a tal fine, che la legge n. 890/1986 nell'estendere al personale della carriera di concetto ordinaria i benefici del d.P.R. n. 319/1972, non fissa alcuna decorrenza.

L'amministrazione non ha perciò ritenuto che la norma potesse avere effetto retroattivo a ciò indotta dal parere n. 795 del 27 maggio 1986 della terza sezione del Consiglio di Stato, reso su quesito della ragioneria generale dello Stato circa la interpretazione dell'art. 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427, di contenuto uguale all'art. 3 della legge n. 890/1986.

Con successiva memoria (nel provvedimento n. 1707/1988) la ricorrente, nel ribadire le svolte censure, rappresentava che una disposizione analoga a quella di cui all'art. 3 della legge n. 890/1986 era contenuta, con riguardo ai dipendenti dell'amministrazione delle finanze, nell'art. 4, comma 14-*bis* del d.l. n. 853/1984, convertito nella legge n. 17/1985, in forza del quale «i benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319, sono (stati) estesi al personale di concetto delle sopresse carriere ordinarie (tecniche ed amministrative) che abbia sostenuto concorsi di accesso alla carriera con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali».

Precisava, quindi, che l'art. 1 della recente legge 24 maggio 1989, n. 193, ha disposto che «i benefici di cui all'art. 4, quattordicesimo comma, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853 ..... avranno le seguenti decorrenze:

a) ai fini giuridici dal 1° luglio 1972, così come previsto nel d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 e, comunque dal decreto di nomina, se successiva;

b) ai fini economici dalla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1985, n. 17».

Ciò posto, la ricorrente rilevava che la posizione dei destinatari della legge n. 193/1989 è del tutto parallela alla sua presso il Ministero del tesoro, così che, ove non si accedesse ad una interpretazione che riconosca la efficacia retroattiva della legge n. 890/1986, tale norma si rivelerebbe incompatibile con i precetti di cui agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Ricordava, infine, che dell'esigenza di un intervento normativo analogo alla legge n. 193/1989, si ha prova nel disegno di legge n. 134/1988, presso il Senato, intitolato «interpretazione autentica dell'art. 3, della legge 17 dicembre 1986, n. 890 .....», che ancora non ha compiuto il suo *iter*.

La causa veniva, quindi, chiamata e ritenuta in decisione alla odierna pubblica udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Come si evince dalla narrativa in fatto la ricorrente si duole, in principalità (1° motivo di ricorso) che l'amministrazione del Tesoro, nell'applicare la disciplina dell'art. 3 della legge n. 890/1986 non abbia ritenuto di riconoscere ai relativi benefici di cui alla legge n. 319/1972 la decorrenza del 1° luglio 1972.

Con sentenza in pari data n. 472/1990 questo tribunale, previa riunione dei due ricorsi, ha respinto detto assunto della ricorrente non potendosi riconoscere alla norma ~~de qua~~ la pretesa portata retroattiva non risultando la stessa, necessariamente, ivi esplicitata.

Il collegio, tuttavia, ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nella parte di cui appresso, la questione di costituzionalità del citato art. 3 della legge n. 890/1986, sollevata col secondo motivo di ricorso e ulteriormente illustrata nella memoria difensiva 5 ottobre 1989, nella misura in cui non prevede che i benefici della legge n. 319/1972, ivi accordati, abbiano decorrenza dal 1° luglio 1972 sotto il profilo degli effetti giuridici (e non anche, come pure si richiede, sotto il profilo economico, così che va escluso il riferimento all'art. 36 della Costituzione, giustamente ancorato alla data di entrata in vigore della norma, in quanto correlato alla effettiva prestazione del servizio nella nuova posizione funzionale riconosciuta) in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La questione appare rilevante ai fini della decisione, posto che una pronuncia in adesione alla tesi qui esposta comporterebbe l'accoglimento della domanda della ricorrente, nei limiti dianzi indicati, ed appare non manifestamente infondata sostanzialmente per le seguenti ragioni prospettate dalla ricorrente e che il collegio ritiene di poter condividere.

1) Data la sostanziale omogeneità di situazione (per funzioni e carriera) fra il personale della *ex* carriera di concetto speciale, che ha goduto dal 1° luglio 1972 dei benefici della legge n. 319/1972 e il personale della carriera di concetto ordinaria, cui appartiene la ricorrente, non appare ragionevole e si appalesa discriminatorio che i ricordati benefici della legge n. 319/1972 pur riconosciuti in ritardo con la legge n. 890/1986, non vengano ricondotti, per gli effetti giuridici, della stessa decorrenza del 1° luglio 1972.

2) Tale disparità, in ogni caso, è ancor più rimarchevole in riferimento all'omologo personale del Ministero delle finanze al quale, in situazione del tutto parallela a quella qui in esame, la legge 24 maggio 1989, n. 193, ha riconosciuto la decorrenza degli effetti giuridici dei benefici della ripetuta legge n. 319/1972 dal 1° luglio 1972.

3) La illustrata diversità di disciplina normativa in relazione ad analoghe posizioni di lavoro nell'ambito di analoghi comparti del pubblico impiego rende evidente il contrasto sia con i principi di uguaglianza che ispirano l'art. 3 della Costituzione sia con quelli dell'art. 97 volti ad assicurare il buon andamento e la imparzialità della amministrazione.

Può dunque, conclusivamente, riconoscersi la non manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge n. 890/1986, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non ancora gli effetti giuridici dei benefici ivi previsti al 1° luglio 1972.

Va disposta, pertanto, la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci in proposito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 890/1986, nella parte precisata in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina alla segreteria di questo tribunale di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 9 novembre 1989.

*Il presidente:* VIVENZIO

*Il consigliere:* BALBA

*Il referendario estensore:* STARA

90C1278

---

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herlo, 21
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopolo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAYA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISSIMA  
di Fermani Maurizio  
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria «UNIVERSITAS»  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
  - ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
  - ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
  - ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
  - ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 50  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
  - ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
  - ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
  - ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
  - ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari
- ## LIGURIA
- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
  - ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICHETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via del Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 18
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callistrato, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/18
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalì, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LURA  
Via Granisci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tillier, 34

## VENETO

- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVICO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43



## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	.....	L. 296.000
- semestrale	.....	L. 160.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	.....	L. 52.000
- semestrale	.....	L. 36.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	.....	L. 166.000
- semestrale	.....	L. 88.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	.....	L. 52.000
- semestrale	.....	L. 36.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	.....	L. 166.000
- semestrale	.....	L. 90.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	.....	L. 556.000
- semestrale	.....	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	.....	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	.....	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	.....	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	.....	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	.....	L. 1.100

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	.....	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	.....	L. 1.100

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	.....	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	.....	L. 6.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per Imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	.....	L. 255.000
Abbonamento semestrale	.....	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	.....	L. 1.200

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ..... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ..... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ..... ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B.** — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*



\* 4 1 1 1 1 0 0 4 3 0 9 0 0 8 0 0 0 \*

L. 8.000/